

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2025

34° CONVEGNO DE L'ESPERTO RISPONDE

Il Sole  
**24 ORE**

# Telefisco 2025

## LE RELAZIONI DEGLI ESPERTI

#REDDITOD'IMPRESA #CONTENZIOSO# BONUSLAVORI

#IRPEF #CONCORDATOPREVENTIVOBIENNALE

#TRASFERTE #RIFORMASANZIONI #ASD #IRESPREMIALE



**Audi for business**

Scopri di più su [audi.it/business](https://www.audi.it/business)

Fare impresa, guidati dall'avanguardia.

Il Sole  
**24 ORE**

Per comprendere la realtà economica,  
scegli l'informazione più completa  
del Sole 24 Ore



**Abbonati al Sole 24 Ore.** In più hai la possibilità di aggiungere **Tutto il sito** con accesso illimitato a tutti i contenuti de [ilsole24ore.com](http://ilsole24ore.com), e fino a due **prodotti professionali a scelta** con le ultime notizie utili alla tua professione.

**Abbonati subito** [abbonamenti.ilsole24ore.com](http://abbonamenti.ilsole24ore.com)



IL CONVEGNO DEL SOLE 24 ORE-ESPERTO RISPONDE

# Telefisco, tutte le novità in chiaro

**Jean Marie Del Bo**

**A**ffrontare tutte le novità del'anno, per renderle chiare e affrontabili ai contribuenti, ai professionisti e alle aziende, che hanno cominciato a misurarsi con le scadenze e gli adempimenti del 2025.

Questo l'obiettivo che si pone Telefisco 2025. In linea con una tradizione consolidata da 33 anni (questo è il trentaquattresimo appuntamento) che dà agli operatori la possibilità di confrontarsi con le istituzioni della politica e delle categorie, di ricevere risposte da parte dell'agenzia delle Entrate, della Guardia di finanza e del Mef e di avere chiarimenti dagli esperti del Sole 24 Ore.

Basta scorrere il programma dell'evento per rendersi conto di come i temi e le novità del 2025 finiranno sotto la lente. Si va dalle novità sull'Iva a quelle legate all'Irpef e al lavoro dipendente (comprese

auto e trasferte), dagli effetti della riforma delle sanzioni e della riscossione, per arrivare alle tante novità per il lavoro autonomo e alle tante ricadute dei provvedimenti più recenti sul reddito d'impresa, per arrivare ai bilanci e alla storia infinita dei bonus edilizi.

Nelle pagine che seguono troverete gli interventi dei relatori che daranno il loro contributo al convegno, di coloro che parteciperanno ai tavoli di confronto e gli articoli degli esperti che vivificheranno gli appuntamenti di Telefisco Advanced. Sì, perché alla diretta gratuita di Telefisco Base si accompagnerà la possibilità di accedere, a pagamento (al costo di 149,99 euro) alla formula Telefisco Advanced che aprirà la strada a sei sessioni di approfondimento sugli adempimenti della parte iniziale dell'anno.

Il programma è ricco e fitto, le opportunità molte e differenziate, l'impegno del Sole, come sempre, completo. Buon lavoro a tutti.

## IL PROGRAMMA

### Sotto esame i temi del 2025

Dall'Iva all'Irpef, dal reddito di lavoro autonomo a quello d'impresa ai bilanci, dalla storia infinita dei bonus edilizi fino agli effetti della riforma delle sanzioni



# Telefisco 2025

## CAPITOLO 1

### LE RELAZIONI E LE SLIDE DELL'EVENTO

#### **IVA**

Giudici e Agenzia completano le direttive Ue

**Benedetto Santacroce**

PAG. 10-16

#### **IVA**

Più sorveglianza negli appalti «labour intensive»

**Chiara Tomassetti**

PAG. 17-23

#### **IRPEF**

Conferma definitiva dei tagli al cuneo, limiti alle detrazioni

**Michela Magnani**

PAG. 24-31

#### **SANATORIE**

Coperture ampie con il ravvedimento collegato al Cpb

**Giorgio Gavelli**

PAG. 32-39

#### **SANZIONI**

Per illeciti e reati riordino e riduzioni a doppia decorrenza

**Antonio Iorio**

PAG. 40-47

#### **ACCERTAMENTO**

«Schema d'atto» nel faccia a faccia con il Fisco

**Laura Ambrosi**

PAG. 48-54

#### **RIFORMA DELLA RISCOSSIONE**

Nuove rate al via Discarico automatico dopo cinque anni

**Luigi Lovecchio**

PAG. 55-60

#### **LAVORO AUTONOMO**

Dai decreti delegati rimborsi spese esclusi dal reddito

**Alessandra Caputo**

PAG. 61-66

#### **TERZO SETTORE**

Debutta il nuovo regime Iva, un anno per adeguare gli enti

**Gabriele Sepio**

PAG. 67-73

#### **DONAZIONI E SUCCESSIONI**

Autoliquidazione dell'imposta e nuove regole per i trust

**Angelo Busani**

PAG. 74-79

#### **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Scissione mediante scorporo, la riforma fissa le regole fiscali

**Roberto Lugano**

PAG. 80-86

#### **RIORGANIZZAZIONI: LE NOVITÀ**

Partecipazioni estere, è possibile il conferimento

**Primo Ceppellini**

PAG. 87-92

#### **REDDITO D'IMPRESA**

Le opportunità e i vincoli dell'Ires premiale

**Luca Gaiani**

PAG. 93-99

#### **BILANCIO 2024: LE NOVITÀ FISCALI E CONTABILI**

Bilanci semplificati, con i limiti più ampi si allarga la platea

**Barbara Zanardi**

PAG. 100-106

# CAPITOLO 2

## TEMI IN EVIDENZA: GLI ESPERTI A CONFRONTO

### LE MISURE SUI BONUS EDILIZI: IL PASSAGGIO AL NUOVO REGIME/1

Bonus ristrutturazioni,  
l'utilizzo determina  
l'aliquota di detrazione

**Giampiero Gugliotta**  
PAG. 108-114

### LE MISURE SUI BONUS EDILIZI: IL PASSAGGIO AL NUOVO REGIME/2

Ecobonus ridotto al 36%  
e superbonus al 65%  
solo per lavori avviati  
nel 2024

**Luca De Stefani**  
PAG. 115-120

### FISCO INTERNAZIONALE: RESIDENZA, ATTRAZIONE E CRIPTOATTIVITÀ/1

Persone fisiche, il  
lavoro agile influisce  
sulla nuova definizione  
di domicilio

**Marco Piazza**  
PAG. 121-126

### FISCO INTERNAZIONALE: RESIDENZA, ATTRAZIONE E CRIPTOATTIVITÀ/2

I nuovi criteri di  
residenza fiscale  
per impatriati, neo-  
residenti e reshoring

**Antonio Longo**  
PAG. 127-133

### LE NOVITÀ SULLA CRISI D'IMPRESA/1

Per il debitore meglio  
optare per il  
concordato preventivo  
in continuità

**Giulio Andreani**  
PAG. 134-137

### LE NOVITÀ SULLA CRISI D'IMPRESA/2

Composizione  
negoziata estesa a  
imprese insolventi solo  
se mira al risanamento

**Antonio Longo**  
PAG. 138-141

# CAPITOLO 3

## IN ANTEPRIMA:

## APPROFONDIMENTI TELEFISCO MASTER

### LA NOVITÀ

Iva su distacchi  
e prestiti di personale  
dal 1° gennaio 2025

**Anna Abagnale**  
PAG. 144-147

### ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Accesso al regime  
con Tcf certificato  
e premialità

**Maricla Pennesi**  
PAG. 148-151

### LA GESTIONE

#### DEGLI ERRORI CONTABILI

Per bilanci chiari, rilevanza  
formulata con due valutazioni

**Andrea Vasapoli**  
PAG. 152-155

### ANTIRICICLAGGIO

Dall'Ue nuovo limite  
sul contante e stretta  
sulla prevenzione

**Valerio Vallefucio**  
PAG. 156-159

### LEGGE DI BILANCIO 2025 E DECRETO IRPEF-IRES

La composizione civilistica e  
fiscale del patrimonio netto

**Emanuele Reich** e **Franco Vernassa**  
PAG. 160-163

### IRPEF

Con la conferma  
delle tre aliquote  
taglio alle detrazioni

**Luca Pegorin**  
PAG. 164-167



---

# LE RELAZIONI E LE SLIDE DELL'EVENTO



IVA

# Giudici e Agenzia completano le direttive Ue

**S**eppur ancora in attesa del decreto delegato che accolga i principi fissati dalla delega fiscale, l'anno 2025 per l'Iva si è aperto, oltre che con l'allarme giunto dalla Commissione Europea per un innalzamento del Vat Gap (rapporto tra l'Iva attesa e quella riscossa), con numerose modifiche sostanziali e procedurali contenute nei provvedimenti di fine anno.

Tali novità derivano:

- in parte dal recepimento di direttive unionali (quali la previsione di un nuovo regime di franchigia transfrontaliero ovvero la previsione di una nuova regola di territorialità per gli eventi trasmessi in streaming);
- in parte dal tentativo di evitare procedure di infrazione (quali l'abolizione della norma interna incompatibile con l'ordinamento unionale in materia di distacchi del personale);
- in parte, per introdurre alcune semplificazioni ovvero per evitare appesantimenti ai contribuenti (quali la riduzione di alcune aliquote ovvero la previsione di un'ulteriore proroga al 1 gennaio 2026 per la riforma degli




obblighi Iva connessi agli enti associativi ovvero la sanatoria prevista per l'erogazione di servizi di formazione ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.

A queste novità normative si sono affiancati anche alcuni importanti interventi interpretativi e giurisprudenziali che produrranno i propri effetti proprio nel corso di quest'anno: si pensi alla sentenza della Corte di Giustizia Ue (causa C-341/22) che ha dichiarato l'incompatibilità della norma relativa alle società di comodo (art. 30 L 724/1994) nella parte in cui determina la perdita del diritto a detrazione (o al rimborso) per non aver raggiunto uno dei parametri percentuali imposti dalla disposizione; o alla sentenza della stessa Corte di Giustizia Ue (causa C 429/23) che identifica in modo più puntuale i limiti temporali di esercizio della detrazione Iva.

Sempre sul piano interpretativo con risvolti accertativi sono da sottolineare le pronunce dell'agenzia delle Entrate in materia di fatturazione dei raggruppamenti di imprese, Ati e Ats nei con-



**Benedetto Santacroce**

## LE NOVITÀ IVA

**ALLARME EVASIONE**

- Rapporto commissione europea → vat gap - base 2022 → 89,3 miliardi €

**AGEVOLAZIONI**

- Aliquota 5%
  - Corsi di attività sportiva invernale e alpinistica
  - Cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari

**SANATORIE**

- Chirurgia estetica → attestazione medica dal 17 dicembre 2023
- Prestazioni di formazione a enti autorizzati alla somministrazione di lavoro

fronti del mandatario, in luogo della stazione appaltante (da ultimo la risposta 259/E/2024).

Entrando nel vivo di queste novità analizziamo in modo più approfondito alcuni interventi normativi.

### Distacco del personale

Per questo istituto molto importante risulta l'abrogazione, determinata dall'articolo 16 ter del DL 131/2024, a decorrere dai contratti rinnovati o costituiti dal 1° gennaio 2025 dell'art. 8 comma 35 della L 67/1988, norma che prevedeva la non rilevanza Iva del distacco nel caso in cui la distaccataria si limitasse a rimborsare alla distaccante l'esatto importo del costo del lavoratore.


La sua abrogazione impone, non solo alle imprese, ma anche agli enti non commerciali di rivedere l'attuale contrattualistica per verificare quale sia il regime Iva da applicare. In effetti, non è possibile prevedere un effetto automatico di applicazione dell'Iva su ogni contratto di distacco, in quanto bisogna verificare sul piano oggettivo l'esistenza o meno di un nesso diretto tra il distacco e l'ammontare pagato dalla di-

staccataria alla distaccante.

Questa analisi dovrà essere sviluppata alla luce dei principi fissati dalla Corte di Giustizia con la sentenza dell'11 marzo 2020 nella causa C-94/2019 (caso San Domenico Vetraria). In tale sentenza la Corte ha sottolineato che, a prescindere dal rapporto tra quanto versato e l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore distaccato (misura pari, superiore o inferiore alla retribuzione), bisognerà tener conto del condizionamento reciproco delle rispettive obbligazioni e di conseguenza della natura di corrispettivo dell'ammontare percepito dalla distaccante. In relazione, poi, agli enti non commerciali sarà necessario anche considerare il profilo soggettivo dell'operazione al fine di verificare se il distacco sia o meno realizzato nei fini istituzionali dell'ente.

Sul tema si pone anche una problematica di decorrenza della novità, in quanto la norma prevede che l'abrogazione della disposizione nazionale opera ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. La norma, inoltre, prevede che





sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2025 in conformità, alternativamente, alla citata sentenza della corte di Giustizia Ue ovvero alla disposizione nazionale ora abrogata, a meno che non siano intervenuti atti di accertamento divenuti definitivi.

Pertanto, dalla lettura combinata

delle due previsioni si giunge alla seguente conclusione che per i contratti precedenti al 1° gennaio 2025, operativi sia prima che dopo alla specifica data, sarà possibile continuare ad applicare il comportamento tenuto in passato sia esso con Iva o senza Iva a condizione, però, che si rispettino o i criteri fissati dalla sentenza della Corte ovvero i pre-



cisi limiti fissati dalla norma nazionale. Ciò non toglie che, nel caso in cui il comportamento tenuto non si allinei né all'uno né all'altro, sarà sempre possibile per l'amministrazione provvedere a rettificare il comportamento tenuto dai contribuenti.

Al di là degli ipotetici effetti accertativi, risulta che dal 2025 è necessario per le imprese e per gli enti al momento del rinnovo o della stipula del contratto considerare con attenzione le clausole e le finalità del distacco, allo scopo di verificare le condizioni di operatività Iva della specifica normativa.

### **Regime di franchigia transfrontaliera per imprese minori**


Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il nuovo regime di franchigia Iva transfrontaliera che copre anche le attività svolte in altri Stati Ue. Il Dlgs. n. 180/2024, in recepimento della Direttiva (UE) 2020/285, estende l'esonero dall'Iva ai piccoli contribuenti che compiono cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altri Stati Ue. Inoltre, il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate

n. 460166/2024 ha previsto le regole di dettaglio per dare attuazione al predetto decreto legislativo definendo le regole da seguire per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di utilizzare lo specifico meccanismo.

La novella normativa si compone sostanzialmente di due parti, tra loro speculari (anche se non del tutto):

- la disciplina del regime di franchigia applicato in Italia al "soggetto passivo persona fisica" stabilito in altro Stato Ue;
- la disciplina del regime di franchigia applicato in altri Stati Ue al «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato».

La peculiarità che salta subito all'occhio è che il nostro ordinamento consente il regime di esonero, e le connesse semplificazioni, ai contribuenti con fatturato annuo nazionale non superiore a 85mila euro, e non superiore a euro 100mila euro in tutti gli Stati membri, solo se persone fisiche. Mentre, la norma unionale fa riferimento alle piccole e medie imprese (Pmi) come qualsiasi persona considerata soggetto passivo ai fini Iva, indipendente-



mente dalla forma giuridica.

La nuova norma è particolarmente rilevante in termini di parità di trattamento, in quanto consente a un soggetto non stabilito di beneficiare del regime di franchigia in uno Stato Ue, che ha introdotto tale regime, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nel medesimo Stato di esenzione.

Il regime speciale Pmi non vale, invece, per gli operatori extraUe, anche se operano attraverso una stabile organizzazione all'interno dell'Unione.

Un'altra limitazione nell'applicazione del regime riguarda il piano oggettivo: non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti/trasportati in altro Stato Ue e ad altre operazioni escluse dallo Stato membro di esenzione.

Dunque, rispettate le condizioni di accesso, una Pmi italiana per poter operare in regime di franchigia transfrontaliero, deve darne previa comunicazione all'AdE, indicando, tra l'altro, il proprio numero di partita Iva e lo Stato membro in cui intende operare in franchigia.

L'Agenzia, come ha chiarito il prov-


vedimento citato, provvede a notificare la richiesta allo Stato di esenzione e, se non riceve riscontri negativi, deve entro 35 giorni dalla presentazione della comunicazione, assegnare al contribuente il numero identificativo individuale che, per l'Italia, è costituito dalla Partita Iva seguito o preceduto dal suffisso alfabetico «EX».

La Pmi ammessa al regime, entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre, dovrà presentare una relazione trimestrale unica in cui comunica all'AdE:

- il valore totale delle operazioni effettuate nel corso del trimestre;
- il valore totale delle operazioni effettuate nel trimestre in ciascuno altro Stato Ue, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

La comunicazione va presentata anche in assenza di operazioni ovvero per ogni eventuale variazione – come, ad esempio, nel caso di superamento delle soglie.

Particolare attenzione va prestata in riferimento al calcolo del volume d'affari, al fine del monitoraggio delle soglie. Il criterio di calcolo della soglia del



regime forfettario domestico (art. 1, commi 54 ss., Legge 190/2014) non coincide, infatti, con quello previsto per il regime di franchigia Iva transfrontaliero sotto un profilo oggettivo e temporale. Sicché, i forfettari italiani continuano a determinare la soglia secondo le regole interne (criterio per cassa ed inclusione nel volume d'affari delle operazioni esenti e non rilevanti); mentre, per determinare la soglia d'accesso al regime di franchigia Iva in altro Stato Ue, occorrerà far riferimento al criterio di calcolo del volume d'affari previsto dalla Direttiva (effettuazione dell'operazione ed esclusione dalle cessioni di beni d'investimento e delle operazioni esenti).

Un aspetto operativo da considerare è la possibilità di emettere la fattura in modalità semplificata ex art. 21-bis Dpr 633/1972, anche oltre l'importo massimo di 400 euro previsto per gli altri operatori nazionali. La semplificazione opera ovviamente laddove esiste un obbligo di emissione della fattura. Ad esempio, per i soggetti passivi (persone fisiche) stabiliti in altri Stati Ue che si avvalgono della fran-

chigia in Italia, il nostro legislatore ha previsto un esonero nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Inoltre, la fattura non risulta obbligatoria quando trattasi di transazione verso consumatore finale.

Al di là del fatto se sussista, o meno, un obbligo di fatturazione, in riferimento alle operazioni attive rese nell'ambito del regime speciale di franchigia da Iva esiste un'indetraibilità dell'imposta sul lato passivo per acquisti afferenti. In tal senso, è pure stato modificato l'art. 19 del Decreto Iva. I contribuenti, infatti, devono monitorare gli acquisti nazionali che sono afferenti alle operazioni attive realizzate in franchigia per rendere indetraibile la relativa imposta.

#### **Territorialità degli eventi trasmessi via streaming**

Dal 1° gennaio 2025 cambia la territorialità degli eventi trasmessi via streaming o resi virtualmente disponibili.

In particolare, il Dlgs 180/2024, re-

cependo la direttiva (Ue) 2022/542, ha previsto che per i suddetti eventi la tassazione Iva avvenga non più nello Stato in cui la manifestazione si svolge, ma più correttamente nello Stato del committente.

La regola è poi disciplinata in modo separato, anche se analogo nella sostanza, nel caso in cui il servizio sia erogato ad un soggetto consumatore finale (B2C) ovvero a un soggetto business (B2B).

Nel primo caso (B2C) l'art. 7 quinquies del Dpr 633/72 prevede che se i

servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili si considerano effettuate nello Stato in cui il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero.

Nel secondo caso (B2B) gli stessi servizi sono tassati direttamente nello Stato di stabilimento del committente in base alle regole ordinarie previste dall'art. 7 ter del Dpr 633/72.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IVA

# Più sorveglianza negli appalti «labour intensive»

Allo scopo di contrastare il fenomeno della somministrazione di manodopera atipica, la legge di bilancio 2025 torna a regolare gli appalti cosiddetti «labour intensive» intervenendo sulla lettera a-quinquies) dell'articolo 17, sesto comma, Dpr 633/1972, per prevedere una nuova ipotesi di reverse charge obbligatorio nel caso di prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente.

Al fine di scongiurare il diniego della autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 395 della Direttiva Iva, al pari di quanto accaduto per la previgente versione della stessa lettera a-quinquies), l'inversione contabile è circoscritta ai soli settori del trasporto e movimentazione di merci e delle prestazioni di servizi di logistica, sicuramente tra i principali interessati dai noti fatti di recente cronaca giudiziaria, e ne esclude comunque l'applicazione nei confronti di Pa e di altri committenti in regime di split payment, nonché di agenzie per il lavoro ex art. 4 decreto legislativo 276/2003.

In attesa della concessione della deroga da parte del Consiglio Ue e non oltre quel momento ove sarà effettivamente accordata, è data possibilità al prestatore e al committente di optare per il versamento diretto dell'Iva dovuta ad opera di quest'ultimo, in nome e per conto del prestatore che resta solidalmente responsabile. La circostanza che si tratti di versamento effettuato in nome e per conto induce a ritenere che il prestatore manterrà a tutti gli effetti la qualifica di debitore dell'imposta (invero la stessa disposizione prevede che questi sia tenuto comunque ad emettere valida fattura) e così la responsabilità solidale in capo al prestatore cautela l'Erario nel caso di omesso versamento da parte del committente.

A tale ultimo committente è fatto divieto di operare compensazioni «orizzontali» ex art 17 decreto legislativo 241/1997 (e plausibilmente anche «verticali» in analogia a quanto chiarito dalla risoluzione 55/2017).

È infine previsto nel caso di imposta non dovuta che il committente :

- possa azionare la misura del rimbor-



**Chiara Tomassetti**





**Telefisco 2025** **Sole 24 ORE** **24 ORE PROFESSIONALE**

## REVERSE CHARGE PER TRASPORTI E LOGISTICA

**Quali prestazioni di servizi?**

- > Diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), comma 6, articolo 17, dpr 633/27
- > Contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
- > Prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma

**Quali committenti?**  
Imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e servizi di logistica

**Esclusioni**

- > PA e altri soggetti in split payment
- > Agenzie per il lavoro

so cosiddetto anomalo ex art 30-ter Dpr 633/72 (l'estensione esplicita di tale facoltà trova la sua ragione nella formulazione letterale del richiamato articolo che potrebbe far dubitare della legittimazione attiva di soggetto diverso dal prestatore)

● e, mediante rinvio alla disposizione sanzionatoria relativa al caso di erroneo addebito dell'imposta in luogo della applicazione del reverse charge, conservi il diritto alla detrazione, salva l'irrogazione di una sanzione formale fra 250 e 10mila euro e salvi i casi di consapevole partecipazione dello stesso alla evasione o frode realizzate dal prestatore.

### Adempimenti in materia di operazioni transfrontaliere

Mantiene sempre piena attualità il tema della prova dell'uscita delle merci dal territorio nazionale, al fine di supportare la non imponibilità di cessioni all'esportazione e cessioni intra-UE.

L'Agenzia delle Dogane ha portato a conclusione il processo di reingegnerizzazione di «Aida» per l'export, nell'ottica della definizione in modalità paperless dei processi doganali e del collo-

quio digitalizzato con gli operatori. Con l'avvio del progetto unionale Aes dal 1° dicembre 2024 il "tracciato" ET è stato dismesso per aderire al modello Eucdm (Eu Customs Data Mode).

Facciamo un passo indietro. Agli effetti dell'Iva, generalmente e salvi i casi di valide prove alternative dell'uscita dei beni, l'evidenza documentale a supporto della non imponibilità è costituita dal Dae che contiene l'indicazione del codice Mrn, tramite il quale l'operatore interroga il sistema informatico per assicurarsi che le merci siano effettivamente uscite dall'Unione Europea (verifica chiusura Mrn). Oggi la novità più importante consiste nell'immediatezza con cui le prove dell'uscita dei beni dall'Ue possono essere raccolte: l'operatore in autonomia può scaricare il Dae in formato pdf, tramite il servizio «Gestione Documenti – Dichiarazioni Doganali», e recuperare il «Messaggio Ivisto (IE599)» che contiene l'esito dell'operazione di esportazione (visto uscire elettronico), mediante il servizio «ExportService» con la modalità «richiestaIvisto».

Sul versante degli scambi intraUe, è

**Telefisco2025** **24 ORE** **24 ORE** PROFESSIONALE

## OPZIONE PER VERSAMENTO IVA DAL COMMITTENTE

Efficacia reverse charge subordinata a autorizzazione Consiglio UE di misura di deroga ex art.395 Direttiva 2006/112/CE.

Nelle more **opzione prestatore e committente**

- Versamento Iva da parte del committente **in nome e per conto del prestatore**
- Senza possibilità di compensazione
- Entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura (che resta obbligatoria)
- Prestatore resta **solidalmente responsabile dell'imposta**
- Se imposta non dovuta committente può azionare l'articolo 30-ter, Dpr 633/72 dimostrando il versamento
- Sanzionabile ex articolo 6, comma 9-bis.1, Dlgs 471/97, con solidarietà del prestatore per la sanzione


**Telefisco2025** **24 ORE** **24 ORE** PROFESSIONALE

## PROVA PER NON IMPONIBILITÀ CESSIONI EXPORT

**PROVA USCITA MERCI DALLA UE** → DAE + verifica chiusura MRN (con specifica interrogazione al sistema informatico)

**Dal 1.12.2024, i messaggi "ET" per export sono stati dismessi e sostituiti:**

- DAE scaricato in pdf direttamente dall'esportatore tramite applicazione "Gestione Documenti"
- messaggio IVISTO (XML), **con l'esito dell'operazione di esportazione**, scaricato tramite il servizio "ExportService" e la funzione "richiestalvisto"



stata estesa al cedente nazionale la sanzione pari al 50% dell'imposta, già prevista per le esportazioni cosiddette indirette, qualora il bene trasportato a cura del cessionario o di terzi per suo conto non pervenga nello SM Ue di destinazione entro 90 giorni dalla consegna e non si provveda al versamento dell'Iva, previa regolarizzazione della

fattura, nei successivi 30 giorni (cfr. modifica all'art. 7 decreto legislativo 471/97 ad opera del Decreto "Sanzioni", con decorrenza dal 1.09.2024 e risposta ad interpello n. 236/2024). Manca tanto nella normativa unionale (art. 138 Direttiva Iva) quanto in quella di recepimento (art. 41 Dl 331/1993) un termine perentorio entro cui il bene



## PROVA PER NON IMPONIBILITA' CESSIONI INTRA UE

Articolo 7, comma 1 secondo periodo, Dlgs 471/1997 (modificato dal Decreto "sanzioni")

- Violazioni commesse dal **1° settembre 2024** (cfr risposta n. 236/2024)
- Sanzione pari al 50% dell'Iva dovuta
- Bene trasportato in altro Stato membro UE dal cessionario o da terzi per suo conto e non pervenuto in detto Stato **entro 90 giorni dalla consegna**
- Non si applica se **nei successivi 30 giorni** è versata l'Iva, previa regolarizzazione della fattura

Modalità di acquisizione della prova: **dal 1° gennaio 2020** il Regolamento 1912/2018/UE (pacchetto Quick Fixes) tipizza, con effetto di presunzione relativa, le evidenze documentali sufficienti, distinguendo i casi di trasporto a cura del cedente e del cessionario (**cessioni EXW e simili** che comportano le maggiori difficoltà pratiche nella raccolta della prova)

debba essere trasportato all'estero, violato il quale l'operazione possa essere riqualficata nella sostanza come cessione imponibile: l'attenzione va quindi posta alle difficoltà pratiche di reperimento della prova e ai conseguenti, spesso inevitabili ma incolpevoli, ritardi che il venditore sperimenta soprattutto nei casi di cessioni Exw o con analoghe condizioni di resa.

A tale esigenza, emersa in molteplici Paesi Ue, ha voluto supplire il corredo documentale elencato dall'art. 45-bis del Reg. 282/2011/UE (introdotta nel contesto delle misure «Quick Fixes»): grazie all'efficacia diretta dei regolamenti nelle giurisdizioni domestiche, tale previsione uniforme a livello sovranazionale le tipologie di prove o "pacchetti" di prove ritenuti idonei a fondare una presunzione - relativa - di avvenuta movimentazione dei beni verso una destinazione comunitaria esterna al territorio dello Stato. La prassi nazionale è allineata (si vedano la circolare 12/E/2020, la risposta a interpello n. 100/2019 e le precedenti risoluzioni in questa richiamate).

### Obblighi di garanzia per la prevenzione delle frodi

Con l'emanazione dei decreti 4 e 9 dicembre 2024 del ministero dell'Economia trova attuazione, sia pure non ancora completa atteso il rinvio a provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per gli aspetti operativi (da emanare entro 120 giorni), l'intervento avviato dall'art. 4 del Decreto "Accertamento" che, tramite le modifiche recate agli artt. 17 e 35 del Dpr 633/72, ha introdotto misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti.

L'ambito è innanzitutto quello degli scambi intraunionali: come tristemente noto, infatti, sin dalla istituzione del mercato unico nel 1993 con l'abolizione dei controlli alle frontiere tali operazioni sono state oggetto di schemi artificiosi che hanno concorso al significativo aumento del Vat Gap (si pensi alle varianti del *missing trader* o delle frodi carosello).

Il primo dei due decreti disciplina i criteri e le modalità di rilascio da parte dei soggetti non residenti nell'Unione, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e nominano un rappre-



**Telefisco 2025** Elaborazione **24 ORE** **CONSIGLIO PROFESSIONALE**

## OBBLIGHI DI GARANZIA

**Dm 4 dicembre 2024**  
**inclusione/permanenza nel VIES**

- Non residenti in UE o SEE
- Inizio attività o anche se già iscritti al VIES
- Cauzione (titoli di stato/garantiti dallo stato) o fideiussione o polizza fideiussoria
- Valore massimale minimo 50k e durata di 36 mesi (non soggetta a obbligo di rinnovo)
- Se non prestata, esclusione d'ufficio dalla banca dati VIES

**Dm 9 dicembre 2024**  
**Assunzione ruolo rappresentante Iva**

- Attestazione possesso requisiti soggettivi
- Anche se già nominato
- Durata di 48 mesi (non soggetta a obbligo di rinnovo)
- Se omessa, cessazione d'ufficio partita Iva rappresentati

Valore massimale minimo (Euro)	Numero di soggetti rappresentati
Iva	1
30.000	2-9
100.000	10-50
300.000	51-100
1.000.000	101-1000
2.000.000	> 1000

sentante Iva, di idonea garanzia la quale costituisce condizione necessaria per l'inclusione nella banca dati Vies (e dunque per l'applicazione della non imponibilità Iva: cfr. art. 41, comma 2-ter, DL 331/1993, introdotto in attuazione del pacchetto «Quick Fixes»). L'obbligo va assolto anche dai soggetti che alla data di pubblicazione del decreto direttoriale siano già registrati agli effetti dell'Iva e inclusi nel Vies. La garanzia deve essere prestata per un importo massimale minimo di 50mila euro e per tre anni. La mancata presentazione legittima l'esclusione d'ufficio della partita Iva dalla banca dati Vies.

Si stabilisce infine che l'agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza compiano congiuntamente analisi mirate per monitorare i rappresentanti a rischio di inadempimento degli obblighi di verifica. Ancora nell'ottica di contrasto alle frodi in ambito unionale, grava infatti in capo al rappresentante fiscale che trasmette all'agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio o variazione attività, in cui risulti l'esercizio dell'opzione per l'inclusione del numero di partita Iva nella banca dati Vies, l'obbligho

specifico di controllare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso.

Il secondo decreto ministeriale disciplina le modalità di attestazione dei requisiti soggettivi richiesti, per operare quale rappresentante Iva, in capo alla persona fisica o al rappresentante legale se persona giuridica (mancanza di condanne e procedimenti penali pendenti nella fase di giudizio per reati finanziari; assenza di violazioni gravi e ripetute di natura contributiva e tributaria; assenza delle condizioni previste dall'art.15 della Legge 55/1990) e di prestazione della garanzia necessaria ai fini della assunzione del medesimo ruolo, inclusi i soggetti che alla data di pubblicazione del provvedimento direttoriale risultino già rappresentanti fiscali.

La garanzia deve essere prestata per un importo massimale minimo che varia in ragione del numero dei rappresentati e per quattro anni. In caso di omissione, l'agenzia delle Entrate avvia la pratica di cessazione d'ufficio della partita Iva dei rappresentati.



## DICHIARAZIONE ANNUALE IVA – NOVITA'

> **campo 2 rigo VW26** : eccedenze di credito ritrasferite dalle società del gruppo non più società di comodo.

- a. Art. 30 legge 724/1994 (mod Dlgs 192/2024): dimezzate le percentuali previste dal c.1 per cui scatta presunzione, tornano operativi molti contribuenti prima qualificati di comodo, già dal 2024 se periodo di imposta coincide con anno solare
- b. **Ai fini IVA** divieto di rimborso/compensazione orizzontale/cessione a terzi; obbligo ritrasferimento alla controllata nella liquidazione IVA di gruppo (cfr. Ris. n. 26/E e 180/E del 2008); estinzione diritto a detrazione se per 3 periodi di imposta consecutivi non effettuate operazioni rilevanti IVA per importi non inferiori a quelli determinati dai parametri del c. 1.

> **Quadro VM** : «Versamenti auto F24 elementi identificativi» per includere RSM/Città Vaticano

> **Quadro VO** : opzioni per Odv e Asp in regime forfetario e giovani agricoltori in regime agevolato

### Dichiarazione Iva

Tra le poche modifiche sostanziali al modello di dichiarazione Iva annuale, è notevole quella del rigo VW26, il cui nuovo campo 2 indica l'ammontare complessivo delle eccedenze di credito ritrasferite dalle società del gruppo non più rientranti nella disciplina delle società di comodo.

Tale novità si collega alle modifiche introdotte all'articolo 30, Legge 724/1994, Dlgs 192/2024 di revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires): dimezzate le percentuali previste dal comma 1 di detto articolo, in presenza delle quali scatta una presunzione di non operatività del contribuente, torna infatti attratto alla categoria delle società ed enti operativi un numero cospicuo di soggetti prima esclusi. Se il periodo di imposta coincide con l'anno solare, tale effetto si determina già dal 2024 (articolo 20, comma 1, Dlgs 192/2024).

Ai fini Iva, la presunzione comporta il divieto di chiedere a rimborso l'eccedenza di credito annuale, di compensazione orizzontale e di cessione a terzi; se trasferita da società aderenti alla procedura della liquidazione Iva di gruppo, la

stessa eccedenza non può essere utilizzata per compensare i debiti trasferiti dalle altre società partecipanti e va ritrasferita alle società controllate non operative (Risoluzioni 26/E e 180/E del 2008, che invocano l'“equivalenza” tra richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva e suo trasferimento alle altre società del gruppo).

Il diritto a detrazione è definitivamente perso (senza possibilità di riportare a nuovo il credito) qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativi non effettuino operazioni rilevanti Iva per un importo non inferiore a quello determinato dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 30, comma 1.

Nella dichiarazione IVA/2025 è, quindi, possibile gestire la posizione di società controllate aderenti alla liquidazione Iva di gruppo che, per effetto della novellata norma, non risultino più colpite dalla disciplina delle società di comodo, potendo le eccedenze di credito dalle stesse finora “congelate” essere ritrasferite alla controllante (mediante, appunto, compilazione del rigo VW26 campo 2).

Le altre modifiche al modello Iva/2025 consistono della ridenominazione del Quadro VM in «Versamenti auto F24 elementi identificativi», per effetto dell'obbligo di utilizzo del modello F24 Elide esteso dal 2024 anche alle immatricolazioni e successive vulture di veicoli provenienti da San Marino e dallo Stato della Città di

Vaticano, e nell'inclusione nel Quadro VO di appositi righi per l'opzione per il regime forfetario da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e per quello agevolato, ex articolo 4, Legge 36/2024, da parte delle imprese giovanili agricole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## IRPEF

# Conferma definitiva dei tagli al cuneo, limiti alle detrazioni

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) interviene ancora sull'Irpef e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente, per stabilizzare e ampliare interventi a sostegno delle famiglie più bisognose, per modificare le detrazioni, per rivedere le regole su veicoli aziendali e trasferte.

## Stabilizzazione di norme esistenti

Per "stabilizzare" gli interventi temporaneamente in vigore nel 2024, si modifica l'articolo 11 del Tuir confermando l'Irpef a 3 aliquote e gli scaglioni:

- ❶ 23% per redditi fino a 28.000 euro;
- ❷ 35% per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- ❸ 43% per redditi che superano 50.000 euro.

Viene aumentata a 1.955 euro la detrazione riconosciuta ex art. 13 Tuir ai percettori di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Inoltre, viene aggiornata la normativa del meccanismo correttivo per il riconoscimento del «Tir».

## Riduzione del cuneo fiscale

Gli sgravi contributivi vengono sostituiti

con interventi assistenziali e sull'Irpef. L'intervento sul cuneo fiscale introduce infatti per i percettori di redditi di lavoro dipendente (sono esclusi i titolari di pensione e i percettori di redditi assimilati):

- Un bonus esente da imposte e contributi, se il reddito complessivo non è superiore a 20mila euro;
- una detrazione "fissa" di 1.000 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 20.001 e 32mila euro;
- una detrazione che si riduce al crescere del reddito, se il reddito complessivo è compreso tra 32.001 e 40mila euro.

Più in dettaglio, l'importo del bonus esente si determina applicando sul reddito di lavoro dipendente le percentuali:

- del 7,1% se il reddito non supera 8.500 euro;
- del 5,3% se supera 8.500 euro ma non 15mila euro;
- del 4,8% se supera 15mila euro, ma non 20mila euro.

Per stabilire la percentuale da applicare, occorre individuare in quale dei tre scaglioni è ricompreso il reddito di lavoro dipendente prodotto nell'intero anno. Il bonus che verrà riconosciuto è variabile e cresce al crescere del reddito. Infatti, poiché il "bo-



**Michela Magnani**



## NOVITÀ IRPEF/RIDUZIONE CUNEO FISCALE

### Erogazione di un «bonus» esente ai dipendenti con un reddito complessivo\* fino a 20.000 €

L'importo del «bonus» deriva dall'applicazione di percentuali decrescenti al crescere del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno:

- Reddito da lavoro\* fino a 8.500 €, la percentuale è del 7,1% - **Sussidio massimo : 603,5 €**
- 8.500 € < Reddito da lavoro\* ≤ 15.000 € la percentuale è del 5,3%; - **Sussidio massimo: 795 €**
- 15.000 € < Reddito da lavoro\* ≤ 20.000 € la percentuale è del 4,8% - **Sussidio massimo: 960 €**

Il «bonus» viene anticipato in via automatica dai datori di lavoro – con recupero in fase compensazione - con verifica dell'effettiva spettanza in sede di conguaglio. Quanto erogato e non dovuto viene eventualmente restituito a rate.

\*Calcolato considerando anche i redditi percepiti che sono esenti da imposta in applicazione di norme speciali (es. : la quota non tassata dei ricercatori che erano residenti all'estero, quella dei c.d. lavoratori "impatriati", ma al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.)

nus" e l'ulteriore detrazione per i redditi complessivi compresi tra 20mila e 40mila euro rappresentano il principale intervento di riduzione del cuneo fiscale, la struttura dello stesso deve considerare anche l'eventuale incapienza per l'applicazione delle detrazioni ovvero, per i redditi più elevati, il pagamento di maggiori imposte. Evidentemente, il giudizio sull'effettiva validità del provvedimento potrà essere dato solo dopo alcuni mesi di applicazione.

Il «bonus» viene anticipato automaticamente dai datori di lavoro all'atto dell'erogazione delle retribuzioni (che lo recupereranno in compensazione ex D.lgs n. 241/1997), con verifica dell'effettiva spettanza in sede di conguaglio.

Nei confronti invece dei titolari di reddito di lavoro dipendente il cui reddito complessivo sia superiore a 20mila euro, ma inferiore a 40mila, viene riconosciuta una detrazione aggiuntiva rispetto a quelle dell'articolo 13 del Tuir rapportata al periodo di lavoro nell'anno e decrescente al crescere del reddito.

In particolare:

❶ se il reddito complessivo è superiore a 20mila euro ma non a 32mila, la detrazione è fissa e pari a € 1.000;

❷ se il reddito complessivo è superiore a 32mila, ma non a 40mila euro la detrazione decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi per i soggetti con reddito pari a 40mila. Infatti, in questo caso la detrazione è pari al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40mila, diminuito del reddito complessivo, e 8mila.

Anche la nuova detrazione deve essere riconosciuta in via «automatica» dal datore. Se in sede di conguaglio risulta che il «bonus» e/o «la nuova detrazione» già riconosciute non spettano, il datore recupererà il relativo importo. Nel caso in cui l'importo erroneamente riconosciuto superi i 60 euro, il recupero è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Si ritiene quindi che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'importo non spettante vada trattenuto in unica soluzione con le altre imposte eventualmente dovute.

Infine, ai fini del calcolo sia del reddito complessivo sia del reddito di lavoro dipendente si considerano anche i redditi percepiti che sono esenti da imposta in applicazione di norme speciali: quindi la quota non tassata dei ricercatori residenti al-

## NOVITÀ IRPEF/RIDUZIONE CUNEO FISCALE

**Riconoscimento di un'ulteriore detrazione ai lavoratori dipendenti il cui reddito complessivo\* è maggiore di 20.000 € e minore o uguale a 40.000 €**

- 20.000 € < Reddito Complessivo ≤ 32.000 € **detrazione fissa di 1.000 €**
- 32.000 € < Reddito Complessivo ≤ 40.000 € la detrazione è data dal seguente calcolo:

$$1000 \text{ €} \times (40.000 \text{ €} - \text{Reddito Complessivo}) / 8.000 \text{ €}$$

La detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, viene riconosciuta in via automatica dai datori di lavoro con verifica dell'effettiva spettanza in sede di conguaglio. Quanto erogato e non dovuto viene eventualmente restituito a rate.

\*Calcolato considerando anche i redditi percepiti che sono esenti da imposta in applicazione di norme speciali (ad es: la quota non tassata dei ricercatori che erano residenti all'estero, quella dei c.d. lavoratori "impatriati", ma al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze)

## NOVITÀ IRPEF/RIORDINO DELLE DETRAZIONI PER ONERI

**Riconoscimento di minori detrazioni se il Reddito Complessivo è maggiore di 75.000 €**

Sulla maggior parte degli oneri che danno diritto ad una detrazione la stessa è riconosciuta applicando a tutti gli oneri considerati complessivamente un formula che considera: A) un "importo base" che tiene conto del Reddito Complessivo del contribuente B) un "coefficiente" che tiene conto del numero dei figli a carico ai sensi dell'articolo 12 del TUIR.

### Importo base

- 14.000 €, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 €, ma non supera 100.000 €
- 8.000 €, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 €

### Coefficiente

- 0,50, nucleo familiare senza figli a carico;
- 0,70, nucleo familiare con un figlio a carico;
- 0,85, nucleo familiare con due figli a carico;
- 1, nucleo familiare con due o più figli a carico o almeno un figlio a carico con disabilità ex articolo 3, legge 104/1992

l'estero, quella dei lavoratori "impatriati". Si suppone che debbano essere considerati anche i redditi assoggettati al regime forfettario, i redditi delle locazioni immobiliari assoggettati a cedolare secca, le mance pagate dai clienti ai lavoratori impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Non devono invece essere considerati nel

reddito complessivo il reddito relativo all'abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

### Detrazioni per oneri e familiari a carico

**Le nuove norme sulle detrazioni d'imposta.** Con l'introduzione nel Tuir del nuovo articolo 16-ter, «Riordino delle detrazio-



## NOVITÀ IRPEF/RIORDINO DELLE DETRAZIONI PER ONERI

### Oneri esclusi dalla nuova norma

- Spese sanitarie/somme investite nelle start up innovative/somme investite nelle PMI innovative
- Interessi passivi su prestiti e mutui (agrari, per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale) contratti fino al 31 dicembre 2024
- Premi di assicurazione contro il rischio di infortuni, morte, invalidità permanente, non autosufficienza/ eventi calamitosi per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024
- Rate delle spese per ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici/altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024

### Computo degli oneri e delle spese complessive detraibili

Gli oneri per i quali la detrazione è ripartita in più annualità (es. spese ex articolo 16-bis) partecipano al computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili sulla base delle rate di spesa riferite a ciascun anno

ni», i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75mila euro avranno una limitazione dell'ammontare della detrazione riconosciuta per oneri e spese contenuti nel Tuir ovvero in altre disposizioni normative che prevedono una detrazione dall'imposta lorda.

Dal 2025 quindi, tali soggetti avranno un limite massimo di spese detraibili, considerate nel loro complesso, relativamente alle quali sarà riconosciuta la detrazione parametrata al reddito percepito e al numero dei figli fiscalmente a carico. La norma non prevede l'eliminazione di oneri detraibili, che, quindi, continueranno a essere riconosciuti nel rispetto degli specifici limiti previsti per ognuno di essi: solo per i contribuenti con un reddito complessivo - al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze - superiore a 75mila euro viene ridotto l'importo dell'ammontare detraibile. Quindi, a eccezione delle esclusioni specificatamente previste (vedi infra), la detrazione per gli oneri sostenuti nel 2025, è subordinata non solo al rispetto del limite proprio di ciascuna spesa, ma anche ai limiti contenuti nel nuovo articolo 16-ter. Inoltre, per la maggior parte degli oneri contenuti nell'articolo 15

del Tuir la nuova limitazione si aggiunge a quella già prevista per i possessori di redditi superiori a 120mila euro che, come noto, si azzera al superamento di 240mila di reddito. Non è stata invece confermata la riduzione della detrazione di 260 euro prevista per il 2024 per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50mila euro.

Dal 2025 i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75mila euro per la maggior parte degli oneri e delle spese sostenute potranno usufruire della detrazione riconosciuta applicando un algoritmo che prevede un «importo base», che considera il reddito complessivo del contribuente e un «coefficiente» che considera, invece, il numero dei figli a carico ai sensi dell'articolo 12 del Tuir.

L'«**importo base**» è pari a:

- 14mila euro se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75mila ma non a 100mila euro;
- 8mila euro se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100mila;

Il «**coefficiente**» da applicare all'importo base è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente 1

## WELFARE: PROROGA DI 3 ANNI DELLE AGEVOLAZIONI

### Per il triennio 2025 – 2027

- I compensi in natura e i rimborsi delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, dell'affitto o degli interessi sul mutuo dell'abitazione principale sono esenti da imposizione (e da contributi) fino a **1.000 €** (innalzato a **2.000 €** con figli a carico) in deroga al valore ordinario di 258,23 € previsto dall'articolo 51, comma 3 del TUIR
- Fino all'importo di **3.000 €** il PDR erogato a titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore a 80.000 € sono «detassati» al **5%** anziché al 10%
- La «detassazione» è applicabile solo se il premio consegue da un accordo aziendale di secondo livello o territoriale che abbia individuato dei parametri di produttività, redditività, qualità efficienza e innovazione che, rispetto ad un periodo «congruo» definito dall'accordo stesso, siano incrementali
- Se previsto nell'accordo, è possibile scegliere di percepire il premio in servizi di welfare non tassati

figlio fiscalmente a carico;

- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli fiscalmente a carico o almeno 1 figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992.

Poiché gli oneri con detrazione hanno un diverso «valore sociale», sono escluse dalla nuova limitazione: a) le spese sanitarie; b) le somme investite nelle start up innovative, detraibili; c) le somme investite nelle Pmi innovative, detraibili.

Inoltre, per tutelare la buona fede dei contribuenti relativamente a oneri che sono già stati sostenuti fino al 31 dicembre 2024 la cui detrazione è ripartita in più annualità ovvero gli oneri detraibili che conseguono da contratti sottoscritti fino alla stessa data, sono escluse dal computo anche:

- ❶ le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative;
- ❷ gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari, di mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, non-

ché di mutui ipotecari contratti per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale;

- ❸ i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;
- ❹ i premi per assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi relativi a unità immobiliari ad uso abitativo.

Gli oneri e le spese per i quali la detrazione è ripartita in più annualità partecipano al computo del valore massimo detraibile considerando la rata di spesa riferita a ciascun anno.

**Le nuove norme sulle detrazioni per figli e familiari a carico.** Le detrazioni per carichi familiari dal 2025 saranno riconosciute:

- per figli a carico, dal compimento del 21esimo anno di età e solo fino ai 30 anni (salvo che per i figli con disabilità accertata ai sensi della legge 104/92);
- per gli «altri familiari a carico» solo relativamente agli ascendenti conviventi (e quindi i genitori e i nonni) a carico del contribuente.

Inoltre, i contribuenti residenti ma che non hanno la cittadinanza italiana/di uno Stato Ue/di uno Stato aderente all'Accordo



## NOVITÀ PER FRINGE BENEFIT AUTO E RIMBORSI SPESE TRASFERTE

### Nuovo valore convenzionale degli autoveicoli uso promiscuo dal 1° gennaio 2025

Valore del Fringe Benefit degli autoveicoli «di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025»:

- 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 KM sulla base delle tariffe Aci
- 20% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 KM sulla base delle tariffe Aci **per i veicoli elettrici ibridi plug-in**
- 10% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 KM sulla base delle tariffe Aci **per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica**

In mancanza di una regolamentazione specifica, le auto immatricolate e assegnate prima del gennaio 2025 sono tassate sul valore normale ex articolo 9 del Tuir

### Penalizzati i rimborsi spese di trasferta se pagati in contanti

I rimborsi di spese per vitto/alloggio/viaggio/trasporto che sono state sostenute «in contanti» e non con strumenti di pagamento «tracciabili» costituiscono redditi imponibili per i dipendenti e tale rimborso costituisce un costo non deducibile dal reddito del datore di lavoro

sullo Spazio economico europeo potranno fruire delle detrazioni per familiari a carico solo se questi ultimi sono residenti in Italia.

### Conferma della detassazione e del welfare esteso ai benefit

Per permettere una migliore programmazione temporale delle iniziative di welfare, i commi 385 e 390 della legge “bloccano” dal 2025 al 2027, sia la tassazione del 5% (in luogo del 10%) sui premi di risultato di ammontare variabile conseguenti ad incrementi di produttività, derivanti dalla contrattazione di secondo livello (che sempre più spesso vengono convertiti in welfare), sia l'importo dei fringe benefit esenti. Quindi, fino al 2027, in deroga all'articolo 51, comma 3, del Tuir la soglia di esenzione dei fringe benefit esenti è di 1.000 euro (2 mila per i dipendenti con figli a carico) anziché € 258,23. Inoltre, per questo triennio sono considerati fringe benefit anche «le somme erogate o rimborsate .....per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale».

Infine, è riconducibile tra gli interventi di welfare anche l'agevolazione in base alla quale fino a 5 mila euro sono soggette solo a contributi e non a imposte le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati ai nuovi assunti a tempo indeterminato nel 2025 la cui precedente residenza dista 100 km dal Comune sede di lavoro e il cui reddito di lavoro, nell'anno antecedente l'assunzione, non superava 35 mila euro.

### Norme per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente

**Auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti.** Per spingere i datori a rinnovare il parco delle auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti con veicoli a trazione esclusivamente elettrica o elettrici ibridi plug-in, la legge di bilancio, seguendo la strada già tracciata dalla legge di bilancio del 2020, interviene sul regime fiscale “di favore” previsto dall'articolo 51, comma 4, lett. a) del Tuir e, in mancanza di previsioni specifiche, penalizza anche le auto con motore endotermico già in uso promiscuo ai dipendenti.

La nuova norma prevede che per gli au-



toveicoli «di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base ....(delle tariffe Aci, Ndr). La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in».

Poiché la norma fornisce la quantificazione “convenzionale” del fringe benefit auto dato in uso promiscuo ai dipendenti solo riferendosi ad autoveicoli di nuova immatricolazione (successiva al 1° gennaio 2025) concessi in uso promiscuo a decorrere dal 1 gennaio 2025 (vale a dire assegnati al dipendente dopo tale data), per le auto immatricolate fino al 31 dicembre 2024 e assegnate prima o dopo tale data, in mancanza di disposizioni specifiche, il valore del fringe benefit dovrebbe essere effettuato sulla base dei principi generali e cioè sul «valore normale» art. 9 del Tuir. Infatti, la legge 207/2024 non contiene la clausola di salvaguardia (presente invece nella legge di bilancio 2020) che permetterebbe l'applicazione del precedente valore convenzionale per le auto immatricolate e assegnate prima della nuova norma.

Per queste situazioni, rifacendoci alle precisazioni dell'Agenzia (Ris. 46/E del 14 agosto 2020, risposta a Telefisco 2021) il fringe benefit è costituito dal canone di leasing o di noleggio pagato dal datore al netto dell'indennità chilometrica determinata in base alle tariffe Aci moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell'interesse del datore, sia per spostamenti all'interno del Comune sede di lavoro sia all'esterno.

Si auspica l'emanazione di una norma che permetta un'entrata in vigore meno dolorosa delle nuove disposizioni. In particolare, è necessario escludere dall'applicazione dei nuovi valori sia i veicoli concessi in uso promiscuo con assegnazioni e immatricolazioni anteriori al 31 dicembre 2024 sia i veicoli che conseguono da contratti intervenuti con i dipendenti entro la

stessa data, con immatricolazione e consegna nel 2025. Senza questa correzione, si ritiene che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore del “fringe benefit auto” dato in uso promiscuo sia il seguente:

- per tutti i veicoli indipendentemente dalla loro alimentazione, immatricolati e assegnati ai dipendenti **prima del 1° gennaio 2025**: valore normale ai sensi dell'articolo 9 Tuir da cui deve essere scorporato il valore riferibile all'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro secondo le precisazioni contenute negli orientamenti ministeriali già indicati;

- veicoli con alimentazione “diversa” da quella a batteria a trazione esclusivamente elettrica o elettrica ibrida plug-in immatricolati e assegnati **dopo il 1° gennaio 2025**: 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio delle tariffe Aci al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente;

- veicoli immatricolati e assegnati ai dipendenti dopo il 1° gennaio 2025:

- se a trazione esclusivamente elettrica: sulla base del 10% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio delle tariffe Aci al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente;

- se elettrici ibridi plug-in: sulla base del 20% del valore sopra indicato.

Ciò che farebbe ritenere plausibile un intervento legislativo finalizzato a non penalizzare fiscalmente le assegnazioni di autoveicoli diverse da quelle elettriche o elettriche plug-in precedenti al 1° gennaio 2025 è anche il fatto che il provvedimento relativo ai valori del fringe benefit auto per il 2025 prevede ancora le colonne con percentuali che si riferiscono alle emissioni di grammi di CO<sub>2</sub> per chilometro (g/km di CO<sub>2</sub>), e quindi del 25%, 30%, 50%, 60 per cento.

**Tassata e indeducibile la spesa di trasferta pagata in contanti.** Per stimolare i dipendenti (e indirettamente i datori) a pagare le spese sostenute in occasione delle trasferte solo

con strumenti tracciabili, il comma 81 modificagli articoli 51, 54 e 95 del Tuir introducendo un contrasto di interessi tra i fornitori e i dipendenti nella loro veste di acquirenti.

La modifica interviene sul regime fiscale delle trasferte prevedendo ora che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (compresi gli autoservizi pubblici non di linea destinato al trasporto di persone ad esempio taxi e servizi Ncc) non concorrono a formare il reddito dei dipendenti solo se il pagamento delle spese è stato effettuato con “strumenti tracciabili” vale a dire con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”

Vengono modificati anche i criteri di deducibilità di tali spese in capo al datore di lavoro (imprenditore o lavoratore autonomo) prevedendo che il rimborso di una spesa di trasferta sostenuta in contanti costituisca un costo in deducibile anche se tale rimborso ha concorso a formare reddito per il percettore. Ciò in netto in contrasto con i criteri generali che sottendono il rapporto fiscale tra i datori di lavoro e i dipendenti.

Si auspica una dilazione dell’entrata in vigore della nuova norma che permetta di

organizzare un nuovo sistema di “gestione delle trasferte” ed istruire i dipendenti sul nuovo regime fiscale dei rimborsi. In proposito, si ritiene che i nuovi “Regolamenti delle trasferte” non ammetteranno più il rimborso di spese sostenute in trasferta che non siano state pagate dal dipendente con carte di credito o altri sistemi “tracciabili” possibilmente “aziendali. In proposito, nell’ipotesi in cui il “mezzo tracciabile” utilizzato sia di proprietà del dipendente, dovrà essere chiarito quali documenti dovranno essere inseriti nel “pie di lista” al fine di dimostrare la conformità del proprio comportamento alla nuova norma.

Evidentemente, nell’ipotesi in cui si riconosca ancora il rimborso di una spesa di trasferta il cui pagamento è avvenuto in contanti – situazione molto probabile per coloro che effettuano trasferte in paesi economicamente poco sviluppati dove chi presta il servizio o cede il bene non è a conoscenza dell’esistenza dei c.d. “sistemi tracciabili” e dove anche il documento di spesa, di solito, non è rappresentato da una fattura (cfr. circolare 16 giugno 1984 n. 20/9/613) – questo rimborso sarà soggetto a imposte e contributi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## SANATORIE

# Coperture ampie con il ravvedimento collegato al Cpb

Per effetto dell'articolo 2-quater del decreto legge 113/2024 (introdotto in sede di conversione e poi più volte modificato), l'appel del concordato preventivo biennale (Cpb) di cui al decreto legislativo 13/2024 è stato accresciuto permettendo – con l'esclusione dei soggetti in regime forfettario – l'adesione a una sanatoria (definita dal legislatore, in verità piuttosto impropriamente, come «ravvedimento») relativamente agli anni d'imposta dal 2018 al 2022 (*slide 1*).

L'intera operazione non ha portato ai risultati sperati, ma ha sicuramente inciso sul numero delle adesioni: degli oltre 584mila aderenti al Cpb (di cui oltre 460.000 soggetti Isa), circa 47.600 (oltre il 10%) hanno già versato il conto della sanatoria sugli anni pregressi, la quale, è bene ricordarlo, ha come scadenza finale quella del 31 marzo 2025, per cui il numero dei contribuenti aderenti alla sanatoria potrebbe ancora crescere, ma solo nell'ambito di chi ha aderito validamente al Cpb e non ne decade.

## Soggetti e requisiti della sanatoria

In linea di principio, il comma 1 dell'arti-

colo 2-quater in commento (di seguito indicato come «la norma istitutiva») consente l'adesione al «ravvedimento» ai contribuenti che presentano entrambi questi requisiti:

- hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa);
- hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al Cpb.

Su entrambe queste condizioni vanno effettuate delle precisazioni.

In merito al secondo requisito, è noto che l'adesione Cpb ha avuto una seconda opportunità (condizionata) grazie all'articolo 7-bis del Dl 155/2024, con termine fissato al 12 dicembre scorso; in virtù del comma 2 di tale disposizione, ai fini della sanatoria l'adesione entro tale termine va considerata come se fosse stata effettuata entro il 31 ottobre. Dovrebbero non poter aderire al ravvedimento sugli anni pregressi le società che (legittimamente) formalizzano l'adesione al Cpb dopo la scadenza perché – avendo un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare – presentano la dichiarazione dei redditi (e dell'Irap) successivamente al 31 ottobre 2024.



**Giorgio Gavelli**

**Telefisco 2025** **24 ORE** **24 ORE PROFESSIONALE**

## IL «RAVVEDIMENTO» PER I SOGGETTI CHE HANNO ADERITO AL CPB

I soggetti che hanno applicato gli ISA nei periodi d'imposta dal 2018 al 2022 e aderito al concordato entro il 31.10.2024 (compresa la proroga al 12.12.2024) possono adottare il seguente regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili, versando l'imposta sostitutiva come di seguito determinata

Per i soggetti non solari, queste disposizioni si applicano al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento

**Verificare i periodi d'imposta ancora accertabili!**

Con riferimento a entrambe le condizioni, il decreto attuativo 4 novembre 2024 (forse esorbitando dalle proprie attribuzioni) ha ristretto il perimetro, specificando che:

- l'adesione al Cpb deve essere intervenuta ai sensi "degli articoli da 10 a 22" del D.Lgs. n. 13/2024, tagliando fuori dalla sanatoria tutti i soggetti che hanno aderito al Cpb dei "forfettari" (anche se erano soggetti Isa negli anni ravvedibili);
- il richiamo all'applicabilità degli Isa si intende riferito alle annualità oggetto di sanatoria, per cui non sono ammessi i soggetti Isa nel 2023 (e che hanno aderito come tali al Cpb) ma che erano forfettari nelle annualità ravvedibili (del resto, a tale conclusione si poteva pervenire anche guardando al meccanismo di applicazione della sanatoria).

Va anche considerato che, come vedremo meglio trattando del costo della sanatoria, per effetto di successive aperture del legislatore non tutti i soggetti esclusi da Isa nelle annualità ravvedibili trovano ostacolo a aderire alla sanatoria, essendo stata creata una sorta di «ravvedimento ad hoc» per i soggetti con causa di esclusione Isa legata al Covid, al «non

normale svolgimento dell'attività» o all'essere un soggetto «multi-attività».

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la norma istitutiva del Cpb si applica con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31.12 di ciascun anno di riferimento.

### Il costo della sanatoria

I commi da 2 a 6 della norma istitutiva disegnano un costo della sanatoria piuttosto articolato, come emerge dalla slide 2. Come confermato dalle Entrate (Faq n. 15 del 25 ottobre) nulla è dovuto ai fini Iva.

Per espressa previsione normativa, gli importi dichiarati (anche ai fini del punteggio Isa) vanno assunti «alla data di entrata in vigore della legge di conversione» del Dl 113/2024, per cui le dichiarazioni da prendere in considerazione sono le ultime presentate (originarie o, se del caso, integrative) alla data del 9 ottobre 2024. L'allegato n. 1 al Provvedimento Agenzia Entrate 4 novembre 2024 riporta i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare ai fini del «ravvedimento».

Va evidenziato che i prospetti di calco-





### IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL «RAVVEDIMENTO»

	Imposte sui redditi e relative addizionali	Irap
Base imponibile sostitutiva	Differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reddito d'impresa/lavoro autonomo dichiarato al 09.10.2024 per ciascuna annualità e</li> <li>• Reddito d'impresa/lavoro autonomo <b>incrementato</b>:</li> </ul>	Differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valore della produzione netta già dichiarato al 09.10.2024 per ciascuna annualità e</li> <li>• Valore della produzione netta <b>incrementato</b>:</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• del 5% per i soggetti con punteggio Ilsa = 10</li> <li>• del 10% per i soggetti con punteggio Ilsa ≥ 8 e &lt; 10</li> <li>• del 20% per i soggetti con punteggio Ilsa ≥ 6 e &lt; 8</li> <li>• del 30% per i soggetti con punteggio Ilsa ≥ 4 e &lt; 6</li> <li>• del 40% per i soggetti con punteggio Ilsa ≥ 3 e &lt; 4</li> <li>• del 50% per i soggetti con punteggio Ilsa &lt; 3</li> </ul>	
Aliquota sostitutiva	Imposte sui redditi e relative addizionali (*)	Irap
Anni 2018, 2019 e 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10%, se nel singolo periodo d'imposta punteggio Ilsa ≥ 8</li> <li>• 12%, se nel singolo periodo d'imposta punteggio Ilsa ≥ 6 e &lt; 8</li> <li>• 15%, se nel singolo periodo d'imposta punteggio Ilsa &lt; 6</li> </ul>	3,9%
Anni 2020 e 2021	V. sopra -30%	V. sopra -30%

(\*) In ogni caso, l'importo dell'imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione, non può mai essere < 1.000€ (NO per IRAP)



### IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I «CASI PARTICOLARI»

I soggetti che non determinano il reddito con criteri forfetari e che hanno aderito al concordato, con un ammontare di ricavi/compensi ≤ 5.184.569 €, possono accedere a questo speciale «ravvedimento» anche nel caso in cui per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 abbiano dichiarato:

- a) Una delle cause di esclusione dall'applicazione degli Ilsa correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19
- b) La sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività ex articolo 9-bis, comma 6, lettera a), DI 50/2017
- c) La causa di esclusione dall'applicazione degli Ilsa correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Ilsa, con ricavi delle attività non prevalenti > 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati

in tali casi

	Imposte sui redditi o relative addizionali (*)	Irap
Base imponibile sostitutiva	Differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reddito d'impresa/lavoro autonomo già dichiarato per l'annualità interessata</li> <li>• Reddito d'impresa/lavoro autonomo <b>incrementato del 25%</b></li> </ul>	Differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata</li> <li>• Valore della produzione netta <b>incrementato del 25%</b></li> </ul>
	Aliquota sostitutiva	12,5% - 30% = 8,75% (no riduzione se caso c)

(\*) In ogni caso, l'importo dell'imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione, non può mai essere < 1.000€ (NO per IRAP)

**Telefisco 2025**

**VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA**

**Nota bene**

Il versamento dell'imposta sostitutiva (anche per i soggetti «trasparenti») è da effettuarsi:

- In un'unica soluzione **entro il 31.03.2025** oppure
- In max 24 rate mensili di pari importo (maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza 31.03.2025). In tal caso, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate (diverse dalla prima), entro il termine di versamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In ogni caso, qualora si decada dalla rateizzazione, non si procede al rimborso delle somme fino a quel momento versate

**Versamento**

Una volta provveduto al versamento (in unica soluzione o in corso di regolare pagamento rateale) le rettifiche del reddito d'impresa/di lavoro autonomo/del valore della produzione (articolo 39, Dpr 600/73 – tutte – articolo 54 Iva solo se presuntive) non possono essere effettuate, salvo ricorra uno dei seguenti casi:

- a) Intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale ex articolo 22, Dlgs 13/2024
- b) Applicazione nei confronti del soggetto aderente di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal Dlgs 74/2020 (con alcune eccezioni), dall'articolo 2621 Codice civile, dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, Codice penale, commessi dal 2018 al 2022
- c) Mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione
- d) Dichiarazione infedele di una delle cause di esclusione in cui è ammesso il «ravvedimento»

lo che i contribuenti hanno potuto scaricare dal cassetto fiscale sono puramente indicativi e da considerarsi alla stregua di un mero supporto informativo, in quanto prive di alcun valore ai fini dell'efficacia dell'adesione. Se, invece di un reddito, il rigo di riferimento presenta una perdita, dalle simulazioni dell'Agenzia si comprende come vada considerato un reddito nullo, per cui (ai soli fini delle imposte dirette) scatta l'imposta minima di 1.000 euro per annualità e, a nostro avviso, la perdita dichiarata mantiene efficacia. In ambito Irap, a un valore negativo non corrisponde alcun versamento.

Il legislatore ha ritenuto opportuno estendere la possibilità di aderire alla sanatoria anche ai soggetti "teoricamente" rientranti nel mondo Isa (e aderenti al Cpb) ma che negli anni ravvedibili non rientravano nell'ambito di applicabilità degli indicatori per via di alcune cause particolari (slide 3), vale a dire:

- una delle cause di esclusione dall'applicazione degli Isa correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19


(ai sensi dell'articolo 148 del Dl 34/2020) – codici esclusione 15, 16 e 17 nel modello Redditi);

- la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività ex articolo 9-bis, comma 6, lettera a), Dl 50/2017 (codice 4);

- la causa di esclusione dall'applicazione degli Isa correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, con ricavi delle attività non prevalenti superiori al 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (codice 7). Occorre ricordare che per alcuni Isa (ad esempio, alberghi, ristoranti, bar, ecc.) sono state individuate delle specifiche attività complementari: l'esercizio di tali attività congiuntamente all'attività prevalente non comporta l'esclusione dall'applicazione degli Isa, a nulla rilevando che le stesse siano superiori o inferiori al 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

In questa situazione particolare, il costo della sanatoria è quello riportato nella slide 3





**Telefisco 2025**

**Il Sole 24 ORE** **24 ORE PROFESSIONALE**

## ULTERIORI PRECISAZIONI

### Soggetti trasparenti

Il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati

### Ravvedimento

- Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento delle imposte sostitutive (in unica soluzione o della prima rata), è successivo alla notifica di Pvc, schemi di atto di accertamento ex articolo 6-bis, legge 212/2000 o di atti di recupero di crediti inesistenti.
- Restano validi i ravvedimenti ex articolo 13, Dlgs472/1997 e articolo 1, commi da 174 a 178, legge 197/2022, già effettuati al 9 ottobre 2024 senza dar luogo a rimborso

### Termini di accertamento

Per i soggetti che hanno adottato questa forma di «ravvedimento» per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021 i termini di decadenza per l'accertamento ex articolo 43, Dpr 600/1973 e articolo 57, Dpr 633/1972, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In linea generale, per i soggetti a cui si applicano gli Isa e che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l'accertamento ex articolo 43, Dpr 600/1973 e articolo 57, Dpr 633/1972 in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025

### Modalità e codice tributo

Provvedimento Agenzia Entrate 04.11.2024 e Risoluzioni 50/E/2024 e 1/E/2025

Il versamento delle imposte sostitutive è effettuato nei termini e con le modalità pubblicate nella *slide 4*. Non è previsto un modello di adesione, ma l'opzione si perfeziona con il versamento dell'imposta tramite modello F24 (i codici tributo sono riportati nella risoluzione n. 50/E/2024) in unica soluzione o di tutte le rate previste (le norme non vietano la compensazione), anche da parte dei soci/associati.

Risolvendo un problema creato dal provvedimento attuativo, con la conversione del Dl 155/2024 è stato chiarito che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata (articolo 5 Tuir) e ai redditi prodotti dai soggetti "trasparenti" ai sensi degli articoli 115 e 116 Tuir, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

### La "copertura" conseguente alla sanatoria

Ai sensi del comma 10 della norma istitu-

tiva, per chi si avvale della sanatoria (anche in corso di pagamento delle rate):

- le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 DPR n. 600/1973,
  - nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972,
- non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di una delle ipotesi riportate alla pagina precedente (*slide 4*).

La "copertura" riguarda quindi gli accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi puri ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, mentre per l'Iva si ottiene solo lo "scudo" contro i soli accertamenti basati su presunzioni semplici. Non rientrano nella "copertura" tutti gli accertamenti diversi da quelli indicati (ad esempio quelli di cui all'articolo 38-bis Dpr 600/1973, che portano all'emissione di atti di recupero di crediti inesistenti o non spettanti, ovvero le risultanze dei controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del medesimo decreto, le rettifiche

**Telefisco 2025** 21 ORE **21 ORE** PROFESSIONALE

## CAUSE DI CESSAZIONE DAL CPB - DLGS 13/2024

**Soggetti Isa** - Qualora il contribuente:

- Modifichi l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella del periodo d'imposta precedente lo stesso (a meno che alla nuova attività non si applichi il medesimo isa)
- Cessi l'attività
- Aderisca al regime forfetario;
- Sia interessato da operazioni di fusione/scissione/conferimento ovvero (per società di persone e studi associati) da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;
- Dichiarati ricavi/compensi di ammontare superiore a € 7.746.853

**Soggetti forfettari** - Qualora il contribuente:

- Modifichi l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente lo stesso, a meno che non si applichi il medesimo coefficienti di redditività
- Cessi l'attività
- Superi il limite dei ricavi di 150mila €

↓

**Cessazione di efficacia del concordato a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una di tali condizioni**

nb. in presenza di circostanze eccezionali (individuate con decreto Mef 14.06.2024) che determinano un minor reddito/valore della produzione nella effettivi per oltre il 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza

che Iva non basate su presunzioni, e così via) né i poteri istruttori (richieste documentali, accessi ecc.).

Non è chiaro cosa possa succedere in caso di verifica che contesti, negli anni oggetto di sanatoria, il punteggio Isa e, di conseguenza, il costo della sanatoria: allo stato attuale non è prevista alcuna causa di decadenza né pare possibile un accertamento.

È importante evidenziare che il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

### La proroga dei termini di accertamento




In deroga allo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) la norma istitutiva prevede due distinte proroghe dei termini di accertamento, entrambe rivolte ai soli soggetti Isa, come

descritto nella *slide 5*.

Occorre comprendere come coordinare queste proroghe con le altre (numerose) norme a sistema che riducono o prolungano i termini di accertamento, tra le quali:

- l'articolo 67, comma 1, del DL 18/2020, in base al quale (secondo l'interpretazione delle Entrate aversata da diverse decisioni delle Corti di merito) per effetto del Covid per le attività di accertamento ancora in corso all'8 marzo 2020 ci sarebbe una proroga "automatica" di 85 giorni;
- l'articolo 9-bis, comma 1, del DL 50/2017, secondo cui i termini di accertamento sono ridotti di un anno se il contribuente rientra nel "regime premiale Isa" (voto almeno pari a 8 nell'anno di riferimento). In questa ipotesi il chiarimento è intervenuto con la risposta al quesito n. 5-03163 del 27 novembre in Commissione Finanze alla Camera, risposta che ha confermato che per questi soggetti i termini di accertamento relativi all'anno 2018 sono decaduti al 31



## CAUSE DI DECADENZA DAL CPB – DLGS 13/2024

**Soggetti Isa e forfettari** Qualora:

- A seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità ex articolo 22, comma 2, Dlgs 13/2024 (salvo ravvedimento ove possibile), tra cui l'inesatta comunicazione Isa 2023 con proposta reddito/VPN diversa per almeno il 30%
- A seguito di presentazione di dichiarazione dei redditi integrativa, emergano redditi (o un valore della produzione netta) diversi (almeno 30% - circolare 18/E/2024) rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta
- Siano indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato (> reddito o > VPN oggetto di concordato almeno del 30% - circolare 18/E/2024)
- Ricorra una delle ipotesi di esclusione ex articolo 11, Dlgs 13/2024 ovvero si verifichi quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, ossia emergano debiti tributari (o mancata estinzione di quelli esistenti) relativi a periodi anteriori alla proposta d'importo ≥ 5.000 € (comprensivi di sanzioni ed interessi), relativi a tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate o a contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile/atti impositivi non più soggetti a impugnazione (non sospesi/rateizzati)
- Venga omesso il versamento delle somme dovute a seguito di accettazione della proposta (\*)

↓

**Decadenza del concordato per entrambi i periodi d'imposta.** Restano in ogni caso dovuti contributi/imposte determinati tenendo conto del reddito/valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti

(\*) Non comporta decadenza qualora il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ex articolo 13, Dlgs 472/1997 prima del ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo ex articolo 36-bis, comma 3, Dpr. 600/1973 (FAQ n. 6 del 17.10.2024)

dicembre 2023, per cui la proroga riguarda l'annualità 2019;

- l'articolo 3, comma 1, Dlgs 127/2015, secondo cui i termini di accertamento sono ridotti di due anni se il contribuente garantisce la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro, ai sensi del Dm 4 agosto 2016 (la soluzione dovrebbe essere – adeguando le scadenze – la stessa di cui al punto precedente).

Va, inoltre, tenuto conto delle proroghe innescate dall'eventuale ravvedimento "ordinario" già in precedenza operato dal contribuente.

Andrebbe anche chiarito se i termini di accertamento così prorogati riguardano esclusivamente il reddito d'impresa/lavoro autonomo oggetto di Cpb (ovvero oggetto di Cpb e sanatoria degli anni pregressi) - per cui gli altri redditi dichiarati dal contribuente (ma non oggetto di concordato e/o sanatoria) non hanno subito alcuna proroga dei termini di accertamento -ovvero se

l'Agenzia ritenga che si possa giungere a conclusioni differenti.

### Decadenza e cessazione del Cpb

Per i soggetti che hanno aderito al Cpb (e per quelli che aderiranno per il biennio 2025-2026 entro il prossimo 31 luglio) è importante saper distinguere tra cause di cessazione e cause di decadenza, in considerazione delle differenti conseguenze che comportano.

La cessazione del Cpb (*slide 6*) è disciplinata dagli articoli 21 (soggetti Isa) e 32 (soggetti forfettari) del Dlgs. 13/2024, non ha effetti sulla sanatoria per gli anni pregressi e comporta lo stop agli effetti dell'accettazione della proposta esclusivamente a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle condizioni indicate nella *slide 6*.

Va anche ricordato che, a norma degli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del decreto Cpb, in presenza di circostanze eccezionali (individuate con decreto del ministero dell'Economia del 14 giugno 2024) che determinano un minor reddi-

to/valore della produzione netta effettivi per oltre il 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Per quanto riguarda, invece, la decadenza dal Cpb (disciplinata dagli articoli 22 e 33 del Dlgs 13/2024), essa:

- impedisce al Cpb di produrre effetti per entrambi i periodi d'imposta del biennio;

- travolge anche gli effetti positivi della sanatoria sugli anni pregressi.

Inoltre, restano in ogni caso dovuti contributi e imposte determinati tenendo conto del reddito/valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti. Le situazioni che determinano la decadenza sono riportate nella *slide 7*.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## SANZIONI

# Per illeciti e reati riordino e riduzioni a doppia decorrenza

La riforma del sistema sanzionatorio tributario e penale tributario ha avuto un'entrata in vigore differenziata:

- dal 29 giugno 2024 e con effetti anche per il passato stante il favor rei, per le novità in materia penale tributaria e per i rapporti tra procedimento tributario e penale tributario;
- a partire dalle violazioni commesse dall'1 settembre 2024 per le sanzioni tributarie.

## Omessi versamenti

Ferme restando le medesime soglie di punibilità già previste in passato (150mila euro per ritenute operate e non versate e 250mila euro per l'Iva), questi reati si consumano (con effetti anche per il passato) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, a condizione che il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante rateazione.

Da notare che:

- 1 la rateazione cui fanno riferimento le nuove norme è quella conseguente

all'avviso binario e non anche quella successiva alla cartella di pagamento che di conseguenza resta del tutto irrilevante ai fini della configurabilità dei reati in argomento;

- 2 vi è uno spostamento in avanti della consumazione dei due reati: si passa dalla data di presentazione della dichiarazione del sostituto relativa all'anno in cui le ritenute sono state omesse e dalla scadenza dell'acconto dell'anno successivo per l'Iva, al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle relative dichiarazioni.

Per consentire l'inizio della rateazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione, le nuove norme prevedono l'invio dell'avviso binario entro il 30 settembre ai contribuenti interessati.

Nel caso in cui non giunga l'avviso binario entro il predetto termine del 30 settembre, il contribuente può calcolare le rate versando entro il 31 dicembre una somma pari a 1/20 del debito.

In caso di decadenza dalla predetta rateazione il contribuente è punito solo se l'ammontare del debito residuo sia



**Antonio Iorio**

**Telefisco 2025**  
**OMESSI VERSAMENTI**

**Ritenute**

- Reclusione da sei mesi a due anni
- Omesso versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti superiori a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta,
- Se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione (articolo 3-bis, Dlgs 462/97)
- In caso di decadenza dalla rateazione (articolo 15-ter, Dpr 602/73), il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è > a 50.000 euro

**Iva**

- Reclusione da sei mesi a due anni
- Omesso versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, dell'IVA in base alla medesima dichiarazione, per euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta
- Se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione (art.3-bis, Dlgs 462/1997)
- In caso di decadenza dalla rateazione (articolo 15-ter, Dpr 602/73), il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 euro

superiore a 50mila euro per le ritenute e a 75mila per l'Iva.

Si ritiene che l'importo del debito debba riferirsi solo alle imposte non versate e non anche alle sanzioni e interessi, tuttavia - stante le conseguenze derivanti dalle differenti interpretazioni ipotizzate - sarà importante attendere i primi orientamenti giurisprudenziali.

La riforma ha introdotto poi una nuova causa di non punibilità per questi due reati. Il giudice deve infatti tener conto:

- della crisi non transitoria di liquidità del reo dovuta:

- alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi;

- al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche

- della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

In sostanza il contribuente, per invocare la non punibilità, deve dimostrare, una volta incassata l'Iva o effettuate le ritenute, che la propria crisi di liquidità derivi dall'insolvenza o so-

vra indebitamento di clienti (terzi), ovvero, dal mancato pagamento di crediti da parte della Pa.

### Rateazione e sequestro

Salvo sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non è più disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione (anche a seguito di adesione).

È evidente quindi l'importanza, in caso di violazioni penalmente rilevanti, di avviare presto degli accordi con l'Ufficio onde avviare una rateazione ed evitare sequestri.

### Crediti d'imposta

Viene individuata una nuova classificazione di credito di imposta inesistente e non spettante ai fini penali tributari che ha rilevanza, per espressa previsione normativa, anche ai fini sanzionatori tributari, ma con differente entrata in vigore (ai fini penali 29 giugno 2024, ai fini tributari violazioni a partire dall'1 settembre 2024).

In base alle nuove norme sono consi-





derati **crediti inesistenti** quelli per i quali:

- mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
- i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici

Sono invece ritenuti **non spettanti**:

- i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
- i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
- i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

In ambito penale tributario viene poi introdotta per i soli crediti non spettanti una nuova causa di non punibilità allorché per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

In concreto, per valutare appieno la distinzione tra le due tipologie di violazioni (inesistenti e non spettanti) occorrerà comprendere fino a che punto la contestazione mossa riguardi effettivamente un requisito oggettivo o soggettivo (specificamente indicato nella disciplina normativa di riferimento), che comporterebbe un'indebita compensazione di crediti inesistenti, rispetto ad una violazione relativa all'assenza di fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito, che invece comporterebbe un'indebita compensazione di crediti non spettanti.

Sotto il profilo sanzionatorio tributario, per i crediti non spettanti la sanzione (per le violazioni commesse

**Telefisco2025**

**CREDITI INESISTENTI**

- I crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento
- I crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici

**24 ORE PROFESSIONALE**

**CREDITI NON SPETTANTI**

- I crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento
- I crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito
- I crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza

↓

La punibilità è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito

a partire dall'1 settembre 2024) è del 25% in luogo del precedente 30 per cento. Per l'indebita compensazione di crediti inesistenti invece la sanzione tributaria – per il passato dal 100% al 200% - si riduce al 70%, salvo che i requisiti oggettivi e soggettivi siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, nel qual caso la sanzione base (70%) viene aumentata dalla metà al doppio e quindi dal 105% al 140 per cento.

Da segnalare infine la sola sanzione di 250 euro quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:

- 1 gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
- 2 la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla com-

missione della violazione medesima.

### Rapporti con procedimenti tributari e penali

La sentenza irrevocabile di assoluzione (penale) a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario a condizione che:

- l'assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;
- deve trattarsi del medesimo soggetto e degli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario;
- l'efficacia è limitata evidentemente ai medesimi fatti.

Nel caso di procedimento in Cassazione tali sentenze assolutorie definitive possono essere depositate fino a quindici giorni prima dell'udienza.

Secondo la Cassazione (tra le altre, 23570/2024, 30814/2024, 1021/2025) la nuova norma ha carattere processuale, poiché disciplina i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove, dal momento che consente la produzione del giudicato in ogni stato e grado (anche in sede di legittimità).

Ne consegue che la sentenza penale



## RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI PENALI TRIBUTARI E TRIBUTARI

**Sentenza penale irrevocabile di assoluzione**, ha efficacia di giudicato nel processo tributario se:

- A seguito di dibattimento e non rito abbreviato (Cass. 1148/2025)
- Perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso
- Medesimo soggetto e stessi fatti materiali oggetto del processo tributario
- Efficacia è limitata ai medesimi fatti

Si applica anche a sentenza definitive penali passate (Cass. 23570/2024, 30814/2024, 1021/2025)

**NB:** Nel caso di procedimento in Cassazione tali sentenze assolutorie definitive possono essere depositate fino a 15 giorni prima dell'udienza.

**Sentenze tributarie definitive**, e atti di definitivo accertamento, anche a seguito di adesione possono essere acquisiti nel processo penale ai fini prova del fatto in essi accertato

**Ne bis in idem** Se per lo stesso fatto applicata una sanzione penale o una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o sentenza definitiva

di assoluzione a seguito di dibattimento e non di rito abbreviato (si veda Cassazione, 1148/2025) ha efficacia di giudicato nei giudizi tributari anche se emessa prima dell'entrata in vigore della nuova norma.

È necessario ovviamente che il giudizio penale abbia riguardato gli stessi fatti materiali, con la conseguenza che ciò che interessa non è il valore extrapenale del dispositivo, ma il valore degli accertamenti di fatto.

Da ricordare poi che sempre dal 29 giugno 2024, le sentenze rese nel processo tributario, divenute definitive, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato e ciò anche per i procedimenti in corso.

### Sanzioni tributarie

Le nuove e più favorevoli sanzioni tributarie si applicano alle violazioni commesse dall'1 settembre 2024 e quindi

dovranno passare degli anni prima che in concreto vengano irrogate dagli uffici. Le prime applicazioni ci saranno, invece, nel caso di ravvedimento di illeciti commessi dall'1 settembre 2024 in poi.

Da notare che per le violazioni dell'anno 2023 si verificherà una circostanza alquanto singolare: in molti casi (esercizio coincidente con anno solare) le violazioni all'Iva seguiranno il vecchio regime sanzionatorio, quelle relative alle imposte sui redditi il nuovo. Ciò in quanto le violazioni Iva sono confluite nella dichiarazione presentate entro aprile 2024, mentre quelle ai fini delle imposte sui redditi, confluiranno nella dichiarazione che si presenterà dopo il 1° settembre 2024.

Le nuove sanzioni in materia di versamento sono pari a:

- 25% per ritardi oltre i 90 giorni dall'ordinaria scadenza;
- 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni ;
- 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo.

Le infedeltà dichiarative vengono sanzionate al 70% (in luogo del precedente dal 90 al 180%) calcolato sulle

**PRINCIPALI NUOVE SANZIONI (escluso favor rei Cass. 1274/2025)**

<b>Omessa dichiarazione</b>	<b>120%</b> Se non son dovute imposte sanzione da 250 a 1000 euro con possibile aumento fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati a scritture contabili
<b>Ritardata presentazione</b>	<b>75%</b> Ritardo superiore a 90 gg ma non oltre i termini di decadenza, e comunque, prima della conoscenza di controlli, Se non sono dovute imposte, sanzione da 250 a 1000 euro con possibile aumento fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati a scritture contabili
<b>Infedele dichiarazione</b>	<b>70%</b> minimo 150 euro. Aumentata dalla metà al doppio ( <b>105%/140%</b> se utilizzo di documentazione falsa o operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulate o fraudolente
<b>Dichiarazione integrativa</b>	<b>50%</b> Se violazione emerge da presentazione dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque, prima della conoscenza di controlli, Se non sono dovute imposte sanzione di 150 euro
<b>Omesso versamento</b>	<b>25%, 12,5%</b> per ritardi non superiori a 90 gg; <b>0,83%</b> per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno
<b>Indebite compensazioni</b>	<b>25%</b> crediti non spettanti; <b>70%</b> crediti inesistenti, <b>105%/140%</b> per hp fraudolenza/falsità/simulazione

maggiori imposte dovute o sulla differenza del credito utilizzato con un minimo di 150 euro.

Si applica l'aumento dalla metà al doppio (quindi dal 105% al 140%) quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulate o fraudolente.

Ove invece l'integrativa sia presentata prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di controlli, la sanzione è pari a quella dell'omesso versamento aumentata al doppio (50%).

Per l'omessa presentazione è stata eliminata la sanzione massima, prevenendo così solo l'applicazione del 120%. Anche in questo caso è stato previsto che se presentata autonomamente dal contribuente prima della formale conoscenza di controlli a proprio carico, è dovuta la sanzione dell'omesso versamento aumentata al triplo (75%).

### Il favor rei

L'articolo 5 del decreto legislativo 87/2024 prevede l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio tributario

a partire dalle violazioni commesse dall'1 settembre 2024.

Tuttavia l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 472/1997 impone l'applicazione della sanzione successivamente introdotta, se più favorevole rispetto a quella vigente al momento della violazione. Sono già emersi i primi dubbi di costituzionalità sull'irretroattività del nuovo e più favorevole regime sanzionatorio tributario.

Al momento secondo un recente pronunciamento della Cassazione (sentenza 1274/2025), la previsione di sanzioni più leggere comporta una riduzione di risorse già preventivate, al di là delle esigenze di rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, con effetti diretti sul raggiungimento di prestazioni standard in materie di rango costituzionale come prestazioni sanitarie, scolastiche, di sicurezza pubblica, etc.

Da qui, secondo il Collegio, la generale riforma del sistema fiscale, in cui la riduzione delle sanzioni si relaziona a una ampia radicale modifica del rapporto fisco/contribuente, giustifica ampiamente l'irretroattività senza alcuna violazio-



## RAVVEDIMENTO E SCHEMA DI ATTO

1/6

Se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto non preceduto da Pvc, senza che sia stata presentata istanza di adesione

1/5

Se regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e prima della comunicazione dello schema di atto

1/4

Se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto per violazione constatata da Pvc, senza che sia stata presentata istanza di adesione

ne dei diritti costituzionali.

### Ravvedimento

Per le violazioni commesse dall'1 settembre 2024, il ravvedimento è più conveniente sia perché a fronte di una diminuzione generalizzata delle sanzioni edittali non è seguita – come si temeva dalla lettura della legge delega – una parallela diminuzione dell'abbattimento previsto per la regolarizzazione, sia perché viene introdotta la possibilità di applicare il cumulo anche per il ravvedimento.

Le riduzioni per il ravvedimento sono:

- a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- a un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal ter-

mine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

- a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- a un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
- a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Sono poi previste regolarizzazioni temporalmente collegate all'esecuzione del nuovo contraddittorio (invio schema di atto) e alla eventuale redazione

del verbale di constatazione.

Si tratta di ipotesi che ovviamente troveranno applicazione negli anni prossimi dal momento che deve trattarsi di irregolarità commesse dall'1settembre e oggetto di rilevazione da parte dell'amministrazione. Più in dettaglio, in questi casi, la riduzione consiste:

- a un sesto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di adesione;
- a un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazio-

ne della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto;

- a un quarto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto, preceduto da Pvc, senza che sia stata presentata istanza di adesione

Vi è infine la possibilità di applicare le regole del cumulo in occasione del ravvedimento. In queste ipotesi, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## ACCERTAMENTO

# «Schema d'atto» nel faccia a faccia con il Fisco

Esaminiamo le ultime novità in materia di accertamento, di schema d'atto e di autotutela.

Schema d'atto e contraddittorio obbligatorio sono entrati a pieno regime nel nostro ordinamento: dopo l'introduzione a fine 2023 e un iniziale periodo transitorio (dovuto forse anche a poca chiarezza sulla decorrenza), ormai da qualche mese sono diventati parte integrante del confronto tra contribuente e Ufficio prima dell'emissione della pretesa impositiva. Vediamo più in dettaglio.

## Lo schema d'atto

L'Ufficio, con tale documento, informa il contribuente delle violazioni contestabili e dei motivi a base della tesi erariale.

Lo schema d'atto deve contenere il calcolo dell'imposta ritenuta evasa e le sanzioni irrogabili per le quali viene evidenziato il raffronto tra cumulo materiale e giuridico.

Il format standard utilizzato finora dagli Uffici illustra la procedura e le varie alternative che il contribuente può intraprendere, come osservazioni, adesione e ravvedimento.

## Le osservazioni

Come previsto dall'articolo 6 bis della legge 212/2000 e dalle modifiche apportate al Dlgs 218/1997, il contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dello schema di atto, può presentare osservazioni o controdeduzioni.

Al riguardo lo schema d'atto segnala che in questa ipotesi l'eventuale successivo atto impositivo (i cui termini di emissione sono ovviamente legati a quelli decadenziali) terrà conto delle osservazioni del contribuente e fornirà le motivazioni relative a quanto non accolto. Se, invece, le osservazioni e le controdeduzioni fossero accolte, l'ufficio disporrà l'archiviazione della posizione del contribuente.


La presentazione delle osservazioni non è obbligatoria e pertanto in caso di silenzio dell'interessato, l'Ufficio decorsi almeno i 60 giorni notificherà l'avviso di accertamento.

## L'adesione

Un'altra fase possibile dopo la notifica dello schema d'atto è la richiesta di adesione e ciò a prescindere siano state



**Laura  
Ambrosi**



presentate osservazioni.

Le ipotesi che si possono verificare sono le seguenti:

❶ **Adesione senza osservazioni.** In alternativa alla presentazione delle osservazioni, il contribuente può formulare entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto, istanza di accertamento con adesione. In questa ipotesi l'Ufficio, nei successivi 15 giorni formulerà l'invito a comparire per l'instaurazione del contraddittorio.

In caso di mancata partecipazione al contraddittorio o di mancata definizione il contribuente non potrà più presentare istanza di adesione una volta ricevuto l'atto impositivo.

Da segnalare che ove non si attivi l'istanza di adesione in sede di "schema di atto", il contribuente potrà presentare la richiesta una volta ricevuto l'atto impositivo. In questo caso l'istanza di accertamento con adesione andrà presentata nei 15 giorni successivi alla notifica dell'accertamento e i termini per l'eventuale impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni e non più di 90.

❷ **Adesione post osservazioni.** Se, invece,


sono state presentate osservazioni, una volta esaminate dall'Ufficio potrebbero emergere i presupposti per un'adesione: in questo caso, le parti (Ufficio e contribuente) di comune accordo potrebbero avviare la relativa fase.

In ogni caso, ove non accadesse, una volta ricevuto l'atto impositivo, entro 15 giorni dalla notifica il contribuente potrà comunque presentare l'istanza di accertamento con adesione. Anche in questa ipotesi, i termini per l'impugnazione dell'atto sono sospesi di 30 giorni (e non di 90 come accade quando non è inviato lo schema di atto).

### Il ravvedimento

Fino all'emissione dell'atto impositivo e quindi anche successivamente alla notifica dello schema d'atto ed a prescindere dalla presentazione delle osservazioni, è sempre possibile ravvedere le irregolarità contestate.

In questa ipotesi si applicano tutte le regole previste per il ravvedimento (tra le quali la nuova decorrenza dei termini decadenziali). Da tener presente che le novità in materia di sanzioni trovano applicazione a partire dalle violazioni (e



non dalle regolarizzazioni) commesse dall'1 settembre.

### Altre opportunità per il contribuente

Dopo la ricezione dello schema d'atto, entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente può presentare richiesta all'Ufficio per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Tale circostanza gli consentirà di valutare con più cognizione la propria posizione rispetto alla tesi dell'Ufficio.

Da evidenziare in ultimo che il contribuente, una volta ricevuto lo schema d'atto, potrebbe anche non presentare osservazioni, non ravvedersi, né presentare istanza di adesione. In tale ipotesi, decorso il tempo minimo di 60 giorni dalla notifica, è verosimile che riceverà l'avviso di accertamento.

### Quando lo schema di atto non è notificato

Per tutti i casi in cui non è previsto l'obbligo di contraddittorio preventivo


(art. 6 bis comma 2 legge 212/2000) l'ufficio di iniziativa, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica o dell'atto di recupero, comunica un invito a comparire per la definizione in adesione.

In ogni caso, il contribuente potrà presentare istanza di adesione e, secondo le note regole, si sospendono i termini di impugnazione per 90 giorni.

In tale contesto, potrebbe anche verificarsi che il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, decida di presentare istanza di adesione senza attendere lo schema di atto, chiedendo così all'ufficio, la formulazione di una proposta per l'eventuale definizione.

### La decadenza del potere di accertamento

In conseguenza delle nuove procedure occorre anche considerare le proroghe dei termini decadenziali. In caso, infatti, di notifica dello schema di atto gli ordinari termini decadenziali sono prorogati se:



- la scadenza dei 60 giorni per la presentazione delle osservazioni è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo;

- fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio (che deve intendersi verosimilmente il tempo in genere fissato in 60 giorni per la presentazione delle osservazioni) e il termine di decadenza ordinario decorrono meno di centoventi giorni.

In queste ipotesi la decadenza è posticipata al 120° giorno successivo alla scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Esemplificando: uno schema di atto relativo al 2019 notificato il 6 ottobre 2025 con richiesta di osservazioni nei successivi 60 giorni (5 dicembre 2025).

Il termine ordinario di decadenza è il 31 dicembre 2025 (salvo proroga covid ove operante); poiché tra il 5 dicembre (data per l'esercizio del contraddittorio) ed il 31 dicembre 2025 decorrono meno di 120 giorni, la decadenza è prorogata al 120° giorno successivo al 5 di-

cembre (4 aprile 2026).

Se è il contribuente a formulare istanza di adesione dopo accesso, ispezione ecc (art. 6 dlgs 218/1997) ovvero la fase è avviata di iniziativa dell'ufficio senza la notifica dello schema di atto, qualora tra la data di comparizione fissata e quella di decadenza intercorrano meno di 90 giorni, il termine per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni ma questa volta a partire dal termine ordinario di decadenza (di regola 31/12) e non dalla data di esercizio del contraddittorio.


### La nuova autotutela

Nel delineato contesto di riforma dell'accertamento, dei diritti del contribuente e del contenzioso, il legislatore ha riformato anche l'istituto dell'autotutela.

I nuovi articoli 10 quater e 10 quinquies dello Statuto del contribuente disciplinano ora rispettivamente l'autotutela obbligatoria e quella facoltativa.

In particolare:





● **autotutela obbligatoria** (10 quater): l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi di manifesta illegittimità. Sono stati individuati così i seguenti casi:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

L'obbligo di annullamento non sussiste però in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per

mancata impugnazione.

Soprattutto per tale ultima circostanza (ossia per l'ipotesi di decorrenza di un anno), è evidente che il contribuente dovrà adoperarsi tempestivamente in caso di provvedimento non impugnato e non annullato dall'Ufficio.


● **Autotutela facoltativa** (10 quinquies): fuori dei casi di autotutela obbligatoria, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

**La tutela giurisdizionale**

Parallelamente alla modifica dello Statuto, sono stati introdotti due nuovi atti impugnabili (articolo 19 Dlgs. 546/92):

- il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi di autotutela obbligatoria (nuova lettera g-bis dell'art. 19 Dlgs. 546/92);





● il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi di autotutela facoltativa (nuova lettera g-ter dell'art. 19 D.Lgs. 546/92).

I termini di impugnazione, ricavabili dalle regole ordinarie, sono:

- **diniego espresso:** va impugnato entro 60 giorni dalla notifica e può riguardare autotutela obbligatoria o facoltativa;
- **diniego tacito:** va impugnato decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza e può riguardare solo autotutela obbligatoria.

### La circolare dell'Agenzia

Alla luce delle novità introdotte, l'agenzia con la circolare 21 del 7 novembre 2024, ha fornito una prima interpretazione della novella.

La circolare delimita l'autotutela obbligatoria alle ipotesi in cui non sia necessaria la soluzione di questioni interpretative obiettivamente incerte, per quali ad esempio, sussista un contrasto giurisprudenziale.

Affinché l'annullamento sia "obbliga-

torio" occorre che l'errore sia immediatamente rilevabile, sia cioè manifesto.

Nell'ipotesi in cui il contribuente presenti un'istanza per un annullamento in autotutela di un provvedimento, la circolare sottolinea la necessità

- di indicazione puntuale dei vizi riscontrati,
- delle ragioni per le quali tale vizio sia riconducibile ad una delle ipotesi tassativamente previste dalla norma (art. 10 quater dello Statuto)
- di allegazione di tutti i documenti ritenuti utili.

In tale contesto, però, secondo la circolare, a prescindere dall'inquadramento effettuato dal contribuente nella propria istanza, l'Ufficio può sempre rilevare che la fattispecie non rientri tra quelle obbligatorie.

In ogni caso, l'Agenzia dovrebbe rispondere all'istanza di autotutela obbligatoria entro 90 giorni e ciò nel presupposto che decorso tale termine si forma il "diniego tacito" impugnabile dal contribuente.

Il rispetto di tale termine eviterebbe così l'inutile proliferarsi di contenziosi relativamente ad atti che dopo poco verrebbero annullati.

### **Le Sezioni Unite e l'autotutela**

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza nr. 30051/2024 ha affermato il principio secondo cui l'amministrazione, entro i termini decadenziali, può sempre sostituire un atto impositivo in autotutela con uno nuovo anche peggiorativo per il contribuente (*in malam partem*), per l'esistenza di vizi sia formali, sia sostanziali.

L'autotutela sostitutiva si differenzia dall'accertamento integrativo, poiché investe l'atto originario viziato, annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, con la conseguenza che non deve sussistere la condizione della conoscenza di nuovi elementi (necessaria per l'accertamento integrativo).

Secondo la Corte, non viene violato il legittimo affidamento del contri-

bueno che non può sorgere per la semplice esistenza del precedente atto viziato o per l'errata valutazione delle circostanze su cui si fonda.

L'unico limite a tale annullamento *in malam partem* è rappresentato dal rispetto dei termini decadenziali e da rari casi in cui si potrebbe ritenere violato il legittimo affidamento (indicazioni erranee o condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell'agenzia prima dell'atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate).

### **La riduzione delle sanzioni**

In caso di annullamento parziale il contribuente può beneficiare degli istituti definitivi che consentono la riduzione delle sanzioni, a condizione che rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo.

Tale previsione ora è disciplinata dall'articolo 17 bis del decreto legislativo 472/97.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

# Nuove rate al via Discarico automatico dopo cinque anni

La riforma della riscossione, attuata con il Dlgs 110/2024, entra “nel vivo” nel 2025: a partire dal primo gennaio di quest’anno, infatti, le istanze di dilazione trasmesse all’agente della riscossione potranno beneficiare dei maggiori termini di durata stabiliti nel novellato articolo 19, Dpr 602/1973.

Inoltre, per i carichi affidati ad agenzia delle Entrate – Riscossione entra in vigore il nuovo meccanismo del discarico automatico, dopo cinque anni, con le eccezioni del discarico anticipato e differito, in presenza delle condizioni di legge. Con decreto delle Finanze del 27 dicembre scorso, inoltre, sono stati approvati i criteri che regolano la concessione delle nuove rateazioni.

È differito al primo gennaio 2026, invece, l’efficacia della disposizione recata nella legge di Bilancio 2025 che abilita il pignoramento degli emolumenti stipendiali maggiori di 2.500 euro, in presenza di cartelle non pagate almeno pari a 5mila euro.

## I principi ispiratori della riforma

La riforma mira a passare da un’attività

incentrata sul rispetto del procedimento a una orientata al raggiungimento del risultato. Questo obiettivo viene perseguito attraverso i seguenti interventi:

- sensibile de-responsabilizzazione dell’agente della riscossione, che risponde nei confronti dell’ente creditore solo nei casi di mancata notifica della cartella di pagamento entro nove mesi dalla trasmissione del carico e di omessa tempestiva interruzione dei termini prescrizionali, ove sia provata la colpa grave o il dolo;

- introduzione di meccanismi di discarico automatico, con possibilità di discarico anticipato a condizioni piuttosto semplificate;

- fissazione degli obiettivi sulla base di una convenzione annuale tra Mef e agenzia delle Entrate. Sotto il profilo dell’accelerazione delle procedure di recupero coattivo, si segnala l’estensione dello strumento dell’accertamento esecutivo.

Le misure a vantaggio dei contribuenti sono, inoltre, rappresentate dalla progressiva estensione della durata delle dilazioni con l’agente della riscos-



**Luigi  
Lovecchio**



## GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

- Passare da un'attività incentrata sull'attenzione al singolo processo di riscossione ad una orientata al raggiungimento degli obiettivi
- **Gli strumenti:** discarico automatico, minori responsabilità dell'agente della riscossione, convenzione annuale con il Mef
- Accelerazione delle procedure di recupero con l'estensione dell'accertamento esecutivo
- **I vantaggi per il contribuente:** allungamento della durata massima delle dilazioni e ampliamento dei casi di impugnazione diretta della cartella non notificata

sione e dall'ampliamento delle casistiche in cui è ammessa l'impugnazione diretta della cartella non notificata.

### Il discarico

Si stabilisce che, a partire dai carichi affidati dal primo gennaio 2025, il discarico automatico si verifica al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento delle partite all'agente della riscossione. A tale regola sono previste due deroghe: una riguarda il discarico anticipato e l'altra quello differito, che trovano applicazione in presenza di precisi requisiti di legge.

Con riferimento al discarico anticipato, vale segnalare il caso della riscontrata assenza di beni aggredibili, risultante da un accesso puntuale all'Anagrafe tributaria, in qualunque momento effettuato.

Una novità assoluta è, infine, rappresentata dal fatto che i crediti discaricati, una volta ritornati nella disponibilità dell'ente creditore, potranno essere da questi affidati a una società privata, scelta con procedura a evidenza pubblica tra i soggetti abilitati alla gestione delle entrate locali.

### Le nuove dilazioni

La riforma allunga progressivamente la durata massima dei piani di rientro con l'agente della riscossione, secondo una scansione temporale prestabilita.

In particolare, per quanto attiene ai piani di rientro aventi a oggetto somme non superiori a 120mila euro, per le quali, dunque, il debitore si limita ad attestare lo stato di difficoltà, senza allegare alcuna documentazione a supporto, si stabiliscono i seguenti scaglioni di durata massima del piano:

- 84 rate mensili, per domande presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per domande presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per domande presentate a partire dal primo gennaio 2029.

Se il debitore comprova lo stato di difficoltà, anche nel caso in cui non vi sia tenuto, in quanto il debito non supera il limite di legge, per somme maggiori di 120mila euro, la durata massima può raggiungere le 120 rate mensili, a prescindere dalla data di presentazione della domanda. Per somme fino a 120mila euro, invece, la



## LE NUOVE RATEAZIONI: LA DURATA MASSIMA

- Somme non superiori a 120.000 euro, senza allegazione di documenti da parte del debitore:
  - 1) 84 rate mensili, per domande presentate negli anni 2025 e 2026
  - 2) 96 rate mensili, per domande presentate negli anni 2027 e 2028
  - 3) 108 rate mensili, a partire dal 1° gennaio 2029
- Somme non superiori a 120.000 euro, con documentazione allegata:
  - 1) da 85 a un massimo di 120 rate, per istanze presentate negli anni 2025 e 2026
  - 2) da 97 a 120 rate, per istanze presentate nel 2027 e nel 2028
  - 3) da 109 a 120 rate, per istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2029
- Somme superiori a 120.000 euro, con documentazione allegata: 120 rate mensili

## GLI INDICATORI DELLO STATO DI DIFFICOLTÀ

- Persone fisiche e imprese in contabilità semplificata: valore Isee
- Altri soggetti: indice di liquidità (rapporto tra liquidità correnti e differite, al numeratore, e passività correnti, al denominatore) inferiore a 1
- Condomini: indice Beta (rapporto percentuale tra totale del debito e entrate risultanti dall'ultimo rendiconto)
- Eccezioni:
  - 1) Unica unità immobiliare inagibile: si presume sempre lo stato di difficoltà, a prescindere dall'entità del debito
  - 2) Enti pubblici: è sufficiente l'attestazione del legale rappresentante

durata massima del piano di rientro viene così modulata:


- da 85 a un massimo di 120 rate, per istanze presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a 120 rate, per istanze presentate nel 2027 e nel 2028;
- da 109 a 120 rate, per istanze presentate a partire dal primo gennaio 2029.

La maxi rateazione di 120 rate mensili confluisce nella disciplina ordinaria, con l'unica eccezione che per ottenere la stessa occorre sempre documentare lo stato di difficoltà, a prescindere dall'entità del debito dilazionato.

### Il decreto delle Finanze

In attuazione di quanto stabilito nel





## ESTENSIONE DELL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

- Avvisi di recupero dei crediti d'imposta non spettanti o inesistenti
- Atti di irrogazione sanzioni
- Atti di accertamento valore per immobili e aziende, ai fini dell'imposta di registro
- Atti di accertamento per occultazione di corrispettivo ai fini dell'imposta di registro
- Avvisi di liquidazione per recupero agevolazioni ai fini dell'imposta di registro
- Atti di accertamento in rettifica e d'ufficio ai fini dell'imposta di successione

nuovo articolo 19, Dpr 602/1973, il Dm del 27 dicembre scorso individua i seguenti parametri per segnalare lo stato di difficoltà del debitore:

- per le persone fisiche e per le imprese individuali in semplificata, il valore Isee del nucleo familiare;
- per i soggetti diversi dai primi, invece, si assume il valore dell'indice di liquidità e il rapporto tra il totale del debito verso l'agente della riscossione e il valore della produzione.

Con riguardo ai primi, l'allegato 1 del decreto stabilisce che la situazione di difficoltà sussiste se il rapporto tra totale del debito (da rateizzare e già in dilazione), al numeratore e l'Isee mensile, moltiplicato per un coefficiente variabile in funzione del valore dell'Isee stesso, al denominatore, è superiore a 1. Il medesimo rapporto, inoltre, a seconda del valore ottenuto, indica il numero massimo di rate concedibili.

Per gli altri soggetti, la situazione di difficoltà è comprovata dal fatto che l'indice di liquidità (liquidità differita e corrente, al numeratore, e passività corrente, al denominatore) abbia valore inferiore a 1. Nell'allegato 2 al decre-

to, si individua il numero massimo di rate concedibili attraverso il valore attribuito all'indice Alfa, dato dal rapporto percentuale tra debito totale e valore della produzione.

### Situazioni particolari

Viene identificato un unico caso in cui la situazione di difficoltà si presume oggettivamente sempre sussistente e riguarda l'ipotesi in cui l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione, a studio o all'attività d'impresa è diventata inagibile per eventi eccezionali (calamità naturali o altro). Sarebbe stato, tuttavia, auspicabile un ampliamento della casistica in esame, prevenendo altre ipotesi in cui la situazione di difficoltà del debitore non è adeguatamente rappresentata dagli indicatori suddetti: si pensi, ad esempio, all'operatore economico che abbia crediti "incagliati" verso pubbliche amministrazioni.

Sono poi tipizzate due situazioni soggettive specifiche che riguardano le pubbliche amministrazioni e i condomini (allegato 3). Per le prime, lo stato di temporanea difficoltà è attestato da



## ALTRE NOVITÀ

- Ampliamento dei casi di impugnazione diretta della cartella non notificata: concessione di finanziamenti, istituti del codice della crisi e responsabilità del cessionario d'azienda
- Estensione della segnalazione all'agente della riscossione in caso di pagamento di emolumenti stipendiali da parte di enti pubblici maggiori di 2.500 euro, a decorrere dal primo gennaio 2026

Il Sole  
**24 ORE**

**24 ORE**  
PROFESSIONALE

una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante oppure dall'organo amministrativo che certifichi la mancanza di liquidità necessaria per far fronte alla debitoria. In tale eventualità, a prescindere dall'importo del debito (maggiore o minore di 120mila euro), l'agente della riscossione concede sempre le 120 rate mensili, salvo diversa richiesta dell'ente.

Per i condomini, invece, lo stato di illiquidità è integrato se l'indice Beta, dato dal rapporto percentuale tra totale del debito e totale delle entrate risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, è maggiore del 10%. In questo caso, la durata massima del piano è correlata al valore concretamente assunto dal predetto indice.

### L'estensione dell'accertamento esecutivo

Il decreto attuativo della riforma, all'articolo 14, contiene l'elencazione degli atti che diventeranno immediatamente esecutivi. Questi sono, tra gli altri:

❶ l'avviso di recupero dei crediti d'imposta non spettanti o inesistenti.

Si tratta di un'evoluzione del tutto naturale rispetto alla riforma di tale istituto che è stata attuata con l'introduzione dell'articolo 38 bis, Dpr 600/1973. I nuovi atti di recupero, emessi a partire dal 30 aprile 2024, devono infatti essere sempre pagati per intero, sanzioni e interessi compresi, anche nell'ipotesi in cui si proponga ricorso avverso di essi;

❷ gli avvisi di recupero di contributi e agevolazioni indebitamente percetti;

❸ gli atti di irrogazione sanzioni dagli articoli 16, 16 bis e 17, Dlgs 472/1997. Va, tuttavia, evidenziato come la novella non deroghi alla previsione all'articolo 19, Dlgs 472/1997, a mente della quale in caso di ricorso, l'esecuzione della sanzione è inibita fino alla sentenza del giudice di primo grado, in base all'articolo 68, Dlgs 546/1992;

❹ gli avvisi di rettifica e liquidazione per l'accertamento valore di immobili e aziende, nonché per l'occultazione di corrispettivo;

❺ gli accertamenti in rettifica e d'ufficio ai fini dell'imposta di successione;

❻ gli avvisi di liquidazione per omesso o tardivo pagamento e per recupero di

agevolazioni non spettanti emessi ai fini dell'imposta di registro e delle altre imposte indirette sui trasferimenti;

7 gli avvisi di liquidazione dell'imposta di bollo e gli atti di accertamento delle tasse automobilistiche.

La modifica in esame, tuttavia, non ha attribuito direttamente la qualifica di titolo esecutivo agli atti sopra elencati, ma si è inserita all'interno della previsione all'articolo 29, lettera h), Dl 78/2010, che richiede la previa adozione di un Dpr. Si tratta, però, di una facoltà che era già esercitabile a legislazione previgente, di tal che non si comprende la portata realmente innovativa della riforma.

### **L'impugnazione diretta della cartella non notificata**

Il decreto attuativo della riforma ha, per un verso, ampliato – raccogliendo le sollecitazioni della sentenza 190/2023 della Corte costituzionale – le casistiche in cui è ammessa l'impugnazione diretta della cartella di pagamento non notificata, conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, per mezzo dell'integrazione del testo dell'articolo 12, Dpr 602/1973. Sotto altro aspetto, si è provveduto a una più precisa formulazione della casistica precedente.

In particolare, sono state aggiunte le seguenti ipotesi di pregiudizi potenziali che legittimano l'impugnazione in esame:

- il rischio in termini di perdita della possibilità di ottenere un finanziamento con il ceto creditizio;
- l'esigenza di tutelare la posizione del debitore all'interno degli istituti previsti nel codice della crisi d'impresa;
- gli effetti negativi che ne possono derivare in sede di cessione d'azienda, in forza della coobbligazione dell'acquirente per i debiti tributari del cedente, ex articolo 14, Dlgs 472/1997.

Dal lato, invece, della più precisa formulazione delle fattispecie già contemplate nella previsione in oggetto, si segnala la sostituzione del riferimento ai potenziali pregiudizi nel contesto di un appalto pubblico con il richiamo alla totalità degli istituti previsti nel Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023), nonchè il richiamo alla riscossione di somme da parte di pubbliche amministrazioni anche per effetto delle segnalazioni, ex articolo 48 bis, Dpr 602/1973. Ciò significa che la legittimazione all'impugnazione diretta della cartella sussiste in tutte le ipotesi in cui può essere messo a rischio l'incasso di somme da parte di enti pubblici, anche al di fuori della disciplina al predetto articolo 48-bis.

In analogia con quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 26283/2022), in punto di entrata in vigore della prima introduzione del divieto di impugnazione della cartella non notificata, si è dell'avviso che la novella espliciti effetti già a partire dai contenziosi pendenti all'8 agosto 2024 (data di entrata in vigore del Dlgs 110/2024).

### **La legge di bilancio 2025**

La legge 207/2024 ha esteso l'obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di segnalare all'agente della riscossione i pagamenti di somme, al fine di consentirne il pignoramento presso terzi – in base all'articolo 48-bis, Dpr 602/1973 –, alle quote stipendiali maggiori di 2.500 euro (la norma precedente imponeva una soglia minima di somma da erogare superiore a 5mila). In tale eventualità, il pagamento è bloccato qualora risulti un debito scaduto verso l'agente della riscossione almeno pari a 5mila euro. La novità trova applicazione a partire dal primo gennaio 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LAVORO AUTONOMO

# Dai decreti delegati rimborsi spese esclusi dal reddito

La legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023), ha previsto la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche dettando, in particolare, con l'articolo 5, comma 1, lettera f, criteri direttivi per la revisione del reddito di lavoro autonomo. Gli articoli 5 e 6 del Dlgs 192/2024 attuano questi criteri direttivi apportando una serie di modifiche:

- la sostituzione dell'articolo 54 del Tuir con gli articoli da 54 a 54-octies. Come si vedrà di seguito, le nuove norme hanno in parte effetto innovativo, altre sono conferme di disposizioni già esistenti e altre ancora sono introdotte al fine di confermare comportamenti già applicati nella prassi;
- l'introduzione dell'articolo 177-bis nel Tuir che prevede la neutralità fiscale sulle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali;
- la modifica degli articoli 17 e 67 del Tuir necessaria per ragioni di coordinamento in base a quanto previsto nei nuovi articoli da 54 a 54-octies.

Le nuove disposizioni, che si applicano a partire dal 2024 salvo qualche ecce-

zione di seguito segnalata, rendono la disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro autonomo maggiormente articolata nella prospettiva di mutuare, laddove compatibile, i criteri applicati ai redditi d'impresa.


## Principio di onnicomprensività e deroghe

La prima novità riguarda, come anticipato, la sostituzione dell'articolo 54 del Tuir il quale, nella sua nuova versione, dispone che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nelle successive norme.

Al pari di quanto previsto per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo viene introdotto il principio di onnicomprensività. Per questa ragione, viene contestualmente abrogato il comma 1 quater dell'articolo 54



**Alessandra  
Caputo**



che prevedeva la concorrenza alla formazione del reddito dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela. La fattispecie continua a essere assoggettata a tassazione ma ciò è implicitamente sancito dal principio di onnicomprensività e, quindi, non è più necessaria norma specifica.

Il comma 2 del nuovo articolo 54 prevede una deroga al principio di onnicomprensività escludendo dalla tassazione:

- contributi previdenziali e assistenziali;
- rimborso delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente;
- riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati anche promiscuamente per l'esercizio dell'attività.

La fattispecie prevista dalla lettera a) del comma 2 era già inclusa nel previgente articolo 54 del Tuir, quindi, nulla cambia rispetto al passato; la fattispecie prevista alla lettera c), pur non essendo contemplata espressamente dalla normativa previgente, lo era di fatto dalla

prassi (circolare AE 38/E del 2010).

Rappresenta, invece, una novità rilevante quella citata alla lettera b): l'esclusione dalla concorrenza al reddito di lavoro autonomo dei rimborsi spese dà, infatti, attuazione a uno dei criteri direttivi della Legge delega.

#### **Nuova disciplina dei rimborsi spese**

Nella previgente disciplina, i rimborsi delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico professionale erano assimilati a un compenso, con obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta d'acconto.

La non rilevanza ai fini della determinazione del reddito introdotta dal Dlgs 192/2024 permette di evitare l'assoggettamento a ritenuta di somme incassate dal lavoratore autonomo che, di fatto, non comportano un incremento del reddito imponibile in quanto (generalmente) integralmente deducibili. Considerato che i rimborsi spese non sono assoggettati a tassazione né a ritenuta, le relative spese sostenute non sono ammesse in deduzione.

Il nuovo articolo 54-ter prevede, però, una specifica disciplina nel caso in cui





le somme non siano rimborsate dal committente. Le spese non rimborsate, in particolare, sono deducibili a partire dalla data in cui:

❶ il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste

un adeguato scambio di informazioni;

❷ la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è rimasta infruttuosa;

❸ il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

La normativa si occupa anche di prevedere disposizioni su quando ciascuno di questi momenti si verifica. Per evitare

che la spesa per l'ottenimento del rimborso sia più elevata del rimborso stesso, il legislatore prevede che i rimborsi di ammontare non superiore a 2.500 euro (considerando nell'ammontare anche il compenso relativo alle spese stesse), sono deducibili se non corrisposti entro un anno dal momento di fatturazione e a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

Si osserva che l'esplicito riferimento al momento di fatturazione porta a ritenere che non sia ammessa la deducibilità nel caso in cui il rimborso non pagato non sia stato oggetto di fatturazione ma solo di altra richiesta (pro forma). Resta inteso che qualora il rimborso avvenga successivamente al momento in cui sono state dedotte, le spese dovranno essere assoggettate a tassazione con le regole ordinarie.

Riguardo a queste spese viene istituito un regime transitorio in base al quale, fino al 31 dicembre 2024, continuano a essere applicate le precedenti regole, vale a dire la tassazione delle somme percepite a titolo di rimborso e l'assoggettamento delle stesse a ritenuta.

### **Plusvalenze, minusvalenze e ammortamenti**

Per quanto concerne plusvalenze e minusvalenze, viene previsto che queste rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato, come accade per il reddito di impresa. Tuttavia, a differenza di quanto stabilito nell'articolo 86, comma 4 del Tuir, le plusvalenze nell'ambito del reddito di lavoro autonomo concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state percepite e non sono rateizzabili.

Questa differenza di trattamento de-

riva dal fatto che il reddito di lavoro autonomo è tassato nel momento della percezione dei proventi secondo un criterio di imputazione per cassa, a differenza dei redditi d'impresa tassati per competenza.

Risulta, invece, confermato il trattamento fiscale vigente che prevede l'indeducibilità delle quote di ammortamento relative agli immobili e la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai medesimi. La legge delega ha tra gli obiettivi il superamento di questa disparità ma sarà necessaria l'emanazione di un ulteriore provvedimento.

### **Deducibilità delle spese**

Novità anche in tema di deduzione delle spese. Con riferimento a quelle di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili viene eliminata la norma che prevedeva la deducibilità delle spese in funzione del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti nell'apposito registro all'inizio del periodo di imposta e introdotta la previsione della deducibilità (integrale o ridotta al 50% per gli immobili utilizzati promiscuamente) in quote costanti a partire dal periodo d'imposta in cui le stesse sono sostenute e per i successivi cinque.

Sono poi previste nuove regole (che ricalcano le previsioni dell'articolo 103 del Tuir) con riferimento alle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell'esercizio di arti e professioni. Restano invece invariate quelle relative alle spese di rappresentanza, alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nonché a quelle di formazione.

### **Nuove regole per il versamento delle ritenute**

Il nuovo articolo 54 del Tuir detta nuove regole anche per l'applicazione delle ritenute sui compensi dei lavoratori au-

## L'ALLINEAMENTO DI COMPENSI E RITENUTE

Compensi assoggettati a ritenuta



Le **somme** percepite nel periodo di imposta successivo a quello in cui le stesse sono state corrisposte dal sostituto d'imposta **si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo** per quest'ultimo **di effettuazione della ritenuta** (deroga al principio di cassa)

**Esempio:** pagamento effettuato a mezzo bonifico dal sostituto di imposta nell'anno «n» e accredito ricevuto dal lavoratore autonomo nell'anno «n+1» → il compenso concorre a formare il reddito nell'anno «n» anche se percepito nell'anno «n+1»

tonomi prevedendo che le somme percepite nel periodo di imposta successivo a quello in cui le stesse sono state corrisposte dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.

La previsione risponde a una specifica richiesta del legislatore il quale, nella legge delega, stabilisce che il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente.

Il momento di percezione del compenso, infatti, può essere diverso da quello in cui è effettuato il versamento della ritenuta da parte del sostituto di imposta: l'obbligo di effettuare la ritenuta scatta al momento in cui è stato effettuato il pagamento mentre il professionista scomputa la ritenuta subito nel periodo d'imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il reddito.

In caso di pagamento a mezzo bonifico, il professionista consegue l'effettiva disponibilità delle somme nel momento in cui riceve l'accredito sul proprio con-

to corrente. Il caso che potrebbe verificarsi, quindi, è questo: il sostituto effettua il pagamento negli ultimi giorni dell'anno «n», quindi, con riferimento a questo periodo è obbligato al versamento della ritenuta; il professionista riceve l'accredito nei primi giorni dell'anno «n+1» e quindi, in virtù del principio di cassa, quel compenso concorre a formare il reddito dell'anno «n+1».

Per superare questa criticità, il nuovo articolo 54 del Tuir prevede la concorrenza del compenso al periodo di imposta in cui il sostituto effettua il versamento della ritenuta. Nell'esempio proposto, sebbene il compenso sia percepito nell'anno «n+1», concorrerà a formare il reddito nel periodo di imposta «n». Non vi saranno, quindi, più disallineamenti tra il periodo di effettuazione della ritenuta e quella di dichiarazione del compenso nel caso di pagamenti a ridosso della chiusura del periodo.

La nuova regola impone, dunque, di conoscere l'esatto momento di effettuazione del pagamento del compenso da parte del sostituto, dato ricavabile anche dalla Certificazione unica.

**Telefisco2025** **Il Sole 24 ORE** **24 ORE PROFESSIONALE**

## LE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI

Operazioni di  
aggregazione e  
riorganizzazione  
degli studi  
professionali

➔

**Neutralità fiscale se:**

- Il **conferente** assume, quale **valore delle partecipazioni** ricevute, la somma algebrica dei **valori fiscalmente riconosciuti** di attività e passività conferite
- Il **conferitario** subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito **prospetto di riconciliazione** i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti

NB: previste norme ad hoc per evitare **salti** o **duplicazioni di imposta**

### Neutralità delle aggregazioni professionali

Nell'ambito della razionalizzazione e semplificazione dei redditi di lavoro autonomo, la legge delega ha previsto il principio e criterio direttivo della neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, nonché la loro irrilevanza ai fini Iva e assoggettamento all'imposta di registro in misura fissa.

A tal fine, il Dlgs 192/2024 introduce nel Tuir l'articolo 177-bis.

Per effetto della neutralità fiscale, i conferimenti di un complesso unitario di attività materiali e immateriali (inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale) e di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali sono fiscalmente irrilevanti, cioè non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

Affinché l'operazione sia neutrale, il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite

e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti (regola analoga a quella dei conferimenti d'azienda previsti dall'articolo 176 del Tuir).

Per espressa previsione normativa, il principio di neutralità fiscale si applica anche agli apporti in associazioni o in società semplici costituite per l'esercizio di arti e professioni, alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione relative agli stessi soggetti nonché al trasferimento delle stesse attività per causa di morte o per atto gratuito.

Il principio di neutralità si applica a partire dal 2024. Sono anche previste specifiche disposizioni per evitare salti o duplicazioni di imposta nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo a quello di determinazione del reddito di impresa e viceversa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## TERZO SETTORE

# Debutta il nuovo regime Iva, un anno per adeguare gli enti

Con il Dl Milleproroghe (Dl 202/2024) slitta al 1° gennaio 2026 il cambio di regime, ai fini IVA, degli enti non commerciali di carattere associativo che effettuano operazioni nei confronti di soci, associati e partecipanti a fronte di corrispettivi specifici e contributi supplementari. Tali entrate verranno attratte nel campo di applicazione Iva e, in particolare, nel regime di esenzione.

Unica eccezione riguarda la somministrazione di alimenti e bevande che verrà inquadrata a tutti gli effetti quale operazione imponibile Iva a meno che non si rivolga a favore di soggetti indigenti. Solo in questo ultimo caso le relative entrate resteranno fuori campo Iva.

La novità implicherà, dunque, la necessità di organizzare la gestione degli enti tenendo conto dei relativi adempimenti previsti a partire dall'apertura della partita Iva con possibilità di optare per la dispensa dagli obblighi di fatturazione, registrazione e presentazione della dichiarazione annuale prevista all'articolo 36-bis, Dpr 633/1973. Tale opzione comporterà anche delle valutazioni di convenienza caso per caso, tenuto conto

dell'impossibilità di operare la detrazione dell'Iva sugli acquisti.

È una proroga "salvifica" soprattutto per le associazioni di piccole dimensioni e funzionale all'ideazione di soluzioni ad hoc per differenziare, in chiave proporzionale, gli adempimenti connessi al passaggio delle operazioni in questione in campo Iva, pur in esenzione.

Le disposizioni del decreto Fisco-lavoro (146/2021), la cui entrata in vigore è stata posticipata di un anno, si rivolgono a una platea estremamente eterogenea di enti, accomunati dalla sola forma associativa (associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di categoria, promozione sociale, partiti politici) senza un'adeguata graduazione degli adempimenti Iva, che tenga conto delle possibili carenze strutturali delle realtà più piccole. Occorrerà distinguere, anche ai fini della rendicontazione, le quote ordinarie (che restano fuori campo Iva) dai corrispettivi specifici, valorizzando, negli statuti o nelle delibere dell'ente, la qualifica dei soggetti che ricevono le prestazioni.

Il regime di esenzione, infatti, scatta solo se le attività sono rivolte a favore di



**Gabriele  
Sepio**





## L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO: PROROGA AL 1° GENNAIO 2026

**Il Di Milleproroghe** differisce al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal decreto Fisco Lavoro (DI 146/2021) che comportano l'attrazione in campo Iva, seppur in regime di esenzione, dei principali corrispettivi ricevuti nell'ambito delle attività istituzionali da **associazioni di promozione sociale (Aps), di formazione extra-scolastica, culturali, sportive, religiose e assistenziali, oltre che politiche e di categoria**

- Le entrate derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione sociale a favore di soci, associati, iscritti e partecipanti rileveranno ai fini Iva come operazioni imponibili a tutti gli effetti

associati, soci, partecipanti, iscritti. Aspetti che potranno essere attenzionati dai professionisti tenuto conto delle implicazioni, anche in termini di controlli fiscali, che potrebbero emergere a seguito dell'apertura della partita Iva da parte dell'ente.

Nell'ottica di rispondere alla procedura d'infrazione avviata dall'Europa nei confronti dell'Italia (2008/2010), l'ulteriore anno di proroga consentirà al Governo, come chiarito anche nel Di Milleproroghe, di delineare un nuovo quadro di razionalizzazione e semplificazione ai fini Iva, in linea con uno degli obiettivi della legge delega per la riforma fiscale (Legge 111/2023).

In questo contesto vi sarà la possibilità di valutare l'inserimento di alcune modifiche al fine di adeguare gli adempimenti Iva anche alla dimensione dell'ente e alla tipologia di entrate. Pensiamo alla possibilità di estendere l'attuale regime Iva forfettario, previsto dallo stesso decreto Fisco-lavoro, a favore di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato con entrate inferiori a 65mila euro. Si tratta di un regime che riprende quello previsto per i contribuenti

minori (legge 190/2014), già autorizzato in sede europea, e che potrebbe essere esteso a tutte le realtà associative applicando l'attuale limite reddituale di 85mila euro unitamente a ulteriori semplificazioni sotto il profilo della fatturazione, in coerenza con la nuova formulazione della direttiva Iva (in particolare, articoli 292-bis/quinquies).

### Gli enti sportivi dilettantistici dopo le modifiche del Decreto Omnibus

Anche gli enti sportivi dilettantistici guardano al 2025 come anno di transizione in vista dell'entrata in vigore delle disposizioni del Fisco-Lavoro o, comunque, dell'elaborazione di un sistema fiscale più razionale. Il 2024 è stato un anno in cui si è provato a sciogliere alcuni nodi interpretativi, derivanti dalla sovrapposizione normativa generata dalle novità dei decreti Fisco-Lavoro e Pa-bis.

Nel dettaglio, con il decreto Omnibus (DI 113/2024) viene confermata l'applicazione del regime di esclusione (articolo 4, decreto Iva) per i corrispettivi specifici percepiti dalle Asd nello svolgimento delle proprie attività istituzionali verso soci, associati o tesse-

## IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ENTI SPORTIVI

### Il decreto Omnibus

- > **Per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd)** viene confermato fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni del DI Fisco Lavoro (n. 146/2021) il regime Iva di esclusione di cui all'articolo 4 del Dpr 633/1972 per i corrispettivi specifici percepiti dalle Asd nello svolgimento delle proprie attività verso soci, associati e tesserati
- > **Per le società sportive dilettantistiche (Ssd)** viene riconosciuta l'estensione del regime di esclusione Iva, già previsto per le Asd, in virtù del richiamo contenuto all'articolo 90, comma 2, legge 282/1992. Ciò ovviamente a patto che si tratti di corrispettivi specifici derivanti dai soci o tesserati per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Per le realtà sportive il perimetro di applicazione delle nuove regole Iva sarà legato non più al vincolo associativo o al tesseramento ma allo svolgimento della « pratica sportiva »

rati, sino all'entrata in vigore delle disposizioni del Fisco-Lavoro.

Più rilevante è, invece, l'impatto del decreto Omnibus sulle Ssd. Con riferimento ai corrispettivi specifici, per la prima volta, si esplicita l'applicabilità del regime di esclusione Iva al citato articolo 4 anche nei confronti delle società sportive operanti senza scopo di lucro, facendo leva sulla previsione dell'articolo 90, comma 1, legge 289/2002, che equipara la disciplina applicabile alle Asd anche alle Ssd. Un passaggio che può essere considerato una sanatoria tributaria *de facto*, volta a colmare i vuoti interpretativi che, in passato, avevano generato disparità tra Asd e Ssd a livello fiscale, nonché a prevenire l'eventuale insorgere di contenziosi.

### Terzo settore e rapporti con l'Ue

*L'autorizzazione Ue sulla fiscalità del Terzo settore: valutazioni per le Onlus*

L'imminente autorizzazione della Commissione Ue sui regimi fiscali, previsti dalla riforma del Terzo settore, reca alcune priorità che dovranno essere valutate dagli operatori e dai professionisti.

I regimi fiscali destinati a entrate in vigore incideranno, infatti, sui modelli organizzativi degli enti e sul relativo trattamento fiscale. Pensiamo all'esenzione degli utili reinvestiti per le imprese sociali e al mutamento dei criteri di qualificazione delle attività non commerciali in base all'articolo 79, Dlgs 117/2017 (Cts).

In questo scenario, un ruolo importante potrà essere giocato dalle 20mila onlus ancora iscritte all'anagrafe che dovranno essere guidate nel processo di iscrizione nel RuntS entro tre mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali, pena l'obbligo di devolvere il patrimonio incrementale, ovvero quello formatosi in virtù della fruizione delle disposizioni al Dlgs 460/1997.

Proprio le onlus sono tenute a confrontare il proprio modello organizzativo con le qualifiche contemplate dal Registro unico (ad esempio, enti filantropici, imprese sociali). La qualifica di impresa sociale potrebbe essere una possibile soluzione per le onlus con una struttura imprenditoriale, complice anche il fatto che l'autorizzazione porterà con sé l'introduzione di misure fiscali ad hoc. Pensiamo alla possibilità di defiscalizzare gli

## IL RECUPERO ICI NEL PERIODO 2006-2011

Soggetti	Determinazione dell'importo	Oneri dichiarativi	Rateizzazione	Regime sanzionatorio
Enti non commerciali con debito Imu/Tasi superiore a 50.000 euro nel 2012 o 2013	Applicazione delle norme Imu 2013, con base imponibile, moltiplicatori e aliquota dell'Ici (se non individuabile, aliquota del 5,5%), più interessi	Compilazione di una dichiarazione ad hoc predisposta dal Mef	4 rate trimestrali se l'importo dovuto è superiore a 100.000 euro	Sanzioni del 100%, 40%, 25% del dovuto in caso di dichiarazione omessa, infedele o pagamento parziale

utili reinvestiti nelle attività istituzionali o a incremento del patrimonio oppure agli appositi incentivi a favore di coloro che investono nelle imprese sociali (articolo 18, Dlgs 112/2017).

Peraltro, la recente modifica all'articolo 101, comma 8, Cts, consente un'espressa deroga dagli obblighi devolutivi per alcune specifiche realtà. Ci si riferisce ai trust-onlus, privi di soggettività giuridica autonoma, nonché agli enti sottoposti a controllo pubblico, che risultano strutturalmente impossibilitati a iscriversi nei RuntS per mancanza dei requisiti previsti. Deroghe applicabili a condizione che gli statuti prevedano espressamente l'assenza di finalità di lucro e lo svolgimento di una delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5, Cts.

Ma l'arrivo dell'autorizzazione Ue porta con sé anche molte aspettative sugli strumenti di finanza sociale. I titoli di solidarietà (articolo 77, Cts) consentiranno agli istituti di credito di effettuare raccolte allo scopo di finanziare progetti degli Ets, riservando agli investitori il medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di stato, con

applicazione dell'aliquota del 12,5%.

*Procedura di infrazione Ici: le conseguenze per chi ha fruito dell'agevolazione*

Altra novità riguarda l'articolo 16-bis del Dl 131/2024, che disciplina le modalità di recupero dell'Ici non versata dagli enti non commerciali a fronte dell'esenzione vigente nel periodo 2006-2011. Destinatari sono gli enti non commerciali che, nell'anno 2012 o 2013, applicando le regole dell'Imu/Tasi (in sostituzione dell'Ici), abbiano dichiarato o, in ogni caso, versato una somma superiore a 50mila euro, anche a seguito di un accertamento del Comune competente. Tali soggetti sono tenuti a compilare un'apposita dichiarazione, il cui modello verrà approvato dal Mef sentita l'Anci, e a determinare l'Ici oggetto di recupero facendo retroagire le regole Imu vigenti nell'anno 2013 a tutto il periodo 2006-2011.

La disposizione prevede, inoltre, che sulle somme così determinate, alle quali potrà detrarsi l'Ici eventualmente corrisposta, sono dovuti gli interessi previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato, con possibilità di rateizzazione in quattro quote trimestrali degli importi do-

vuti superiori a 100mila euro. Particolare attenzione deve essere rivolta alle possibili cause di esclusione dal versamento dell'Ici che si verificano se, nel periodo di riferimento, gli aiuti percepiti siano contenuti nel limite del *de minimis* o nel caso in cui le attività siano inquadrabili nell'ambito dei servizi di interesse economico generale (Sieg). Su questi aspetti occorrerà attendere chiarimenti di prassi che circoscrivano la portata applicativa della norma, ad esempio, la possibilità per gli enti non commerciali di contare o meno sul plafond più ampio del *de minimis*-Sieg (che, nei periodi di riferimento, ammontava a 500mila euro per triennio).

*Nuove regole Iva del distacco del personale ed effetti sugli enti del Terzo settore*

Le nuove regole Iva sul distacco di personale incidono anche sui modelli organizzativi degli enti non commerciali. L'articolo 16-ter, Dl 131/2024 ha abrogato la disposizione sull'irrilevanza impositiva dei trasferimenti temporanei dietro rimborso del costo (articolo 8, comma 35, Legge 67/1988), prevedendo espressamente la sua efficacia ai prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Se, dunque, tali ipotesi saranno soggette a Iva, i rinnovi e le proroghe di prestiti e distacchi spirati naturalmente prima della data del 1° gennaio 2025 dovrebbero ricadere nel vecchio regime di esclusione dell'Iva.

Tenuto conto degli effetti temporali, vale la pena evidenziare che l'applicazione della stessa agli enti non commerciali non determinerà l'automatica attrazione in campo Iva dei distacchi del personale che prevedono il mero rimborso del costo. Invero, anche volendo considerare pacifica la circostanza per cui il distacco del personale, quale prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, integri il requisito oggettivo dell'Iva, ai fini dell'imponibilità dell'operazione andrà vagliata con attenzione la ricorrenza del requisito oggettivo (articolo 4, Dpr 633/1972) ove

il distaccante sia un ente non commerciale e operi al di fuori di un'attività d'impresa. Al riguardo occorre verificare se il personale oggetto del distacco per l'ente distaccante inerisca a un'attività istituzionale non commerciale o, viceversa, si riferisca a un'attività commerciale, ovvero organizzata in forma di impresa. Nel caso in cui il distacco si riferisca allo svolgimento di un'attività istituzionale non commerciale, lo stesso potrà essere considerata irrilevante ai fini Iva.

Analoghe considerazioni concernono, naturalmente, gli Ets qualificati fiscalmente come enti non commerciali. Si pensi al prestito/distacco di personale all'interno di una rete associativa o di un'organizzazione di enti articolata su base territoriale: in tale contesto, se l'associazione presta un proprio dipendente ad altra realtà partecipante alla rete o all'organizzazione, la stessa non dovrebbe incorrere nelle nuove regole sul distacco Iva, salvo che il prestito non sia organizzato con i tratti tipici imprenditoriali o che l'attività svolta dall'associazione sia commerciale.

Una seconda ipotesi frequente nel settore non profit riguarda il distacco di personale da un ente commerciale in favore di un ente non commerciale; si pensi al caso di una fondazione corporate la quale, per l'espletamento di determinate funzioni, fruisca delle mansioni di lavoratori dipendenti della società fondatrice e distaccati in tutto o in parte presso il veicolo non profit del gruppo societario. In questo caso, a partire dal 1° gennaio 2025 il venir meno del regime derogatorio, previsto dall'articolo 8 citato, comporterà l'attrazione nel campo di applicazione Iva dei distacchi del personale effettuati dalle società e, in generale, dagli enti con oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, indipendentemente che si pattuisca il mero rimborso del costo o l'applicazione di un mark-up.



**Telefisco2025** **Sole 24 ORE** **24 ORE PROFESSIONALE**

## IL DISTACCO IVA DEL PERSONALE PER IL TERZO SETTORE

**Effetti dell'articolo 16 ter, DI 131/2024**

- Rilevanza Iva del distacco per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025
- Per gli enti non commerciali, occorre verificare se il personale oggetto del distacco inerisce o meno ad una attività istituzionale non commerciale. Nel primo caso la prestazione potrà considerarsi irrilevante ai fini Iva.

In caso di prestito/distacco di personale all'interno di una rete associativa o di una organizzazione di enti articolata su base territoriale la stessa non dovrebbe incorrere nelle nuove regole sul distacco Iva, salvo che il prestito non sia organizzato con i tratti tipici imprenditoriali o che l'attività svolta dall'associazione sia commerciale.

- Il distacco di personale da un ente commerciale in favore di un ente non commerciale (i.e. Fondazione corporate) è attratto in campo Iva indipendentemente che venga pattuito un mero rimborso

**Telefisco2025** **Sole 24 ORE** **24 ORE PROFESSIONALE**

## LA LEGGE N. 104/2024 E LE SEMPLIFICAZIONI PER IL TERZO SETTORE

**Rendicontazione:**

- **Nuove soglie per rendiconto per cassa** che passa da 220mila euro a 300mila euro di ricavi annui. La disposizione trova applicazione solo in caso di enti privi di personalità giuridica
- **Forma semplificata di rendiconto con voci aggregate per Ets, con e senza personalità giuridica**, con volume di ricavi annui non superiori a 60mila euro
- **Nuovo termine mobile per il deposito del bilancio al Runts da effettuarsi entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio. Dal 2025 viene meno, dunque, il termine fisso al 30 giugno
- Innalzamento limiti **Organo di controllo e revisore legale dei conti**

**Organo di controllo:** totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità

**Revisore legale dei conti -** Totale attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro; ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: 3.000.000 euro; il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità

### Le misure di semplificazione nella Legge 104/2024

Le principali novità introdotte per gli Ets dalla legge 104/2024 impattano sulla nomina dell'organo di controllo e del revisore legale degli Ets, sulla disciplina contabile e sul deposito del bilancio. Sotto tale ultimo aspetto, viene sostituito il termine del 30 giugno con uno mobile di

180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Tale modifica giova in termini di flessibilità e gestione delle scadenze contabili, riducendo il rischio di sovrapposizioni con altri adempimenti amministrativi degli Ets.

Quanto alla nomina dell'organo di controllo e del revisore legale, si innalzano le soglie dimensionali per semplifica-



re gli oneri gestionali degli Ets di piccole dimensioni. La nomina dell'organo di controllo – che resta obbligatoria per le fondazioni del Terzo settore – è richiesta per le associazioni, riconosciute o meno, che per due esercizi consecutivi abbiano superato almeno due dei parametri: 150mila euro di attivo patrimoniale, 300mila euro di ricavi complessivi o sette unità di dipendenti in media. La nomina del revisore legale è, invece, obbligatoria per le associazioni e le fondazioni che abbiano superato, per due esercizi consecutivi, almeno due delle seguenti soglie: 1.500.000 euro di attivo patrimoniale, tre milioni di euro di ricavi complessivi o 20 unità di dipendenti medi annui.

Per quanto riguarda la predisposizione del bilancio, è innalzato il limite di ricavi annui entro cui poter redigere il rendiconto per cassa (da 220mila a 300mila euro) riservandola ai soli enti privi di personalità giuridica. Gli Ets con personalità giuridica, a partire dal bilancio 2025, quindi sono costretti a predisporre il bilancio ordinario a meno che non presentino ricavi annui non superiori a 60mila euro. In questo caso, indipendentemente dal possesso o meno della personalità giuridica, potrà essere predisposto un rendiconto per cassa in forma aggregata, di cui si attende la pubblicazione del modello apposito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## DONAZIONI E SUCCESSIONI

# Autoliquidazione dell'imposta e nuove regole per i trust

La riscrittura della norma (l'articolo 3, comma 4-ter del Testo unico dell'imposta di successione e donazione) che dichiara non soggetti a imposta di donazione determinati trasferimenti di aziende e di quote di partecipazione al capitale di società e la nuova disciplina in materia di tassazione del trust sono senz'altro le maggiori novità della legge di riforma dell'imposta di successione e donazione, disposta dal Dlgs 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025 (con riferimento agli atti stipulati e alle successioni ereditarie aperte da questa data).

## Trasferimenti di azienda e quote di partecipazione

Con la legge di riforma, dunque, viene sancito (o meglio, chiarito) che l'esclusione da imposta di donazione e successione si applica alle successioni ereditarie, alle donazioni, ai patti di famiglia e ai trust, in caso di trasferimento, a favore del coniuge o dei discendenti:

- di un'azienda, a condizione che il soggetto avente causa (donatario, assegnatario del patto di famiglia, erede, legatario o beneficiario del trust) prose-

gual'esercizio dell'attività d'impresa per non meno di cinque anni dalla data del trasferimento;

- di quote di Srl o di azioni di Spa, qualora si tratti di quote che permettano al soggetto avente causa di acquisire il controllo della società (si intende la titolarità del 50,01 per cento del capitale sociale) o di incrementare la sua già esistente quota di controllo, a condizione che costui detenga il controllo della società in questione per non meno di cinque anni dalla data del trasferimento;

- di quote di partecipazione al capitale di società di persone (e quindi anche della società semplice), a condizione che il soggetto avente causa detenga la titolarità della quota sempre per non meno di cinque anni.

Nel vigore della normativa previgente l'Amministrazione finanziaria (risoluzione 446/E/2008 e risoluzione 552 del 25 agosto 2021) e la giurisprudenza di vertice (Corte costituzionale, 120/2020 e Cassazione, 6082/2023) hanno invece sostenuto che l'agevolazione in parola presuppone (anche se la legge non lo



**Angelo Busani**

## IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE /1

### Trasferimento di quote e azioni (donazione, successione, patto di famiglia, trust)

- Non soggetto a imposta il trasferimento:
  - di azienda, se l'attività di impresa prosegue per almeno 5 anni
  - di quota di partecipazione in società di persone, se mantenuta per almeno 5 anni
  - di quota di **acquisizione** o di **integrazione** del controllo, se il controllo sia mantenuto per almeno 5 anni
- Non risolto il tema delle società semplice e delle società "senza impresa"

prescriveva espressamente e nemmeno la norma riscritta ora lo prescrive) lo svolgimento di un'attività d'impresa da parte delle società le cui quote di partecipazione sono oggetto di trasferimento.

Ora il dilemma è: la nuova norma è una mera riscrittura formale e, quindi, deve essere interpretata come in precedenza? Oppure si tratta di una riscrittura innovativa, per effetto della quale si deve ora intendere che è indifferente la presenza di un'azienda nel patrimonio della società di capitali o della società di persone le cui quote siano oggetto di trasferimento mediante donazione, patto di famiglia, successione ereditaria o trust? Si tratta di capire come reagiranno (probabilmente resistendo) l'Agenzia e, di conseguenza, la giurisprudenza.

### **Autoliquidazione dell'imposta di successione**

Anche l'autoliquidazione dell'imposta di successione è senz'altro un altro punto più rilevante della riforma del testo unico dell'imposta di successione e donazione.

Nel sistema previgente, il contribuente doveva autoliquidare le sole imposte

ipotecaria e catastale (qualora la successione comprendesse beni immobili). Quest'autoliquidazione era il presupposto per registrare la dichiarazione di successione. L'imposta di successione, invece, si doveva pagare entro 60 giorni dalla data di notifica di un apposito avviso di liquidazione, che l'agenzia delle Entrate aveva l'onere di inviare entro tre anni dalla registrazione della dichiarazione di successione.

Con la vigenza della riforma, i soggetti obbligati al pagamento invece devono autoliquidare:

- le imposte ipotecaria e catastale entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione (sotto questo profilo, pertanto, non cambia nulla rispetto a quanto accadeva in precedenza);
- l'imposta di successione dovuta in base alla dichiarazione di successione entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa (che rimane fissato in un anno dal giorno del decesso).

Il contribuente, in alternativa, può eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata nella misura

## IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE /2

### Autoliquidazione

- Le imposte ipotecaria e catastale si devono autoliquidare entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione
- L'imposta di successione deve essere autoliquidata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione
- In alternativa, il 20% entro 90 giorni, il resto in 8 rate trimestrali o 12 rate se importo rata maggiore di 20mila euro
- Sanzione per errata autoliquidazione: 30% ridotto a un terzo se pagato entro 30 giorni

## IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE/TRUST

- Atto istitutivo del trust: imposta fissa
- Atto di dotazione del trust (sia inter vivos che mortis causa): imposta fissa (salvo opzione per la tassazione "in entrata")
- Atto di distribuzione del patrimonio del trust (che incrementa il patrimonio del beneficiario): imposta di donazione, a meno che non sia stata esercitata l'opzione della tassazione "in entrata"
- La tassazione "in entrata" rende non soggetta a tassazione la distribuzione del patrimonio del trust a condizione che la categoria dei beneficiari non cambia
- Le nuove regole si estendono ai trust istituiti anteriormente al 1° gennaio 2025

Pertanto, non c'è tassazione:

- se il patrimonio ritorna al disponente;
- se c'è mera distribuzione di reddito;
- se il trust è di scopo, liquidatorio o di garanzia.
- se il trustee non distribuisce il patrimonio, ma attribuisce "vantaggi" (rilascia una fideiussione, permette di abitare una casa

non inferiore al 20 per cento entro il predetto termine di novanta giorni e, per il rimanente importo, in otto rate trimestrali. Oppure, se si tratta di importi superiori a 20mila euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali (non essendo però ammissibile dilazionare importi inferiori a 1000 euro).

Nel caso in cui l'Agenzia rilevi un di-

fetto di autoliquidazione, si avrà (entro due anni dal giorno di registrazione della dichiarazione di successione) la notifica di un avviso di liquidazione cui dovrà conseguire, entro sessanta giorni, il pagamento della maggiore imposta pretesa dall'ufficio unitamente a una sanzione amministrativa (pari al 30 per cento dell'imposta non versata), ridotta

a un terzo se sia pagata entro il termine di 60 giorni.

### Trust

Con la legge di riforma, dopo quasi 30 anni di accese discussioni, viene dunque definitivamente sancito che:

- L'atto istitutivo del trust (quello dal quale il trust ha origine) è tassato con l'imposta di registro in misura fissa, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale;
- L'atto con il quale il trust viene dotato di patrimonio va anch'esso tassato con l'imposta di registro in misura fissa in quanto, se si tratta della dotazione di un trust autodichiarato, evidentemente non c'è alcun trasferimento patrimoniale. E, se si tratta del trasferimento di beni e diritti dal disponente al trustee, in capo a quest'ultimo si realizza un incremento patrimoniale, però non imponibile, in quanto il trustee non ottiene arricchimento gratuito, poiché il patrimonio vincolato in trust è destinato all'attuazione del programma che il disponente ha dettato nell'atto istitutivo del trust;
- L'imposta di donazione si applica invece (è la cosiddetta tassazione «in uscita») nel momento in cui il trustee trasferirà il patrimonio vincolato in trust ai beneficiari qualora costoro con ciò conseguano un arricchimento gratuito. Per calcolare l'imposta (e quindi per stabilire l'aliquota e la possibilità di beneficiare di una franchigia, applicando le regole vigenti nel momento di distribuzione del patrimonio a opera del trustee), occorrerà prendere in considerazione il rapporto tra disponente e beneficiario, il quale ottiene l'incremento gratuito del suo patrimonio (se, ad esempio, si tratta di parenti in linea retta e non vengano modificate le norme attualmente vigenti in materia, l'aliquota è del quattro per cento e la franchigia di un milione).

L'assetto appena illustrato può però

essere notevolmente alterato dal disponente (o dal trustee, in caso di dotazione di trust effettuata con un testamento) qualora esercitino l'opzione per la cosiddetta tassazione «in entrata», vale a dire scelgano di applicare l'imposta di donazione nel momento in cui il trust viene dotato di patrimonio. In tal caso, da un lato, l'Erario ha un incasso anticipato e certo; dall'altro, le eventuali attribuzioni ai beneficiari, qualunque ne siano l'oggetto, o il valore (quindi, anche se di valore superiore al valore dei beni e dei diritti apportati al trust), non dovranno più essere sottoposte ad alcuna tassazione.

La tassazione in entrata è peraltro subordinata alla condizione che i beneficiari delle attribuzioni del trustee siano persone della stessa «categoria» cui appartenevano i beneficiari considerati per il calcolo dell'imposta pagata in entrata: dunque, se l'imposta in entrata è stata calcolata con riferimento a un rapporto di parentela in linea retta, ma poi il trustee trasmette il patrimonio del trust, ad esempio, a persone non legate da parentela al disponente, la tassazione dovrà essere applicata in uscita, detraendo quella assolta in entrata.

La legge di riforma, inoltre, estende espressamente la sua applicabilità anche ai trust già vigenti al 1° gennaio 2025 con la conseguenza di equipararli pienamente a quelli che verranno istituiti nella vigenza della legge di riforma.

Se, dunque, in relazione a un trust già vigente al 1° gennaio 2025, sia stata già applicata l'imposta di donazione agli atti (o ad alcuni degli atti) con i quali questo trust è stato dotato, questa situazione deve essere considerata alla stessa stregua dei trust per i quali il disponente esercita, dopo il 1° gennaio 2025, l'opzione per la tassazione «in entrata» prevista dalla legge di riforma.

La tassazione in uscita (evidentemente senza alcuna detrazione) si renderà applicabile invece in tutti i casi in cui in





## IMPOSTA DI REGISTRO /1

### L'autoliquidazione

Si deve autoliquidare l'imposta dovuta per la registrazione di qualsiasi atto. L'errato versamento ha una sanzione del 30% ridotto a un terzo se pagata entro 30 giorni

### Acconti e caparre confirmatorie

Anche per l'acconto è prevista l'aliquota dello 0,5% come per la caparra confirmatoria

### Tassazione del contratto preliminare

Non può eccedere la tassazione dovuta per il contratto definitivo

### Cessione di diritti edificatori

Aliquota del 3% e imposta ipotecaria in misura fissa

### Cessione di azienda

Aliquota specifica per ogni asset. In particolare, aliquota 0,5% per i crediti

Il Sole  
**24 ORE**

**24 ORE**  
PROFESSIONALE

relazione a un trust già vigente al 1° gennaio 2025 non sia stata applicata alcuna imposta di donazione agli atti con i quali il trust è stato dotato.

### Le novità sull'imposta di registro

Con il 1° gennaio 2025 scatta anche la riforma della legge di registro, disposta anch'essa dal Dlgs 139/2024.

#### 1 L'autoliquidazione

Una delle principali novità è l'obbligo di autoliquidazione dell'imposta. In sostanza, mentre in precedenza il pagamento dell'imposta presupponeva (tranne che per gli atti notarili e, in alcuni casi, per i contratti di locazione) la previa liquidazione dell'imposta da parte dell'ufficio, dal 1° gennaio 2025 per registrare qualsiasi atto il contribuente deve autoliquidare e pagare l'imposta di registro applicabile.

C'è dunque il rischio che, in caso di errata autoliquidazione, l'ufficio notifici al contribuente un avviso di liquidazione della maggior imposta dovuta, unitamente alla sanzione del 30 per cento su questo maggior importo, da pagarsi entro 60 giorni (il rispetto di

questo termine comporterà peraltro la riduzione a un terzo della sanzione).

#### 2 Acconti e caparre confirmatorie

Nella legislazione vigente fino al 31 dicembre 2024 in tema di fiscalità del contratto preliminare non imponibile ai fini Iva, era disposta una differenziazione tra la tassazione degli acconti di prezzo (con aliquota del 3 per cento) e quella applicabile alle caparre confirmatorie (con aliquota dello 0,5 per cento). Con la legge di riforma la tassazione dell'acconto viene equiparata a quella della caparra: in entrambi i casi ora l'aliquota è pari allo 0,5 per cento. Viene inoltre espressamente introdotto il principio in base al quale la tassazione del contratto preliminare non può eccedere quella che sarà applicata al contratto definitivo.

#### 3 Cessione di diritti edificatori

Viene esplicitamente introdotta nella legge di registro la menzione degli atti di cessione della volumetria, prima non contemplati: la riforma ne dispone la tassazione con l'aliquota del tre per cento (e con l'imposta ipotecaria in misura fissa).

## IMPOSTA DI REGISTRO /2

### Rendite e usufrutti

La base imponibile si calcola utilizzando comunque l'aliquota del 2,5% se il tasso dell'interesse legale scende sotto al 2,5% (tasso legale 2024 = 2,5%; tasso legale 2025: 2%)

### Prima casa (legge di bilancio 2025)

- C'è tempo due anni per vendere la casa preposseduta (se comprata con l'agevolazione)
- Non riguarda la casa preposseduta non comprata con l'agevolazione: questa deve essere venduta prima di comprare un'altra casa

#### 4 Cessione di aziende

La legge di riforma esplicitamente sancisce che, se sono previsti prezzi specifici per le diverse componenti del compendio aziendale oggetto di cessione (immobili, mobili, avviamento, marchi, brevetti, crediti, etc.), a ciascun segmento di prezzo corrisponde l'aliquota d'imposta appropriata. In particolare, se il compendio ceduto comprende diritti di credito, per essi si applica l'aliquota dello 0,5 per cento.

#### 5 Rendite e usufrutti

Con la legge di riforma viene stabilito che, quando il tasso degli interessi legali scende sotto la soglia del 2,5 per cento (quella che era vigente fino al 31 dicembre 2024 e che si è abbassata al due per

cento dal 1° gennaio 2025), la base imponibile per la tassazione di rendite e usufrutti si calcola comunque tenendo a riferimento il tasso del 2,5 per cento.

#### 6 Prima casa legge finanziaria

La legge finanziaria per il 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 (articolo 1, comma 116) estende a due anni (nella legge previgente il tempo concesso era di un solo anno) il periodo entro il quale, chi compra una casa con l'agevolazione «prima casa» avendo già la proprietà di un'altra abitazione acquistata con la stessa agevolazione, può vendere o donare l'abitazione «preposseduta» e non decadere dall'agevolazione «prima casa» richiesta per il nuovo acquisto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

# Scissione mediante scorporo, la riforma fissa le regole fiscali

La scissione mediante scorporo è una scissione parziale in cui la scissa assegna una parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione, ricevendo in cambio le partecipazioni nel capitale delle beneficiarie.

Su quest'operazione rimangono alcuni dubbi dal punto di vista civilistico, mentre le regole fiscali sono state introdotte dal Dlgs 192/2024, che le rende applicabili non solo alle scissioni effettuate dal periodo d'imposta 2024, ma anche a quelle dei periodi precedenti, a condizione che le dichiarazioni dei redditi siano state redatte conformemente alle nuove disposizioni.

## Aspetti civilistici

Poiché con questa operazione non vengono assegnate partecipazioni ai soci della scissa, non vi sono problemi di quantificazione di concambi: pertanto, non sono richieste la situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e la relazione dell'esperto; ai soci non spetta alcun diritto di recesso.

L'articolo 2506.1 del Codice civile prevede letteralmente che la beneficia-


ria debba essere di nuova costituzione. Sul punto si sono registrate diverse posizioni in dottrina (*slide 1*): a favore si è espresso il consiglio notarile di Milano, seguito da quello di Firenze, Pistoia, Prato, mentre maggiore prudenza sul tema ha manifestato il Consiglio nazionale del Notariato con lo studio numero 45-2023/I.

In particolare, il Consiglio Notarile di Milano, nella massima numero 209 del 7 novembre 2023, ha precisato che ritiene legittima la scissione mediante scorporo anche in caso di società beneficiarie preesistenti, tranne nel caso in cui le beneficiarie preesistenti non siano possedute interamente dalla società scissa e non ricorra un'altra fattispecie caratterizzata da inesistenza o irrilevanza del rapporto di cambio, dato che in tal caso la determinazione del rapporto di cambio assume rilevanza e rende quindi applicabile la disciplina ordinaria.

In sostanza, se la beneficiaria non è interamente partecipata, l'operazione di scissione a suo favore può essere realizzata, ma seguendo regole più stringenti. In ogni caso è da valutare con attenzione,



**Roberto  
Lugano**



nel caso di scissione verso beneficiarie preesistenti, la possibilità di escludere il diritto di recesso dei soci della scissa.

La norma fiscale evita di prendere posizione su questo aspetto civilistico: nel testo definitivo del Dlgs non è stata riproposta la regola che applicava i limiti al riporto di perdite anche alle operazioni di scissione con scorporo a favore di beneficiarie preesistenti. Questo, però, non significa che un'operazione di scissione a favore di una società che già esiste non sia attualmente fattibile, pur restando da definire se, in tal caso, si deve applicare la disciplina civilistica specifica o quella della scissione ordinaria. Ai fini fiscali esistono precedenti in cui operazioni di questo tipo sono state giudicate possibili e non abusive (ad esempio, la risposta a interpello numero 53 del 13 febbraio 2019).

Altro tema riguarda l'uso della scissione mediante scorporo per creare catene partecipative in cui la scissa assume il ruolo di holding. Il riferimento del Codice civile a (solo) una parte del patrimonio lascia intendere che qualche asset debba comunque restare alla scissa: sul punto, è stato però osservato che la

singola assegnazione patrimoniale può avere a oggetto anche una larga parte del patrimonio della scissa (massima 209/2023 del Notariato di Milano). Quindi, ad esempio, nulla sembrerebbe ostare a una scissione in cui viene assegnato alla beneficiaria l'intero patrimonio al netto di poste limitate (liquidità, crediti, debiti tributari, etc.).

Inoltre, la norma richiede la prosecuzione dell'attività della scissa: in caso di "trasformazione" in holding l'attività in senso giuridico e tributario proseguirebbe, ma non sarebbe evidentemente la stessa svolta in precedenza. Secondo la dottrina (concorde), la richiesta del Codice andrebbe interpretata nel senso che la società scissa non deve estinguersi per effetto della scissione, ma semplicemente continuare a esistere.

### Scissione e conferimento

La scissione mediante scorporo, che avviene a favore di una beneficiaria interamente posseduta dalla scissa, è operazione del tutto analoga a quella di conferimento (*slide 2*).

Nella valutazione di convenienza su quale delle due alternative adottare van-

## SCISSIONE – SCORPORO E CONFERIMENTO

	SCISSIONE	CONFERIMENTO
Perizia	No	Si
Opposizione creditori	Si	No
Valori contabili	Storici	Aggiornati
Tassazione plusvalenze su aziende	No	No
Tassazione plusvalenze su altri beni	No	Si (salvo articoli 175 e 177)

## ABUSO DEL DIRITTO

**Conferimento di azienda e cessione conferitaria**



Non configurano abuso del diritto (Articolo 176, comma 3 del Tuir)

**Conferimento di azienda e cessione conferitaria**



Non configurano abuso del diritto (Articolo 173, comma 15 quater del Tuir)

no tenute in considerazione alcune variabili. Innanzitutto, dal punto di vista civilistico esistono differenze sostanziali:

- il conferimento richiede una perizia di valutazione degli asset trasferiti alla conferitaria, mentre nella scissione (salvo casi particolari che coinvolgono le società di persone) non è richiesta nessuna valutazione;

- nel procedimento di scissione valgono le regole ordinarie che consentono l'opposizione dei creditori, cosa che invece non avviene per il conferimento;
- nel bilancio civilistico il conferimento determina una rivisitazione dei valori (di solito in base alla perizia) mentre la scissione viene effettuata a valori contabili storici.



## LE REGOLE FISCALI

**Partecipazioni ricevute dalla scissa**



Si assumono al costo fiscale (netto) degli asset trasferiti, mantengono l'anzianità e si considerano iscritte nell'attivo immobilizzato

**Riserve della scissa**



Mantengono la loro stratificazione fiscale

**Beni della beneficiaria**



Si assumono al costo fiscale della scissa e mantengono l'anzianità

**Patrimonio della beneficiaria**



Ha la natura fiscale di capitale

Sul piano fiscale invece la differenza è netta: quando l'oggetto del trasferimento non è una azienda o un ramo di azienda (quindi siamo in presenza di singoli beni o complessi di beni privi però dell'elemento organizzativo), la scissione avviene in neutralità fiscale, mentre il conferimento comporta sempre la tassazione di una plusvalenza determinata in funzione del valore normale dei beni (fatte salve le ipotesi in cui risultano applicabili specifiche disposizioni agevolative come, ad esempio, quelle riguardanti il realizzo controllato per le partecipazioni). La scissione con scorporo, quindi, è tipicamente lo strumento che potrà essere adottato per dotare una beneficiaria di un patrimonio immobiliare evitando l'emersione di materia imponibile.

Un importante aspetto, che conferma peraltro l'analogia tra scissione mediante scorporo e conferimento, riguarda la successiva cessione delle quote nella beneficiaria che ha ricevuto una azienda (*slide 3*). Quest'operazione non rileva mai come pratica elusiva: né in caso di conferimento (articolo 176, comma 3 del Tuir) né in caso di scissione (articolo 173, comma 15 quater).


Una situazione diversa si verifica quando l'operazione riguarda singoli beni (si pensi a un immobile plusvalenze). In caso di conferimento, come ricordato, l'operazione stessa fa emergere una plusvalenza, che però aumenta il costo riconosciuto della partecipazione da considerare per future cessioni e quindi azzerare la plusvalenza da realizzo (se il corrispettivo di cessione è uguale al valore normale del bene). Nella scissione, invece, l'operazione societaria avviene in neutralità, ma la successiva cessione della partecipazione ricevuta dà luogo a tassazione piena della plusvalenza realizzata, non potendosi applicare la *participation exemption* per carenza del requisito di commercialità della partecipazione.

### Regole fiscali

L'articolo 173 del Tuir (modificato dal Dlgs post riforma) prevede alcune regole che rendono lineare l'operazione, tutte basate su criteri di neutralità e di continuità (*slide 4*).

Per quanto riguarda la scissa:

- nello scorporo di azienda le partecipazioni assegnate alla scissa assu-



mono il valore determinato dalla differenza tra i valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività oggetto di scorporo e si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui attività e passività risultavano iscritte;

- se vengono scorporate partecipazioni con requisiti pex, le partecipazioni ricevute dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo;
- se l'operazione riguarda singoli beni o partecipazioni non pex, le partecipazioni ricevute sono ammesse al regime di esenzione se e quando maturano i relativi requisiti.

In capo alla beneficiaria, gli asset trasferiti mantengono sia i valori fiscali esistenti in capo alla scissa sia l'anzianità maturata, in modo da non perdere possibili benefici (ad esempio, la possibilità di rateizzare plusvalenze su cessioni di beni posseduti da oltre tre anni).

Le riserve iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio della società scissa


chiuso prima della data di efficacia della scissione in base all'articolo 2506-quarter del Codice civile mantengono il loro regime fiscale, mentre l'incremento del patrimonio netto contabile che si registra presso la società beneficiaria si qualifica anche ai fini fiscali alla stregua di una riserva di capitale, non diversamente da quanto accade al patrimonio netto che si forma a seguito di un conferimento.

**Posizioni soggettive e tax credit**

Ricordiamo che la regola generale, valida per qualsiasi forma di scissione, prevede l'imputazione delle posizioni soggettive generiche in proporzione alla quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria o rimasta alla scissa (articolo 173, comma 4 del Tuir) (slide 5).

Con la nuova formulazione della norma introdotta dal Dlgs di riforma, viene però espressamente previsto che i crediti d'imposta chiesti a rimborso e le eccedenze di imposte utilizzabili in compensazione non debbano essere imputati in proporzione alle quote di patrimonio netto. Fanno eccezione i crediti di natura agevolativa, restando ferme

## IL RIPORTO DELLE PERDITE



per questi le modalità con cui le singole disposizioni hanno disciplinato il trasferimento nell'ambito delle operazioni straordinarie.

Segnaliamo che, per questa novità, non vale la regola generale di decorrenza ricordata sopra, dato che la modifica non è richiamata dal comma 2 dell'articolo 16. Andrà valutato, tuttavia, se questa nuova impostazione possa avere valore interpretativo anche per operazioni effettuate in precedenza.

### Ripporto delle perdite

Innanzitutto, viene stabilita una sola regola generale che riguarda i limiti al ripporto delle perdite e si applica a tutte le fattispecie (acquisizioni, fusioni, scissioni) (slide 6).

Nel caso delle acquisizioni, viene circostanziata la nozione di modifica dell'attività: si intende realizzata in caso di cambiamento di settore, di comparto merceologico oppure di acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione oppure nei due successivi o an-

teriori. Non costituisce cambiamento dell'attività, invece, la mera immissione di risorse finanziarie aggiuntive o di singoli beni strumentali.

Per disapplicare il divieto di ripporto devono realizzarsi due condizioni:

- ❶ ricavi e proventi dell'attività caratteristica e ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiori al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori;
- ❷ importo delle perdite, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto risultante da una relazione giurata di stima ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti degli ultimi ventiquattro mesi anteriori e il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto effettivo e il valore del patrimonio netto contabile. È comunque sempre possibile optare per il parametro del netto contabile.

In secondo luogo, il nuovo articolo 177-ter prevede che i limiti e le condizioni al ripporto delle perdite fiscali non si applicano qualora le operazio-

ni si verificano all'interno dello stesso gruppo.

Ad esempio, nel caso di una fusione, sono liberamente utilizzabili le perdite conseguite in periodi di imposta nei quali le società partecipanti all'operazione erano già appartenenti allo stesso gruppo, nonché per le perdite conseguite antecedentemente per le quali avevano trovato applicazione, all'atto

dell'ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono o successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo.

Questa norma, che dovrà essere attuata con uno specifico decreto ministeriale, comunque non si applica alle operazioni effettuate nei periodi precedenti il 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## RIORGANIZZAZIONI: LE NOVITÀ

# Partecipazioni estere: possibile il conferimento

Il decreto di riforma delle operazioni straordinarie è intervenuto in modo significativo sulle seguenti tematiche: il trattamento dell'avviamento nel conferimento di azienda, le regole per i conferimenti di partecipazioni, la norma sull'affrancamento dei maggiori valori emergenti da conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni.

## Conferimento di azienda

Con un'integrazione al testo normativo (articolo 176, comma 1, Tuir) le norme sul conferimento di azienda precisano ora che, ai fini fiscali, tra gli elementi dell'azienda che viene apportata, figura anche il valore dell'avviamento già iscritto dal soggetto conferente. Pertanto, il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a tutti gli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, compreso il valore dell'avviamento in precedenza contabilizzato dal dante causa.

Questa novità consente di superare interpretazioni poco convincenti sostenute dall'agenzia delle Entrate. Fino a oggi, infatti, quando ha esamina-

to la problematica del conferimento di un'azienda che era stata già acquisita dal conferente con una voce iscritta a titolo di avviamento nel bilancio dello stesso, l'Agenzia ha sostenuto che tale posta, ai fini fiscali, rimaneva ancorata alla situazione fiscale del conferente. In sostanza il conferente anche se, necessariamente, eliminava, post conferimento, dal suo bilancio la posta avviamento in quanto riferita all'azienda oggetto di conferimento, poteva continuare a effettuare, ai fini fiscali, una variazione in diminuzione per dedurre, a titolo di ammortamento, il costo fiscalmente riconosciuto di tale voce.

Per i conferimenti effettuati dal 31 dicembre 2024, la deduzione delle quote di ammortamento spetta, senza alcun dubbio, al soggetto conferitario esattamente come succede per tutte le altre posizioni fiscali relative agli elementi attivi e passivi dell'azienda conferita.

Poiché la relazione illustrativa al Dlgs ha evidenziato il dubbio interpretativo quale causa della modifica normativa, resta da capire se, alla novità, possa esse-



**Primo  
Ceppellini**

## CONFERIMENTO DI AZIENDA

Avviamento (di una azienda acquisita in precedenza)



Rientra nell'attivo trasferito (l'ammortamento fiscale spetta al conferitario)

Decorrenza



Conferimenti effettuati dal 31 dicembre 2024 (entrata in vigore Dlgs 192/2024)

re attribuito un valore interpretativo, rendendo così non aggredibili le eventuali prassi, adottate in passato, coerenti con l'attuale dettato legislativo. Il punto meriterebbe una risposta ufficiale dell'Agenzia.

### Conferimenti di partecipazioni di controllo

La norma che consente il realizzo controllato (articolo 177, comma 2, Tuir) non fa più riferimento all'ipotesi di incremento del controllo «in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario» per cui qualsiasi integrazione del controllo già esistente può beneficiarne, senza che vi siano particolari condizioni da rispettare. In pratica, la novità permette a soci di minoranza di aggregarsi anche a maggioranze preesistenti senza la necessità di assoggettare a tassazione l'eventuale plusvalenza implicita nella quota integrativa conferita.

Questa novità, così come tutte le nuove disposizioni che interessano i conferimenti di partecipazioni, si applica per le operazioni effettuate dal 31 dicembre 2024.


### Conferimenti di partecipazioni estere

Con la riforma, diventano un possibile oggetto di conferimento anche le società residenti all'estero.

Ricordiamo che quando il conferente è in regime di impresa, la norma si sovrappone con le disposizioni contenute nell'articolo 175, Tuir, che fanno riferimento a conferimenti «effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali». In passato, l'Amministrazione finanziaria aveva già chiarito che si poteva applicare l'articolo 175 anche quando l'operazione di conferimento riguardava una società o un ente non residente (circolare 57/E del 23 settembre 2008) per cui l'attuale modifica normativa rende allineate le due disposizioni.

L'estensione va comunque raccordata con il requisito fondamentale richiesto dalla norma, ovvero il conseguimento o l'integrazione del controllo: si devono, quindi, prendere in considerazione «le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria». Pertanto, possono formare oggetto di conferimen-

## CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO



to le partecipazioni in società estere che siano dotate di organo assembleare come evidenzia la relazione illustrativa al provvedimento.

Le nuove regole si applicano anche ai conferimenti di minoranza qualificata (articolo 177, comma 2-bis) ma, in tale caso, che prevede anche l'ipotesi del superamento della soglia del 25% del patrimonio, resta da valutare se l'assenza di assemblea consentirà comunque l'applicazione della norma.

Infine, per quanto riguarda la società destinataria del conferimento, la combinazione di tutte le regole contenute nell'articolo 177 richiede che si tratti di un soggetto residente nello Stato: non sarà possibile invocare un regime di neutralità quando la destinataria del conferimento è una società estera, salva l'ipotesi dell'articolo 178, Tuir. Peraltro, proprio con riferimento a questa norma (articolo 178, Tuir), ricordiamo che la neutralità fiscale è stata introdotta anche con riferimento ai conferimenti di partecipazioni che riguardano società residenti nello stesso Stato membro (diverso dall'Italia) di residenza della conferitaria.

### Conferimenti minusvalenti

La norma recepisce l'ultimo orientamento espresso dalle Entrate (Risoluzione 56 del 16 ottobre 2023), secondo il quale, nel caso in cui il valore di realizzo del conferimento (cioè il valore recepito in contabilità) è inferiore al costo fiscale riconosciuto della partecipazione conferita, si rimane nel regime di neutralità, con l'unico effetto che la minusvalenza è indeducibile se non è determinata in base al valore normale.


Come ben sintetizzato dalla relazione illustrativa al provvedimento, «la minusvalenza assume rilevanza fiscale per il conferente soltanto laddove si tratti di una minusvalenza effettiva (e non meramente contabile) e cioè nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni oggetto di conferimento e il loro valore normale».

Ferma restando l'ineducibilità nel caso di partecipazioni con i requisiti Pex, la nuova norma richiede di confrontare valore normale e valore di realizzo (dato rilevato nella contabilità) per cui:

- se il valore normale è inferiore al valore di realizzo contabilizzato, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pa-



## CONFERIMENTI DI MINORANZA



**Holding familiari**

Se il conferente è una persona fisica possono essere soci anche i suoi familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2° grado)

**Vincolo**

I singoli conferimenti devono avere ad oggetto partecipazioni superiori alle soglie di qualificazione

ri alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;

- se invece è superiore al valore di realizzo contabilizzato, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.

La disposizione risulta applicabile nell'ambito degli articoli 175 e 177, Tuir.

### Conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata

Una modifica all'articolo 177, comma 2-bis, Tuir, consente, per le persone fisiche, la creazione di holding familiari con più di un socio attraverso conferimenti di partecipazioni qualificate. Diventano possibili, infatti, conferimenti in holding, i cui i soci sono, oltre al conferente, i suoi familiari (coniuge, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo).

Va, però, precisato che la creazione di queste holding miste potrà avvenire solo se ciascuno dei conferenti possiede autonomamente e conferisce una quota di minoranza qualificata, ad esempio superiore al 20% dei diritti di voto in assemblea.


Resta ferma la regola, anche nella nuova formulazione, che l'applicazione del regime di realizzo controllato è subordinato al fatto che le partecipazioni debbano essere conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, interamente partecipata dal conferente, quando questo sia un soggetto diverso da una persona fisica.

### Conferimenti di partecipazioni in società holding

Quando il conferimento di partecipazioni di minoranza qualificata riguarda quote detenute in una società holding, le nuove disposizioni (nuovo comma 2-ter, articolo 177, Tuir) intervengono innanzi tutto sulla definizione di questi soggetti.

Nel caso delle holding non finanziarie, vengono definite come tali le società che svolgono in via prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari per le quali, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con le partecipate, unitariamente considerati, è superiore al

## CONFERIMENTI DI HOLDING (ART. 162 BIS TUIR)



50% del totale dell'attivo patrimoniale. La definizione avviene per richiamo all'articolo 162-bis del Tuir, contribuendo, quindi, a superare le difficoltà interpretative del passato.

In secondo luogo, invece di considerare obbligatoriamente tutte le partecipazioni direttamente o indirettamente possedute per verificare il superamento della soglia di qualifica, il calcolo dovrà essere effettuato considerando solo:

- le partecipazioni detenute direttamente dalla holding;
- le partecipazioni da essa detenute indirettamente tramite società (sub holding) che presentano due requisiti: sono controllate e sono anch'esse holding.

Rispetto al passato, quindi, non rilevano più, ad esempio, le quote possedute dalla holding indirettamente tramite società operative: il calcolo delle percentuali di partecipazione si deve fermare alle società operative stesse, mentre le società partecipate da queste ultime non dovranno essere considerate.

Infine, il requisito della soglia di qualifica deve essere ottenuto per masse e non per ogni singola partecipazione.

A tal fine, è stabilito che, affinché il so-

cio della holding possa accedere all'agevolazione, nella holding il valore contabile complessivo delle partecipazioni sopra soglia deve essere superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente tramite sub holding controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

### L'affrancamento dei maggiori valori civilistici


Il Dlgs 192/2024 ha rimodulato le regole per l'affrancamento dei maggiori valori che emergono, a seguito di operazioni straordinarie prevedendo una sola norma nel Tuir, il rivisitato articolo 176, comma 2-ter. Sono, pertanto, soppresse le possibilità aggiuntive per i beni immateriali (con aliquota del 16% e ammortamento in cinque anni) e sono ora previste nuove aliquote (18% e 3% per le sostitutive di Ires e Irap al posto di quelle precedenti del 12%, 14%, 16% per scaglioni).

Il versamento delle imposte sostituti-





## NUOVE REGOLE PER GLI AFFRANCAMENTI



ve deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata attuata l'operazione. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione.

Inoltre, con il riferimento ai "singoli" elementi dell'attivo, è stato previsto che l'applicazione dell'imposta sostitutiva non è più condizionata al riallineamento per categorie omogenee di immobilizzazioni materiali.

Rispetto alla previgente formulazione del comma 2-ter, è stato rivisto il periodo di sorveglianza connesso alla cosiddetta *recapture* per cui, in caso di realizzo dei beni

anteriore al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è corrispondentemente scomputata dalle relative imposte.

Le nuove regole si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024 (articolo 13, comma 5, Dlgs). Però per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla data del 1° gennaio 2024, una disposizione transitoria permette di continuare ad applicare le regole dell'articolo 176, comma 2-ter, del Tuir nel testo anteriforma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## REDDITO D'IMPRESA

# Le opportunità e i vincoli dell'Ires premiale

l'anno 2025 si apre con molte novità fiscali per le imprese sia con riguardo alla determinazione del reddito sia con riferimento agli incentivi su investimenti e nuove assunzioni.

## Ires premiale: benefici elevati, ma molte condizioni da raggiungere

Il comma 436 della Legge 207/2024 prevede, per il solo esercizio 2025, una riduzione di 4 punti della aliquota Ires qualora la società realizzi, tra 2024 e 2025, cinque diverse condizioni legate alla destinazione dell'utile, agli investimenti e alle nuove assunzioni. L'Ires premiale del 20% non spetta alle società in liquidazione, a quelle in procedura concorsuale liquidatoria e alle società che determinano il reddito con regimi forfetari.

## Utili e investimenti

La prima condizione riguarda l'utile dell'esercizio 2024, che deve essere accantonato, almeno per l'80% del suo importo, a una apposita riserva (ad esempio, «Riserva utili Ires premiale», L. 207/2024).

La legge non esclude espressamente dal bonus le società che chiuderanno il

bilancio 2024 in perdita, ma, anche sulla base della relazione tecnica, si ritiene che sussista l'ulteriore pre-requisito di aver ottenuto nel 2024 un risultato positivo (di qualunque ammontare). Neppure è precisato se, nel calcolo dell'80% non distribuito, si possa considerare anche la quota del 5% destinata alla riserva legale; il richiamo a una riserva "apposita" fa ritenere che l'accantonamento debba essere integrativo (80%+5%).

La seconda condizione riguarda gli investimenti effettuati (secondo le regole dell'articolo 109, Tuir), presso strutture ubicate in Italia, in beni con caratteristiche Industria 4.0 oppure Transizione 5.0, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026 (presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025).

Il costo (almeno pari a 20mila euro) non deve essere inferiore al maggiore tra il 30% dell'80% dell'utile 2024 destinato a riserva e il 24% dell'utile del bilancio dell'esercizio 2023. La disposizione non affronta i casi in cui manchi l'utile dell'esercizio 2023 (periodo chiuso in perdita oppure società costituita nel 2024). Si scontrano due tesi su cui si attendono



**Luca Gaiani**



## IRES PREMIALE/1

### Cos'è l'Ires premiale

Per il solo **esercizio 2025**: riduzione dell'aliquota Ires dal 24% al 20% per le società che rispettano congiuntamente cinque condizioni

### Le cinque condizioni

- 1. Utile 2024**: almeno l'80% destinato ad una «apposita» riserva
- 2. Investimenti 1/1/2025-31/10/2026** in beni 4.0 o 5.0: importo almeno pari al maggiore tra 24% dell'utile 2024 e 24% dell'utile 2023. Minimo assoluto 20mila euro
- 3. Numero unità lavorative per anno 2025**: non inferiore alla media 2022-2024
- 4. Nuovi assunti 2025 a tempo indeterminato**: incremento almeno pari all'1% su media 2024
- 5. Non utilizzo C.I.G. 2024-2025**: tranne che per causale articolo 11, lettera a), Dlgs 148/2015

chiarimenti ufficiali:

- l'agevolazione spetta con investimenti minimi pari al 30% dell'80% dell'utile 2024;
- l'agevolazione non spetta perché manca una condizione.

### Assunzioni e assenza di Cig

Tre ulteriori requisiti riguardano il personale dipendente. Occorre che, nell'esercizio 2025, il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio 2022-2024; è poi necessario che, sempre nel 2025, vengano assunti dipendenti a tempo indeterminato (generando incremento occupazionale in base all'articolo 4, Dlgs 216/2023) per un numero almeno pari all'1% dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in media nel 2024 e, comunque, pari ad almeno una unità. Infine, la società non deve aver utilizzato la Cig nel biennio 2024-2025, tranne che per la causale prevista dall'articolo 11, lettera a), Dlgs 148/2015 (eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali).

### Il calcolo del beneficio

La riduzione dell'aliquota dal 24% al 20%

si applica all'intero reddito di impresa del 2025; non assume rilevanza né l'importo dell'utile 2024 accantonato né il costo degli investimenti.

*Esempio*: Utile 2023: 100.000 euro. Utile 2024: 80.000 euro. Accantonamento ad apposita riserva: 64.000 euro. Investimenti 4.0 non inferiori a 24.000 euro. Reddito imponibile 2025: 1.500.000 euro. Risparmio fiscale (4%): 60.000 euro.

Se la società nel 2025 è in perdita, il beneficio di fatto decade; lo stesso per la parte di imponibile abbattuta dal riporto di perdite di esercizi precedenti.

Per non decadere dal beneficio, occorre rispettare due ulteriori condizioni. Gli investimenti minimi non devono essere ceduti, dimessi o delocalizzati all'estero fino al termine del quinto anno successivo a quello di effettuazione. La norma non prevede la possibilità di salvaguardare l'agevolazione effettuando investimenti sostitutivi (come accade invece per i crediti di imposta 4.0 o 5.0). Infine, non è consentito distribuire ai soci l'apposita riserva (80% dell'utile 2024) fino al secondo esercizio successivo e, dunque, fino al 31 dicembre 2026.

In caso di consolidato fiscale, l'aliquota



## IRES PREMIALE/2

### Come si applica

- **Aliquota Ires 20%:** si applica a tutto l'imponibile 2025 senza limiti di importo
- **Esempio.** Utile 2023: € 100.000. Utile 2024: € 80.000. Accantonamento ad apposita riserva: € 64.000. Investimenti 4.0 non inferiori a € 24.000. Reddito imponibile 2025: € 1.500.000. Risparmio fiscale (4%): € 60.000
- **Perdita fiscale 2025:** il beneficio non viene fruito né può essere riportato agli anni successivi

### Cause di decadenza

- **Cessione, dismissione o delocalizzazione all'estero** degli investimenti entro il quinto esercizio successivo alla effettuazione (31/12/2030 o 31/12/2031)
- **Distribuzione ai soci dell'apposita riserva** entro il 31/12/2026

ridotta si applica sul reddito complessivo (al netto delle perdite) fino a concorrenza dell'importo degli imponibili trasferiti dalle entità che usufruiscono dell'agevolazione.

L'acconto storico del 2026 deve essere ricalcolato con l'aliquota del 24%.

### Super-deduzione 120% prorogata al 2027

I commi 399-400 della Legge 207/2024 prorogano per il triennio 2025-2027 la cosiddetta super-deduzione 120%-130% per il costo dei neo-assunti a tempo indeterminato all'articolo 4, Dlgs 216/2023.

La super deduzione, il cui beneficio può cumularsi nel 2025 con l'Ires premiale, si applicherà valutando le condizioni e i parametri di calcolo al termine dei tre esercizi rispetto al corrispondente periodo di imposta precedente. Ad esempio, per il 2025, l'agevolazione avrà come condizione il doppio incremento occupazionale al 31 dicembre 2025 (a tempo indeterminato e complessivo) rispetto alla media del 2024 e così pure il calcolo della super deduzione (120% o 130%) si applicherà sul minore tra costo dei neo-assunti a tempo indeterminato

del 2025 e incremento del costo complessivo del personale iscritto nel conto economico del 2025 rispetto al conto economico 2024.

La circolare 1/E/2025 ha precisato che anche la condizione di attività svolta da almeno 365 giorni si applica su base "mobile" e, dunque, all'inizio di ogni esercizio di proroga.

Gli acconti storici del 2026, 2027 e 2028 (oltre quello del 2025, come già previsto dal Dlgs 216/2023) devono essere ricalcolati come se la super-deduzione nell'anno precedente non fosse stata applicata. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, infine, gli acconti previsionali non tengono conto della super-deduzione.

### Transizione 5.0 con maggiore appeal

I commi 445-448 della Legge 207/2024 limitano gli incentivi per gli investimenti 4.0 del 2025, anche al fine di indirizzare le imprese verso il bonus Transizione 5.0 che viene conseguentemente potenziato.

Il comma 1058-ter, Legge 178/2020, che prevedeva un credito di imposta per gli investimenti in software 4.0 (Allegato B, Legge 232/2026) effettuati nel 2025 e



## SUPER-DEDUZIONE 120%

### Proroga per 2025-2027

- **Deduzione 120%-130% sul costo dei neo-assunti a tempo indeterminato** (articolo 4, Dlgs 216/2023): applicazione anche per gli esercizi 2025, 2026, 2027
- **Condizioni di accesso e calcolo della super-deduzione:** misurazione parametri al termine di ciascuno dei tre esercizi e confronto sul corrispondente periodo di imposta precedente
- **Esempio: esercizio 2025.** Incremento occupazionale al 31/12/2025 (a tempo indeterminato e complessivo) rispetto a media 2024. Calcolo super-deduzione: 120% o 130% sul minore tra (i) costo dei neo-assunti a tempo indeterminato del 2025 e (ii) incremento del costo complessivo del personale tra conto economico 2025 e conto economico 2024
- **Acconti:** 120% da neutralizzare nel metodo storico (2026-2028) e previsionale (2025-2027)
- **Circolare 1/E/2025:** si misura su base mobile anche il requisito di attività avviata da 365 giorni

nel primo semestre 2026 (se prenotati nel 2025), viene abrogato. I tax credit per tali beni immateriali sono dunque cessati con gli investimenti effettuati nel 2024, salva la coda del 30 giugno 2025 per chi ha prenotato entro il 31 dicembre dello scorso anno (comma 1058-bis).

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 (Allegato A, Legge 232/2016) del 2025 e del primo semestre 2026 (comma 1057-bis), viene eliminato il meccanismo di attribuzione “automatica”, introducendo un vincolo di risorse complessive di 2.200 milioni. Qualora le comunicazioni di investimento effettuate al Gse superassero il tetto di spesa, i crediti verranno assegnati secondo l’ordine cronologico delle richieste, escludendo in toto le domande successive. Rimane, invece, l’attribuzione automatica per chi ha “prenotato” i beni al fornitore (ordine e acconto del 20%) entro il 31 dicembre 2024 (data di pubblicazione della legge di Bilancio).

Per Transizione 5.0, si introducono tre misure volte ad aumentare il beneficio ottenibile. Crescono di 20 punti, già con decorrenza per gli investimenti effettuati dal primo gennaio 2024, le percentuali di credito d’imposta per lo scaglione di spe-

sa compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro: si passa dai precedenti 15%, 20%, 25% a seconda dell’obiettivo di risparmio energetico, al 35%, 40% e 45%, cioè alle stesse percentuali già previste per il primo scaglione di spesa (fino a 2,5 milioni). Viene, inoltre, aumentata la maggiorazione di costo agevolabile per gli investimenti trainati costituiti da impianti fotovoltaici con determinate caratteristiche (articolo 12, lettere a-b-c-, Dl 181/2023).

Si prevede, infine, la cumulabilità del bonus con il credito per gli investimenti nella cosiddetta Zes unica del mezzogiorno (Dl 124/2023), nonché con altri incentivi previsti dai programmi dell’Unione europea. In ogni caso, il beneficio non potrà superare il 100% del costo tenendo conto anche dell’intassabilità dei crediti. Permane il divieto di cumulo con i crediti Industria 4.0.

Alcune semplificazioni sono introdotte con riguardo ai soggetti (ESCo e società di noleggio), ratificando quando già indicato nelle Faq del Mimit e per il calcolo del risparmio energetico (investimenti che sostituiscono beni 4.0 già posseduti e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi).





## INVESTIMENTI 4.0 E 5.0

### Stretta su 4.0

- **Beni immateriali 4.0.** Cancellato il credito di imposta per investimenti 2025 e primo semestre 2026. Resta il beneficio fino al 30/6/2025 con «prenotazioni» entro fine 2024
- **Beni materiali 4.0.** Il credito per investimenti 2025 e primo semestre 2026 è riconosciuto entro un limite di risorse di 2,2 miliardi. L'attribuzione viene effettuata secondo l'ordine cronologico delle domande. Investimenti «prenotati» entro 31/12/2024: resta il credito «automatico»

### Potenziamento di 5.0

- **Percentuali di crediti di imposta:** per investimenti scaglione 2,5-10 milioni incrementate a 35%-40%-45% per classe di risparmio energetico (decorrenza: investimenti da 1/1/2024)
- **Investimenti «trainati» in impianti fotovoltaici:** aumentano le maggiorazioni del costo
- **Cumulabilità del bonus:** con credito Zes unica e altri incentivi previsti dai programmi UE



## SOCIETÀ DI COMODO E ASSEGNAZIONE

### Dimezzati i coefficienti per immobili e azioni

- **Coefficienti per calcolo ricavi minimi e reddito minimo:** ridotti alla metà i coefficienti da applicare alle diverse tipologie di beni immobili e alle attività finanziarie (partecipazioni, titoli e crediti di finanziamento). Invariati quelli di navi e altre immobilizzazioni materiali e immateriali. Le nuove percentuali si applicano dal periodo di imposta 2024 (modello Redditi 2025)

### Nuova chance per assegnazioni e trasformazioni

- **Riapertura:** Assegnazioni e cessioni ai soci immobili non strumentali e trasformazioni in S.S. entro 30/9/2025 con imposta 8% (10,5% società di comodo). Pagamento entro 30/9/2025 (60%) e 30/11/2025 (40%). Entro 31/5/2025: estromissione immobile impresa individuale
- **Regole immutate (legge 197/2022):** possibile utilizzo valore normale, valore catastale o intermedio. Tassazione 13% riserve in sospensione imposta: da valutare in alternativa l'affrancamento straordinario al 10% disposto dall'articolo 14 del Dlgs 192/2024

### Società di comodo con coefficienti dimezzati

L'articolo 20, Dlgs 192/2024 interviene sulla disciplina delle società di comodo all'articolo 30, Legge 724/1994 dimezzando i coefficienti da utilizzare per il test dei ricavi e di quelli per il calcolo del reddito minimo, con riferimento agli elementi costituiti da beni immobili e

da attività finanziarie.

La modifica ha effetto dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e interesserà, pertanto, la prossima dichiarazione modello Redditi 2025, come da tabella nella pagina successiva. Le nuove percentuali riguardano l'intero costo medio triennale.

*Esempio:* Società che detiene azioni il

ELEMENTI DELL'ATTIVO	RICAVI MINIMI 2024	REDDITO PRESUNTO 2024
Partecipazioni in società di capitali e di persone; strumenti finanziari, obbligazioni e crediti di finanziamento iscritti sia nelle immobilizzazioni che nel circolante	1%	0,75%
Beni immobili (diversi da quelli dei punti successivi), iscritti nelle immobilizzazioni, anche se in locazione finanziaria	3%	2,38%
Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10	2,5%	2%
Fabbricati a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti	2%	1,5%
Immobili in comuni con meno di 1000 abitanti	0,5%	0,45%
Navi (art. 8-bis, lettera a), del DPR 633/1972)	6%	4,75%
Altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria	15%	12%

cui costo fiscale era pari a 2.000 nell'anno 2022 mentre passa a 3.000 nel 2023 e nel 2024. Nel modello Redditi 2025, il valore dei ricavi minimi sarà il seguente:

$$[2.000 + 3.000 + 3.000] : 3] \times 1\% = (2.667 \times 1\%) = 26,67.$$

### Nuova chance per le assegnazioni e l'affrancamento delle riserve in sospensione

I commi 31 e seguenti, Legge 207/2024 riaprono i termini per effettuare l'assegnazione agevolata di immobili non strumentali e la trasformazione in società semplice da parte delle società immobiliari di gestione, con regole che replicano quelle previste, da ultimo, dalla Legge 197/2022. Le operazioni agevolate devono avvenire entro il 30 settembre 2025 (pagamento imposta: 60% entro il 30 settembre 2025; 40% entro il 30 novembre 2025). Entro il prossimo 31 maggio le imprese individuali possono inoltre procedere alla loro estromissione dal regime di impresa.

Le plusvalenze realizzate dall'assegnazione o dalla cessione ai soci o ancora dalla trasformazione o dall'estromissione sono soggette all'imposta sostitu-

tiva dell'8%, percentuale elevata a 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre esercizi precedenti quello in cui avviene l'operazione agevolata. Le plusvalenze potranno essere calcolate, alternativamente, utilizzando il valore normale dell'immobile oppure il valore catastale oppure ancora scegliendo un importo intermedio. L'imposta di registro (assegnazione o cessione) è ridotta alla metà. Le riserve in sospensione sono tassate al 13%.

L'articolo 14, Dlgs 192/2024 consente di affrancare (anche parzialmente) le riserve in sospensione presenti nel bilancio al 31 dicembre 2024 pagando un'imposta sostitutiva del 10%. Il tributo si versa in quattro rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2024.

### Ridotto il doppio binario

L'articolo 9, Dlgs 192/2024 abroga il comma 3 dell'articolo 110, Tuir che prevedeva l'irrilevanza fiscale degli utili e delle perdite su cambi iscritti nel conto economico per adeguare le poste monetarie al tasso di fine esercizio.

## RIDUZIONE DOPPIO BINARIO DLGS 192/2024

### Crediti e debiti in valuta, commesse e contributi in c/capitale

- **Abrogazione articolo 110, comma 3, Tuir:** utili e perdite su cambi iscritti per convertire le poste monetarie in valuta al tasso di cambio di fine esercizio assumono rilevanza fiscale. Decorrenza: esercizio 2024. Disallineamenti pregressi (quadro RV Redditi 2024) concorrono a formare il reddito: riversamento nel modello Redditi 2025 delle precedenti variazioni in più o in meno
- **Modifica articoli 92 e 93, Tuir:** la valutazione delle commesse ultrannuali in base ai costi sostenuti (commessa completata) e la valutazione delle commesse infrannuali in base ai corrispettivi maturati (percentuale di completamento) hanno effetto per la determinazione del reddito. Decorrenza: esercizio 2024. Per le commesse in corso al termine dell'esercizio 2023, continuano ad applicarsi le norme precedenti fino a chiusura
- **Contributi in conto capitale (articolo 88, Tuir):** per gli importi incassati dal 2024 viene eliminata la possibile diluzione fino a 5 esercizi

La novità ha efficacia dall'esercizio 2024 e riguarda anche i disallineamenti pregressi (quadro RV del Modello Redditi 2024), che concorreranno interamente a formare il reddito, come riversamento delle variazioni in più o in meno, nella prossima dichiarazione.

La norma cancella anche i casi di doppio binario per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione. Con una modifica agli articoli 92 e 93, Tuir, si stabilisce che la valutazione in bilancio dei lavori ultrannuali in base ai costi sostenuti (commessa completata) e di quelli in-

frannuali in base ai corrispettivi maturati (percentuale di completamento) assume piena rilevanza per la determinazione del reddito. Le modifiche scattano dal periodo di imposta 2024; per le commesse già in corso al termine dell'esercizio 2023, continuano ad applicarsi le norme precedenti (e, dunque, il doppio binario).

Infine, per i contributi in conto capitale (articolo 88, c. omma 3, lettera b), Tuir) incassati dal 2024, viene eliminata la possibilità di tassazione dilazionata fino a cinque esercizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## BILANCIO 2024: LE NOVITÀ FISCALI E CONTABILI

# Bilanci semplificati, con i limiti più ampi si allarga la platea

Il principio contabile Oic 34 in materia di contabilizzazione dei ricavi sarà applicato per la prima volta in sede di predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Per le società che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare, si tratta del bilancio 2024.

A oggi non è stato emanato alcun decreto di coordinamento tra gli effetti contabili generati dall'introduzione di questo principio e i criteri di determinazione della base imponibile Ires e Irap. La possibilità per il Mef di emanare un decreto di coordinamento - prevista dall'articolo 4, comma 7-quinquies, Dlgs 38/2005 - è stata usata solo in relazione all'adozione di nuovi IFRS (IFRS 9, 15 e 16), ma mai per disciplinare gli effetti fiscali di nuovi Oic (Oic 33 e Oic 35) o degli emendamenti agli Oic esistenti.

È opportuno sottolineare che il decreto di *endorsement* del principio contabile internazionale IFRS 15 (DM 10 gennaio 2018) ha confermato la rilevanza fiscale di qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali derivanti da tale principio con le eccezioni

dei corrispettivi variabili derivanti dalle penali e delle vendite con diritto di reso, che (con differenti modalità) concorrono alla formazione del reddito non al momento in cui sono rilevate ma solo quando, per le penali, ne diventa certo l'ammontare e, per i resi, avviene l'effettiva restituzione dei beni (il decreto ha disciplinato anche la deducibilità dei costi di ottenimento e adempimento del contratto).

Dagli operatori del settore è attesa l'emanazione di tale decreto che chiarisca se il legislatore intende mantenere (o meno) lo stesso impianto fiscale anche con riferimento alle rilevazioni contabili derivanti dall'Oic 34, pur tenendo in considerazione le differenze tra i due principi, tra le quali rileva in particolare la contabilizzazione dei resi. Secondo l'Oic 34, infatti, se i resi sono determinati in modo analitico, i ricavi devono essere rilevati solo se vi è la ragionevole certezza che il reso non si verificherà, mentre, se i resi sono stimati per masse, si rettifica il ricavo rilevando in contropartita una passività calcolata come media ponderata dei



**Barbara Zanardi**

## L'IMPATTO FISCALE DELLE MODIFICHE CONTABILI/1

Le **modifiche contabili** applicabili ai bilanci con esercizio che inizia a partire dal 1° gennaio 2024 hanno **profili di rilevanza fiscale incerti** per i quali si auspica l'emanazione di un decreto del Mef di «coordinamento» con i criteri di determinazione della base imponibile Ires/Irap. Alcuni esempi:

OIC		Trattamento contabile	Trattamento fiscale in attesa di conferma
34	Resi	Se i resi sono determinati in modo analitico, i ricavi devono essere rilevati solo se vi è la ragionevole certezza che il reso non si verificherà, mentre, se i resi sono stimati per masse, si rettifica il ricavo rilevando in contropartita una passività classificata tra i fondi oneri.	Rilevanza Ires ed Irap della minore contabilizzazione dei ricavi nel caso in cui i resi siano determinati in modo analitico mentre il fondo resi stimato "per masse" potrebbe rilevare fiscalmente solo nel momento in cui il reso si verifica (come previsto per l'IFRS15 nel relativo decreto)
12, 15, 19, 34	Sconti	Ogni tipologia di sconto concesso al cliente per ottenere la vendita, deve essere imputato a riduzione dei ricavi senza distinzione tra sconti commerciali e finanziari (pronta cassa)	Rilevanza Ires ed Irap della qualificazione degli sconti anche finanziari come minori ricavi (e non come oneri finanziari)

possibili importi del corrispettivo e classificata tra i fondi oneri.

Tale differenza, secondo la dottrina, potrebbe far sì che sia prevista la rilevanza fiscale della minore contabilizzazione dei ricavi nel caso in cui i resi siano determinati in modo analitico mentre il fondo resi stimato "per masse" potrebbe rilevare fiscalmente solo nel momento in cui il reso si verifica (come previsto per l'Ifrs 15 nel citato decreto).

### Gli sconti

Ogni tipologia di sconto deve essere imputata a riduzione dei ricavi, senza che si debba distinguere tra sconti di natura commerciale (sconti qualità e quantità) e sconti pronta cassa, come risulta dopo gli emendamenti agli altri principi contabili nazionali conseguenti all'entrata in vigore dell'Oic 34.

L'istituto dello sconto, infatti, riguarda la determinazione del corrispettivo al momento iniziale della rilevazione del ricavo (è concesso proprio per ottenere il ricavo) mentre un onere finanziario potrà manifestarsi solo nel momento in cui varino le condizioni di incasso di un credito già esistente. Pre-

messo questo, la dottrina ritiene che la rilevazione di minori ricavi per le varie tipologie possibili di sconti debba avere rilevanza fiscale.

### Smantellamento e ripristino

I costi di smantellamento e ripristino, da sostenere alla fine della vita utile di un cespite per adempiere a obblighi legali o contrattuali, devono essere capitalizzati fin dall'inizio come parte integrante del costo del bene a cui si riferiscono, in contropartita alla rilevazione di un fondo oneri. Tale novità introdotta con gli emendamenti ai principi Oic 16 «Immobilizzazioni materiali» e Oic 31 «Fondi rischi e oneri», si applica ai bilanci degli esercizi iniziati a partire dal 1° gennaio 2024.

Assonime nella circolare 26/2024 esamina tali modifiche e la loro rilevanza fiscale. Premesso che il principio ora prevede di incrementare il costo del cespite rilevando in contropartita un fondo – con la conseguenza che gli ammortamenti includeranno anche parte dei costi stimati per lo smantellamento e il ripristino – Assonime ritiene che la nuova impostazione contabile debba



## L'IMPATTO FISCALE DELLE MODIFICHE CONTABILI/2

OIC		Trattamento contabile	Trattamento fiscale in attesa di conferma
16, 31	Costi smantellamento e ripristino	I costi di smantellamento e ripristino sostenuti per adempiere a obblighi legali o contrattuali, alla fine della vita utile di un cespite, devono essere capitalizzati sul costo del cespite cui si riferiscono a fronte dello stanziamento in contropartita di un fondo	Rilevanza fiscale della capitalizzazione: le quote di ammortamento "maggiorate" dei costi in esame, dovrebbero essere deducibili nei (soli) limiti delle tabelle ministeriali così come le plusvalenze e le minusvalenze fiscali saranno determinate tenendo conto del costo complessivo del cespite, inclusa la componente relativa agli oneri di smantellamento
16, 31	Oneri di attualizzazione del fondo	Gli aggiornamenti della stima dei costi sono rilevati in aumento o in diminuzione del cespite, tranne quelli legati al tempo o all'adeguamento del tasso di attualizzazione che sono imputati a conto economico (come accantonamenti)	Rilevanza fiscale Ires ed Irap della rettifica del valore del cespite Gli oneri di attualizzazione imputati a conto economico non dovrebbero rientrare nella disciplina degli interessi passivi di cui all'art. 96 del TUIR e dovrebbero essere deducibili ai fini IRES ed IRAP (come i costi ai quali si riferiscono)

## ALTRE NOVITÀ

### Possibilità di non svalutare i titoli

Il decreto del Mef del 23 settembre 2024 ha riproposto la norma che concede ai soggetti Oic adoptar la possibilità di non svalutare (al valore di mercato) i titoli iscritti nell'attivo circolante a condizione che le perdite non abbiano carattere durevole. Disponibile il documento interpretativo OIC 11 per i bilanci 2024

### OIC Progetto di semplificazione delle norme di bilancio per le Pmi

- L'Oic ha messo in consultazione quattro questionari per la semplificazione delle regole contabili, considerato che tra i principi direttivi specifici della legge delega fiscale vi è quello di semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese minori.
- All'iniziativa sono potenzialmente interessate circa un milione di imprese

avere rilevanza fiscale in ossequio al principio di derivazione rafforzata. Le quote di ammortamento "maggiorate" dei costi capitalizzati, dovrebbero essere deducibili ai fini Ires ed Irap (ai fini Ires, nei limiti dei coefficienti tabellari), così come le plusvalenze e le minusvalenze fiscali saranno determinate tenendo conto del costo complessivo del

cespite, inclusa la componente relativa agli oneri di smantellamento.

Un altro tema fiscale si pone con riferimento agli oneri di attualizzazione del fondo che devono essere imputati al conto economico (come accantonamenti) e rilevati nel fondo (in avere) per tenere conto dell'effetto temporale tra il momento di costituzione dello stesso

**BILANCIO MICRO-IMPRESSE, ABBREVIATO E CONSOLIDATO: SINTESI NUOVI LIMITI**

Bilancio 2024	Micro-Imprese Art. 2435-ter C.c.	Abbreviato Art. 2435-bis C.c.	Esonero Consolidato Art. 27, Dlgs 127/1991
Le società (e il tema della decorrenza)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati</li> <li>e</li> <li>Che, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</li> </ul>		Controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti (verifica sull'«aggregato» con maggiorazione del 20%):
Numero medio dipendenti nell'esercizio	5 (invariato)	50 (invariato)	250 (invariato)
Totale attivo dello Stato patrimoniale	Da 175 a <b>220</b> mila €	Da 4,4 a <b>5,5</b> milioni di €	da 20 a <b>25</b> milioni di €
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	da 350 a <b>440</b> mila €	da 8,8 a <b>11</b> milioni di €	da 40 a <b>50</b> milioni di €

e la data presunta del sostenimento della spesa. Tali oneri non dovrebbero fiscalmente rientrare nella disciplina degli interessi passivi di cui all'articolo 96 del Tuir poiché non derivano da un rapporto di finanziamento, ma rappresentano la componente di attualizzazione del fondo e dovrebbero, pertanto, configurarsi – anche ai fini fiscali – come un elemento integrativo del costo cui si riferiscono con la conseguenza della loro deducibilità ai fini Ires e Irap. Come evidenziato da Assonime, sulla rilevanza fiscale delle “nuove” rilevazioni contabili è auspicabile una conferma, anche in sede di eventuale emanazione del decreto ministeriale sul coordinamento tra novità contabili e basi imponibili Ires e Irap.

### Titoli senza svalutazione

Il Decreto del Mef del 23 settembre 2024 ha riproposto la norma che concede ai soggetti Oic *adopter* la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante a condizione che le perdite non abbiano carattere durevole. Anche con riferimento ai bilanci 2024, è possibile mantenere il valore d'iscrizione risul-




tante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, secondo le indicazioni contenute nel documento interpretativo Oic 11 per i bilanci 2024, pubblicato in data 31 gennaio 2025.

### Oic: semplificazione delle norme di bilancio per le Pmi

L'Oic ha messo in consultazione quattro questionari per la semplificazione delle regole contabili, considerato che tra i principi della legge delega fiscale vi è quello di semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese minori. All'iniziativa sono potenzialmente interessate circa un milione di imprese.

### Nuovi limiti bilanci microimprese

L'articolo 16, Dlgs 125/2024 – attuativo della Direttiva 2023/2775/UE, cosiddetta CsrD – ha incrementato due dei tre limiti dimensionali da utilizzare per verificare se sia possibile redigere il bilancio d'esercizio in forma abbreviata o con le ulteriori semplificazioni previste per le microimprese, nonché le soglie dimensionali che fanno scat-

**RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ: SINTESI DEI SOGGETTI OBBLIGATI**

Dall'esercizio	2024	2025	2026
Rientrano tra i soggetti che devono accludere nella relazione sulla gestione la rendicontazione di sostenibilità (esonero per le società incluse nella rendicontazione consolidata)	Società Quotate, Banche, Assicurazioni	Tutte le società di «grandi dimensioni»	Tutte le società «piccole e medie quotate»*
	che, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, abbiano superato, individualmente o su base consolidata, due dei seguenti limiti:		che, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, abbiano superato due dei seguenti limiti:
Numero medio dipendenti nell'esercizio	500	250	Non inferiore a 11 e non superiore a 250
Totale attivo dello Stato patrimoniale	25 milioni €	25 milioni €	Superiore a 450.000 € e inferiore a 25.000.000 €
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50 milioni €	50 milioni €	Superiore a 900.000 € e inferiore a 50.000.000 €

\* Ad eccezione delle micro-imprese e con possibilità di opt-out fino all'esercizio 2027

tare l'obbligo di redazione del bilancio consolidato (secondo quanto sintetizzato nella scheda della pagina precedente). Le modifiche, introdotte per adeguare le soglie di bilancio all'inflazione registrata negli ultimi anni, comporteranno un incremento dei soggetti che potranno accedere alle semplificazioni previste per il bilancio abbreviato e le microimprese, nonché dei soggetti esonerati dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Per quanto riguarda la decorrenza delle nuove soglie, posto che il Dlgs 125/2024 non contiene indicazioni specifiche, si ritiene corretto fare riferimento all'articolo 2, della citata direttiva, in base alla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni necessarie per adeguarsi a decorrere dagli esercizi finanziari che hanno inizio dal 1° gennaio 2024 o in data successiva.

Si ritiene dunque che, per le società con l'esercizio coincidente con l'anno solare, i test da fare per la redazione del bilancio relativo al 2024 debbano essere effettuati usando le nuove soglie. Nell'effettuazione del test per le società che non siano di nuova costituzione non è

chiaro se debba essere considerato il biennio 2023-2024 o il 2024-2025 (sul punto in precedenza, si era registrata la posizione Assonime, circolare 9/2009).

Premesso che la direttiva 2023/2775/UE intende consentire alle imprese o ai gruppi di beneficiare quanto prima delle "nuove" soglie adeguate all'inflazione, si ritiene che i "test" da effettuare in queste settimane debbano essere fatti confrontando i numeri del bilancio 2023 e 2024 con le nuove soglie incrementate del 20% circa, per effetto del Dlgs 125/2024.

### Rendicontazione di sostenibilità

Con l'approvazione del Dlgs 125/2024 entrano in vigore i nuovi obblighi relativi all'inserimento nella relazione sulla gestione della rendicontazione di sostenibilità, redatta nel rispetto degli standard Esrs approvati dall'Efrag.

Nella scheda sopra è rappresentato in sintesi il quadro dei soggetti obbligati a partire dalla rendicontazione relativa all'esercizio 2024 e seguenti. Per i soggetti non obbligati che fossero comunque chiamati a rispondere alle richieste informative loro rivolte da banche, or-





## LE MODIFICHE PER I SINDACI

### Norme di comportamento del collegio sindacale delle società quotate e non quotate

In vigore dal 1° gennaio 2025 le nuove norme. Le principali modifiche riguardano le attività relative alla rendicontazione di sostenibilità (Dlgs 125/2024) e alla crisi di impresa (Dlgs 136/2024)

### Verifiche dei sindaci sui contributi pubblici - Legge di bilancio, articolo 1, comma 857

Gli organi di controllo, già costituiti o da costituire, di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono un contributo pubblico significativo (soglie da stabilire con decreto), devono effettuare apposite attività di verifica per accertare che l'utilizzo di tali contributi avvenga nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi. Una relazione con le risultanze dei controlli deve essere inviata annualmente al Mef

### Responsabilità dei sindaci

All'esame della Commissione Giustizia del Senato, il disegno di legge per la modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale

ganismi di regolamentazione o altre imprese facenti parte della medesima catena del valore, esiste la possibilità di redigere la rendicontazione in forma volontaria. Si pensi alle imprese che appartengono alla catena del valore delle imprese obbligate (sono loro clienti o fornitori), che fanno ricorso al credito bancario, che partecipano a gare di appalto/procedure di aggiudicazione o fanno parte di un gruppo la cui controllante è tenuta alla redazione del reporting consolidato (e proprio per questo potrebbero non essere tenute a redigere il reporting individuale, anche se superano i limiti dimensionali).

Tali soggetti, a seconda delle dimensioni e del settore di attività, possono valutare l'opportunità di redigere il reporting in via volontaria nel rispetto degli standard Esrs (in tal caso il documento potrà ottenere l'attestazione della società di revisione secondo quanto indicato nel documento di ricerca Assirevi 260 del dicembre 2024) oppure di usare lo standard Vsme pubblicato dall'Efrag nel dicembre 2024 (in tal caso, l'attestazione potrà avvenire secondo le indicazioni contenute nel

documento Assirevi 232R).

Sempre nel dicembre 2024 è stato pubblicata la versione finale del documento «Il Dialogo di Sostenibilità tra PMI e Banche», elaborato dal Tavolo promosso dal Mef e composto da Mase, Mimit, Banca d'Italia, Consob, Ivass e Covip. Il documento – che rappresenta un utile strumento per le Pmi “non obbligate” che intendano comunque mettere a punto un insieme di informazioni completo e affidabile sugli aspetti Esg della propria attività – non è uno standard di rendicontazione quanto uno strumento per la semplificazione dello scambio informativo tra banche e imprese, evitando, nei limiti del possibile, la proliferazione di richieste complesse e diversificate.

### Le novità per i collegi sindacali

Il Cndcec ha approvato le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale sia delle società quotate sia di quelle non quotate. Entrambi i documenti – che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2025 – sono stati aggiornati per tenere conto del Dlgs 125/2024, attuativo della CsrD in materia di rendicontazione di so-

stenibilità. È stato, infatti, necessario inquadrare l'ambito operativo dell'organo di controllo che è tenuto a vigilare sull'adeguatezza degli assetti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e a esercitare la vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità in chiave prospettica e di efficace prevenzione dei rischi (per le quotate, il collegio opera anche nel suo ruolo di comitato per il controllo interno e la revisione contabile).

Per quanto riguarda le Norme di comportamento delle società non quotate, la pubblicazione del Dlgs 136/2024 – integrativo e correttivo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019) – ha reso necessaria la rivisitazione della sezione 11, con specifica attenzione al tempestivo scambio di informazioni tra l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale per consentire che, ove possibile, la segnalazione dell'uno e dell'altro sia effettuata, ai fini di un'anticipata emersione della crisi di cui all'articolo 25-otties, Codice della crisi, a seguito di confronto e di condivisione circa gli esiti delle verifiche espletate da ciascuno nell'esercizio delle rispettive funzioni.

### **Verifiche sui contributi pubblici**

La legge di Bilancio, articolo 1, comma 857, prevede che gli organi di controllo, anche monocratici, di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo pubblico di entità significativa provvedano a effettuare apposite attività di verifica per accertare che l'uso dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle fi-

nalità per le quali i medesimi sono stati concessi e a inviare ogni anno al Mef una relazione con le risultanze delle verifiche effettuate.

La soglia di significatività dei contributi deve essere definita con decreto da adottarsi entro la fine di marzo 2025. La norma citata – che nella versione poi emendata prevedeva il discusso obbligo di nominare un revisore “rappresentante” del Mef nei collegi dei soggetti destinatari di contributi pubblici – sembrerebbe spingersi all'introduzione di un nuovo obbligo di nomina del collegio sindacale non solo per le Srl che, non rientrando nelle casistiche previste dall'articolo 2477, Codice civile, non hanno nominato alcun organo di controllo, ma anche per quelle che vi rientrano ma hanno scelto di nominare un revisore legale. Il citato comma 857, infatti, prevede che l'obbligo in commento valga sia per gli organi di controllo già costituiti sia per quelli da costituire. Premesso che la norma dovrebbe valere per le società che ricevono contributi pubblici significativi dal 1° gennaio 2025, sarebbe opportuno un chiarimento sulla portata applicativa della norma in vista della prossima stagione assembleare.

### **Responsabilità dei sindaci**

È attesa l'approvazione definitiva delle modifiche all'articolo 2407 del Codice civile, volte a limitare la responsabilità dei sindaci a un multiplo del loro compenso, nonché ad accorciare il termine di prescrizione entro il quale le azioni di responsabilità possono essere esercitate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





---

# TEMI IN EVIDENZA: GLI ESPERTI A CONFRONTO

LE MISURE SUI BONUS EDILIZI: IL PASSAGGIO AL NUOVO REGIME/1

## Bonus ristrutturazioni, l'utilizzo determina l'aliquota di detrazione



**Giampiero  
Gugliotta**

**P**reliminarmente è utile ricordare che il bonus recupero patrimonio edilizio consiste in una detrazione da applicare all'imposta lorda, pari a una percentuale delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.

La detrazione ex articolo 16-bis, Tuir, da ripartirsi in dieci rate annuali di pari importo, spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi (fino al 31 dicembre 2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (Circolare 57/1998) a condizione che posseggano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

Vi rientrano, quindi, i proprietari o nudi proprietari, i titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie, i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa, gli imprenditori individuali (solo se gli immobili non rientrano tra i beni strumentali o merce), i soggetti indicati nell'articolo 5, Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali, i detentori (locatari, comodatari) dell'immobile (Circolare 57/1998), i familiari conviventi, il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge (Circolare 13/E/2013), i conviventi di fatto all'articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà).

## IL BONUS RISTRUTTURAZIONI CAMBIA PELLE: L'UTILIZZO GUIDA L'ALIQUOTA DI DETRAZIONE

- **Aliquota a regime del 36% (2034)** per abitazioni principali e altre unità immobiliari (limite di spesa di 48.000 euro)
- **Regime transitorio:**
  - Abitazione principale*
    - 2025: 50% (limite di spesa 96.000 €)
    - 2026-2027: 36% (limite di spesa 96.000 €)
  - Altre unità immobiliari*
    - 2025: 36% (limite di spesa 96.000 €)
    - 2026-2027: 30% (limite di spesa 96.000 €)
  - Abitazione principale e altre unità immobiliari*
    - Dal 2028 al 2033: aliquota del 30% (limite di spesa 48.000 €)
- **Adempimenti obbligatori:** bonifici parlanti, comunicazioni Asl, contratti regolari, comunicazione all'Enea per interventi di risparmio energetico

Per poter beneficiare dell'agevolazione in oggetto, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti previsti ed essere in possesso della relativa documentazione. In particolare i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario o postale nella modalità cosiddetta parlante, ossia dalla causale del versamento si deve evincere che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione, il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall'ordinante il bonifico) e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Il contribuente inoltre (o il tecnico da lui incaricato) si dovrà accertare se, per la particolare tipologia di lavori eseguiti (o per le modalità di svolgimento degli stessi), si renda necessario procedere a presentare la comunicazione di inizio lavori all'Azienda sanitaria locale (Asl) competente nel territorio in cui si trova l'edificio oggetto di ristrutturazione. Infatti, l'omissione di tale comunicazione, ove obbligatoria, provoca la decadenza dall'agevolazione. Per gli interventi di ristrutturazione che comportano anche risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili, occorre comunicare i relativi dati all'Enea, in via telematica, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. In questo caso, però, la mancata o la tardiva trasmissione delle informazioni non determina la perdita del diritto alle detrazioni (Risoluzione 46/2019).

Per i lavori avviati dal 28 maggio 2022, di importo complessivo superiore a 70mila euro, la detrazione è riconosciuta se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che gli interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Infine, si ricorda che il contribuente è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto di comodato o di locazione.

## LE MODIFICHE AL SISMABONUS ORDINARIO E ACQUISTI: L'AGGANCIAMENTO AL BONUS RISTRUTTURAZIONI

### Uniformate le aliquote alle detrazioni del Bonus recupero patrimonio edilizio

#### ➤ *Abitazione principale*

- 2025: 50% (limite di spesa 96.000 €)
- 2026-2027: 36% (limite di spesa 96.000 €)

#### ➤ *Altre unità immobiliari*

- 2025: 36% (limite di spesa 96.000 €)
- 2026-2027: 30% (limite di spesa 96.000 €)

**Eliminato requisito zone sismiche 1, 2 e 3:** La platea dei beneficiari è ampliata a tutto il territorio nazionale

La legge di Bilancio 2025, intervenendo sul citato articolo 16-bis, Tuir, rivede la disciplina della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, disponendo “a regime” l’aliquota del 30% (invece del 50% in essere sino al periodo di imposta 2024). Viene, però, introdotto un regime transitorio (con la sostituzione del comma 1, articolo 16, Dl 63/2013) che prevede per i contribuenti che ristrutturano l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

- il mantenimento dell’aliquota al 50% in riferimento alle spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96mila euro;
- l’innalzamento dell’aliquota al 36% (rispetto al 30% a regime) in riferimento alle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, sempre nel limite massimo di spesa di 96mila euro.

E per i contribuenti che ristrutturano unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’innalzamento dell’aliquota al 36% (rispetto al 30% a regime) in riferimento alle sole spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96mila euro.

### Le modifiche al Sismabonus ordinario e al Sismabonus acquisti

Per le spese, volte alla riduzione del rischio sismico, sostenute sino al 31 dicembre 2024 la detrazione prevista è del 50%, calcolata su un ammontare massimo di 96mila euro per unità immobiliare (per anno), da ripartirsi in cinque rate annuali di pari importo. La detrazione viene poi elevata al 70 o all’80% (o 80 e 85% per lavori realizzati su parti comuni di edifici condominiali) se, in conseguenza alla realizzazione degli interventi, si ottiene una riduzione del rischio sismico di una o due classi. Condizione necessaria è che l’edificio oggetto dell’intervento sia ubicato in una delle zone sismiche 1, 2 e 3.

La legge di Bilancio 2025 interviene rimodulando le detrazioni precedentemente previste per il Sismabonus, uniformandole alle detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio e, di conseguenza, dal 2025 avremo:

## BONUS MOBILI, PROROGA ANCHE PER IL 2025

- **Detrazione Irpef per acquisto mobili e grandi elettrodomestici** destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (realizzata a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei beni)
  
- **Confermato per il 2025:**
  - Importo massimo di spesa: 5.000 € (comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio)
  - Ripartizione in 10 quote annuali
  
- **Pagamenti ammessi:** Bonifico o carta di debito/credito

- l'aliquota del 50% in riferimento alle spese sostenute nel 2025 e l'aliquota del 36% in riferimento alle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, a condizione che trattasi di interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- l'aliquota del 36% in riferimento alle spese sostenute nel 2025 e l'aliquota a regime del 30% in tutti gli altri casi.

Ulteriore modifica apportata dalla legge di Bilancio 2025 riguarda l'ubicazione delle unità immobiliari oggetto di intervento che non devono più trovarsi necessariamente in una delle zone sismiche 1, 2 e 3 per poter godere dell'agevolazione.

Per quanto riguarda l'agevolazione Sismabonus acquisti ricordiamo che la stessa è riservata ai contribuenti che acquistano un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. In questi casi l'acquirente può detrarre l'importo sostenuto per l'acquisto, nello specifico il 75% se, a seguito della demolizione e ricostruzione, l'immobile è passato a una classe di rischio sismico inferiore o l'85% se, e a seguito della demolizione e ricostruzione, l'immobile è passato a due classi di rischio sismico inferiori, sempre nel limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare, ripartendo la detrazione in cinque quote annuali di pari importo.

### **Bonus mobili, proroga anche per il 2025**

Il bonus mobili è la detrazione Irpef riconosciuta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi (di classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla F per i frigoriferi e i congelatori), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (realizzato dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei beni).

Per le spese sostenute nel periodo di imposta 2024, la detrazione pari al 50% va calcolata su un importo massimo di spesa di 5mila euro, comprensivo delle eventuali



## BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE: NESSUNA MODIFICA NEL 2025 E ADDIO AL BONUS VERDE

### Bonus barriere architettoniche

- Detrazione confermata al 75% nel 2025
- Interventi ammessi dal 30/12/2023: scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici
- Detrazione distribuita in 5 quote annuali di pari importo
- Necessaria asseverazione tecnica e rispetto Dm 236/1989



### Bonus verde

- Detrazione Irpef del 36 % sulle spese, fino a un massimo di 5.000 euro per unità abitativa, per interventi di sistemazione a verde, coperture a verde e giardini pensili, da ripartire in dieci rate annuali.
- L'agevolazione NON è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2025

spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il pagamento va effettuato con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

La legge di Bilancio 2025 ha prorogato anche per il 2025 il bonus mobili, confermando massimali di spesa e percentuali di detrazione.

### Bonus barriere architettoniche: nessuna modifica nel 2025

Il bonus barriere architettoniche consiste nella detrazione del 75% introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) per le spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Consiste in una detrazione d'imposta del 75% delle spese documentate sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

- 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per usufruire dell'agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del ministro dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici

## NUOVO LIMITE ALLE DETRAZIONI FISCALI

- **Applicazione:** introduzione di un limite cumulativo per le detrazioni fiscali, inclusi i bonus edilizi, per redditi superiori a 75.000 €
- **Limiti di spesa detraibile:**
  - 14.000 € per redditi compresi tra 75.000 € e 100.000 €
  - 8.000 € per redditi superiori a 100.000 €
- **Moltiplicatore in base al numero di figli fiscalmente a carico:**
  - Da 0,50 (nessun figlio) fino a 1 (più di due figli o figli disabili).
- **Eccezioni:**
  - Spese sanitarie
  - Interessi passivi per mutui contratti fino al 31.12.2024
  - Spese sostenute entro il 31.12.2024

privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata».

Giova ricordare che, mentre in passato la detrazione spettava a tutti gli interventi che fossero «finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti», come ad esempio la sostituzione degli infissi o l'adeguamento degli impianti elettrici, l'articolo 3, Dl 212/2023 ha introdotto una sorta di «stretta» in merito alle tipologie di interventi passibili di agevolazione.

A partire dal 30 dicembre 2023, gli interventi devono riguardare esclusivamente:

- Scale;
- Rampe;
- Ascensori;
- Servoscala;
- Piattaforme elevatrici.

Al fine di ottenere l'agevolazione è necessaria un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati, dalla quale risulti il rispetto dei requisiti previsti dal Dm 236/1989. Più in dettaglio, l'articolo 10 del decreto ministeriale citato prevede che «al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche».

Inoltre, come per il passato, gli edifici oggetto dell'intervento devono essere già esistenti. La categoria catastale è irrilevante.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

## **Bonus verde: addio dal 2025**

Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute fino al 2024 per i seguenti interventi:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed è da calcolarsi su un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi. L'agevolazione non è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2025.

## **Limite detrazioni fiscali**

La Legge di Bilancio 2025 introduce, per i soggetti con reddito superiore a 75mila euro, un nuovo limite (oltre quello previsto dalla normativa di riferimento di ogni singola fattispecie agevolativa), previsto dall'articolo 16-ter, Tuir, concernente la quasi totalità degli oneri detraibili, tra cui i bonus edilizi. Le uniche eccezioni sono previste per la detrazione relativa alle spese sanitarie, agli interessi passivi per i mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Tale nuovo limite complessivo di spesa detraibile è pari a:

- 14mila euro se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75mila euro ma inferiore a 100mila euro;
- 8mila euro se il reddito è superiore a 100mila euro.

Ai fini del calcolo del limite di spesa massimo detraibile, la novella legislativa stabilisce che l'importo base, come sopra individuato, deve essere moltiplicato per un apposito coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico. Risultano, invece, irrilevanti l'eventuale coniuge o altri familiari, fiscalmente a carico. Il predetto coefficiente da utilizzare e che va moltiplicato per il limite di 14mila o 8mila euro è pari a:

- 0,50 se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70 con un figlio a carico;
- 0,85 con due figli a carico;
- 1 con più di due figli a carico o almeno un figlio disabile.

LE MISURE SUI BONUS EDILIZI: IL PASSAGGIO AL NUOVO REGIME/2

## Ecobonus ridotto al 36% e superbonus al 65% solo per lavori avviati nel 2024



**Luca  
De Stefani**

Grazie alla legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024), le detrazioni Irpef e Ires del 50-65-70-75-80-85% dell'ecobonus ordinario - comprensive degli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni (65%), che interessano più del 25% dell'involucro dell'edificio (70%), contemporaneamente migliorano la qualità media prevista dal decreto 26 giugno 2015 (75%), riducono di una o due classi il rischio sismico (eco-sisma bonus rispettivamente all'80% o all'85%) - che sarebbero scadute il 31 dicembre 2024 -, spettano, per tutti i soggetti Irpef e Ires e su qualunque tipologia di immobile (da ripartire in dieci anni), per le spese «sostenute» (con il principio di cassa per le persone fisiche e gli amministratori di condominio, con quello di competenza per le imprese):

- nel 2025, nella misura del 36% (50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale);
- nel 2026 e nel 2027, nella misura del 30% (36%, per le suddette abitazioni principali).

Questa proroga triennale dell'ecobonus, però, non riguarda «gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili».

Dal 2028 in poi, resterà solo la possibilità di beneficiare del bonus casa previsto dall'articolo 16-bis del Tuir, solo per i soggetti Irpef e principalmente per le unità residenziali. Per l'eco-sisma bonus, dal 2025 al 2027, non vi è più la distinzione di aliquota tra gli interventi che hanno ridotto il rischio sismico di una o di due classi, ma gli interventi possono beneficiare delle percentuali del 30-36-50%, anche se conseguono solo la riduzione di una classe di rischio.

## ECOBONUS 2025: I NUOVI LIMITI DI DETRAZIONE E DI SPESA/1

Acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili



36% (50% per abitazione principale), spesa max 83.333,33 euro (60.000 euro per abitazione principale) e detrazione max 30.000 euro

- Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia
- Sostituzione, anche parziale, dello scaldacqua tradizionale con uno scaldacqua a pompa di calore
- Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale:
  - con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione)
  - con generatori d'aria calda a condensazione (dal 2025, non con caldaia unica alimentata a combustibili fossili)



36% (50% per abitazione principale), spesa max 83.333,33 euro (60.000 euro per abitazione principale) e detrazione max 30.000 euro

### ***Limiti di spesa per l'ecobonus ordinario***

Con la riduzione delle percentuali delle detrazioni dell'ecobonus per il triennio 2025-2027, sono aumentati i diversi limiti di spesa agevolati e sono rimasti fermi gli importi delle detrazioni massime fruibili.

Le disposizioni sull'ecobonus ordinario (tranne per le parti comuni condominiali, che interessano più del 25% della superficie disperdente, quelle migliorative della qualità media previste dal decreto 26 giugno 2015 sui «requisiti minimi degli edifici» e quelle che comportano congiuntamente una riduzione delle classi di rischio sismico), infatti, non prevedono «limiti di spesa» massimi, ma solo limiti di «detrazione» massimi, pertanto, una variazione delle percentuali di detrazione comporta una variazione dei relativi limiti massimi di spesa agevolata. Ad esempio, per l'installazione delle strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) o orizzontali (coperture e pavimenti) e delle finestre comprensive di infissi, la norma originaria prevede un unico limite complessivo di detrazione Irpef e Ires massima di 60mila euro. Considerando che le finestre, nel 2024, erano detraibili solo al 50%, il loro limite di spesa massimo era di 120mila euro (60mila / 50%), mentre per i cappotti e i tetti coibentati, detraibili nel 2024 al 65%, il limite di spesa era di 92.307,69 euro (60mila / 65%).

### ***Nuovi limiti di spesa per il 2025 per l'ecobonus***

Applicando a questi limiti di detrazione la nuova percentuale di detrazione dell'ecobonus del 36% (50%, per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale) prevista per il 2025 dalla legge di Bilancio, la nuova spesa massima agevolabile per il 2025, cumulativamente, per finestre, cappotti e tetti, è di 166.666,67 euro (60mila / 36%) o di 120mila euro (60mila / 50%) per le abitazioni principali.

Con l'unica aliquota del 36% (o del 50% per le abitazioni principali) al posto di



## ECOBONUS 2025: I NUOVI LIMITI DI DETRAZIONE E DI SPESA/2

- L'installazione di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda
- Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)
- Finestre comprensive di infissi
- Schermature solari



36% (50% per abitazione principale), spesa max 166.666,67 euro (120.000 euro per abitazione principale) e detrazione max 60.000 euro

Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori (cioè quelli che producono contemporaneamente calore ed elettricità, utilizzando lo stesso combustibile)



36% (50% per abitazione principale), spesa max 277.777,78 euro (200.000 euro per abitazione principale) e detrazione max 100.000 euro

Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (building automation)



36% (50% per abitazione principale), spesa max 41.666,67 euro (30.000 euro per abitazione principale), detrazione max 15.000 euro

quelle diversificate del 50% per le finestre e del 65% per il cappotto e il tetto, i limiti di spesa per questi interventi sono stati semplificati: oggi si parla di un unico limite di spesa (di 166.666,67 euro se al 36% o di 120mila euro se al 50%) che, in precedenza, era invece di 120mila euro per le finestre e di 92.307,69 euro per i cappotti e i tetti. L'ulteriore riduzione della percentuale della detrazione per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027 al 30% (o al 36% per le abitazioni principali), poi, comporterà un ulteriore incremento dei limiti di spesa a 200mila euro (166.666,67 euro per abitazione principale).

Naturalmente, come prima, il limite di detrazione è unico solo per le villette (senza considerare le eventuali pertinenze), in quanto non vi sono parti comuni. Se, invece, si è in presenza di un condominio, per semplicità senza abitazioni principali, per le parti comuni spetta un apposito limite di spesa di 166.666,67 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari (abitative o meno), considerando nella moltiplicazione anche le pertinenze, per gli interventi sul cappotto, sul tetto e sulle finestre delle parti comuni. Mentre spetta un ulteriore autonomo limite di spesa per ogni singola unità immobiliare (da sostenere proprio nella relativa unità e senza considerare le eventuali pertinenze) per le finestre delle singole unità immobiliari (abitative o meno) facenti parte del condominio (risposta 419/2020).

Questa regola si applica anche per gli edifici con più unità immobiliari con parti comuni di un unico proprietario (risposte 293/2019, 309/2019 e 51/2024; circolare del 18 maggio 2016, numero 20/E; risoluzione del 25 luglio 2018, numero 58/E).

### Superbonus del 65% per il 2025

Il superbonus del 65% per il 2025, per i condomini, i cosiddetti «unici proprietari», le onlus, le Odv e le Aps (tranne quelle dell'articolo 119, commi 8-bis e 10-bis, Dl 34/2020), può essere fruito solo se, prima del 15 ottobre 2024, era già stata presen-

## ECOBONUS 2025: I NUOVI LIMITI DI DETRAZIONE E DI SPESA/3

Riqualificazione energetica globale di edifici

➔ 36% (50% per abitazione principale), spesa max 277.777,78 euro (200.000 euro per abitazione principale) e detrazione max 100.000 euro

Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali

➔ 36% (50% per abitazione principale), con i limiti di detrazione dei punti precedenti

- Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell'involucro dell'edificio
- Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie disperdente lorda, che migliorano "la qualità media di cui al decreto" 26 giugno 2015

➔ 36% (50% per abitazione principale), spesa max 40.000 euro e detrazione max 14.400 euro (20.000 euro per abitazione principale), moltiplicato per il numero di unità

Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente a misure antisismiche (eco-sisma bonus)

➔ 36% (50% per abitazione principale), spesa max 136.000 euro, detrazione max 48.960 euro (68.000 euro per abitazione principale), moltiplicato per il numero di unità

tata la Cilas (e l'eventuale delibera condominiale) o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, per demolizioni e ricostruzioni.

Se non si rientra nella stretta del blocco delle cessioni o degli sconti in fattura prevista dal Dl 11/2023 (in generale, titolo abilitativo prima del 17 febbraio 2023) o in quella dell'articolo 1, comma 5, Dl 39/2024 (al 30 marzo 2024, già sostenuta «spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati»), è ancora possibile effettuare lo sconto in fattura o la cessione del superbonus per le spese sostenute nel 2025, a differenza di quanto succede per i bonus minori (sismabonus acquisti compreso).

Si segnala, però, che relativamente al sismabonus acquisti, secondo la risposta della Dre dell'Abruzzo del 23 gennaio 2025 (915/341/2024), in caso di preliminare registrato prima del 2025 e di non applicazione delle strette allo sconto in fattura, è possibile «fruire del sismabonus acquisti anche nel caso in cui l'atto di acquisto sia stipulato nel 2025», beneficiando delle nuove aliquote del 36-50%, stabilite dall'articolo 16, comma 1-septies.1 del Dl 63/2013, nonostante l'articolo 121 del Dl 34/2020, consenta lo sconto in fattura, per i bonus diversi dal superbonus, solo per le spese sostenute «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024».

### Opzione per la ripartizione in 10 quote annuali delle detrazioni per le spese sostenute nel 2023

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per gli interventi agevolati con il superbonus del 90% o del 110% (efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico, colonnine ed eliminazione delle barriere architettoniche), la detrazione Irpef può essere «ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023». A prevederlo è il nuovo comma 8-sexies dell'articolo 119, decreto legge 34/2020, introdotto dalla legge 207/2024.

## SPALMA-DETRAZIONE SUPERBONUS DEL 2023

- Opzione per la ripartizione in 10 quote annuali delle detrazioni per le spese sostenute nel 2023
- Prima rata di 10 già nel 2023
- Dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi entro il 31 ottobre 2025
- Se da questa integrativa a sfavore emergerà “una maggiore imposta dovuta”, quest’ultima dovrà essere «versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024», cioè entro il 30 giugno 2025 (articolo 119, comma 8-sexies, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207)

Questa opzione, nota come «spalma-detrazione superbonus», è irrevocabile ed è particolarmente apprezzata da quei contribuenti con Irpef bassa che, entro il 4 aprile 2024, non sono riusciti a trovare nessun acquirente per il superbonus, generato da spese sostenute nel 2023.

### **Prima rata di dieci già nel 2023**

In pratica, la ripartizione ordinaria della detrazione, prevista dalla norma in quattro quote annuali costanti dal 2023 al 2026, è stata modificata, su opzione del contribuente che ha sostenuto la spesa, in dieci quote annuali costanti, partendo dal 2023 e fino al 2032.

Nella precedente possibilità di opzione in dieci anni delle quote del superbonus, prevista per le spese sostenute nel 2022, la prima rata di dieci non poteva essere detratta nel modello relativo ai redditi del 2022, ma doveva essere inserita a scemputo dell’Irpef del 2023 (modello Redditi 2024 o 730 2024 per il 2023), cioè dell’anno successivo all’anno di sostenimento della spesa. Con l’opzione prevista per le spese sostenute nel 2023, invece, la nuova opzione fa partire la nuova ripartizione decennale dal 2023 in poi. Naturalmente, non si deve aver optato per la cessione del credito a terzi o per lo sconto in fattura (scelta, peraltro, non più possibile dal 5 aprile 2024).

### **Termine per l’invio**

Considerando che la legge di Bilancio per il 2025 (legge 207/2024) è entrata in vigore solo il 1° gennaio 2025, a dichiarazioni dei redditi per il 2023 già presentate, in quanto la scadenza del modello Redditi 2024 relativo al 2023 era il 31 ottobre 2024 e il 730 doveva essere presentato entro il 30 settembre 2024, è stato previsto che questa opzione debba essere «esercitata tramite una dichiarazione dei redditi inte-

grativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi» entro il 31 ottobre 2025 (termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024, in base all'articolo 2 del Dpr 322/1998).

### ***Deroga alle norme***

La nuova disposizione chiarisce che questa integrativa debba essere presentata, «in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8» del Dpr 322/1998, entro il 31 ottobre 2025. Questa deroga si riferisce al fatto che, in generale, le integrative (indipendentemente a favore o a sfavore) che rettificano «precise scelte negoziali» già effettuate nei modelli originari o la mancata effettuazione di un'opzione si «considerano valide» solo se presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salvo ricorrere alla cosiddetta «remissione *in bonis*», se possibile.

Secondo l'agenzia delle Entrate, infatti, siccome ai sensi dell'articolo 2, comma 7, primo periodo, del Dpr 322/1998, «sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine» (salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo), «anche le dichiarazioni integrative «rettificative di precise scelte negoziali» (cioè rettificative di opzioni effettuate o non effettuate nella dichiarazione originaria), «se presentate entro detto termine, possono efficacemente sostituire la dichiarazione originaria» (risoluzione del 14 ottobre 2002, numero 325/E).

Si vedano anche la circolare del 12 ottobre 2016, numero 42/E e la Cassazione, sentenza 31061/2018 relative alla rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali, le risposte del 22 giugno 2021, numero 426 e del 15 novembre 2019, numero 488, sull'opzione per il consolidato fiscale, la circolare del 4 marzo 2010, numero 8, sull'opzione per il riallineamento dei valori contabili e fiscali dell'articolo 15 del Dl 185/2008, la risposta 443/2022 sull'opzione per la rivalutazione dei valori contabili e fiscali dei beni d'impresa dell'articolo 110 del Dl 104/2020, la circolare 24 febbraio 2023, numero 5/E sull'opzione per patent box, oltre che le circolari del 14 giugno 2001, numero 55/E, paragrafo 6.1, quella del 10 luglio 2009, n. 33/E e la Cassazione, sentenza 1117/2018.

### ***Sanzioni per la nuova Irpef***

Se da questa integrativa a sfavore emergerà una maggiore imposta dovuta, infatti, quest'ultima dovrà essere «versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024», cioè entro il 30 giugno 2025 (articolo 17 del Dpr 435/2001).

FISCO INTERNAZIONALE: RESIDENZA, ATTRAZIONE E CRIPTOATTIVITÀ /1

## Persone fisiche, il lavoro agile influisce sulla nuova definizione di domicilio



**Marco  
Piazza**

**P**roprio quando la Cassazione (da ultimo, sentenze 19843, 19882 e 20041 del 2024) sembrava aver trovato una definizione “stabile” del concetto di «luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi» (indispensabile per localizzare la residenza fiscale delle persone fisiche), il Dlgs 209 del 2023 ha rimescolato le carte creando, probabilmente, i presupposti per nuovo contenzioso.

Il nuovo articolo 2, comma 2 del Testo unico dispone, con effetto dal 2024, che sono fiscalmente residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Da più di vent’anni (sentenza 13803/2001), la Cassazione – per individuare la sede principale degli affari e interessi – sanciva che il giudice nazionale dovesse soppesare la rilevanza dei legami affettivi e familiari e di quelli patrimoniali e professionali nell’ambito di una “valutazione globale”.

Da ciò si comprendeva come la necessità di far prevalere uno dei criteri di valutazione (elementi affettivi, patrimoniali e professionali) rispetto ad altri fosse solamente eventuale. Tale necessità poteva emergere, cioè, solo quando una valutazione globale non consentiva di raggiungere un convincimento, anche se la giurisprudenza, nel tempo, ha cambiato idea sul parametro da far prevalere in questa evenienza: legami personali prima (sentenza 13803/2001 e altre successive di analogo tenore) e interessi economici più di recente (sentenze 24246 e 29576 del 2011 ad altre



## RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE

### La nuova definizione

- Sono fiscalmente residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la **residenza** ai sensi del Codice civile o il **domicilio** nel territorio dello Stato ovvero sono **ivi presenti** o – salvo prova contraria – sono iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle **anagrafi della popolazione residente**
- Per **domicilio** si intende «il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona»

### Circolare 20/E del 2024

Devono essere fatte **valutazione caso per caso** con riferimento alle «condotte con le quali una persona manifesti, con atti concreti, la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano»

successive di analogo tenore).

In questo contesto – che nel complesso appariva equilibrato e consentiva al giudice di merito di soppesare tutti gli elementi forniti dalle parti per decidere quale fosse la sede principale degli affari e interessi – interviene l'articolo 4 del Dlgs 209 del 2023 che fornisce una originale definizione fiscale del concetto di domicilio: «il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona» e introduce, come criterio alternativo di individuazione della residenza, la «presenza in Italia». Inoltre la nuova norma dispone che il criterio della «maggior parte del periodo d'imposta» deve tener conto anche delle frazioni di giorno.

È possibile che questa scelta del legislatore sia stata influenzata dal fenomeno del lavoro agile che consente a una persona di vivere in uno Stato e avere interessi economici prevalenti o esclusivi in un altro Stato. Se lo Stato in cui la persona vive è l'Italia, sarà considerato residente in Italia sia a causa della sua permanenza fisica sia dei suoi interessi personali e familiari, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che gli interessi economici siano altrove.

### I nuovi rischi di contenzioso

Se la nuova definizione risolve, in senso garantistico per il fisco, il problema del lavoro agile, bisogna però tener presente che vi sono ancora molti lavori che richiedono la presenza fisica nello Stato fonte del reddito. In questi casi può accadere che un soggetto con interessi personali all'estero debba, per lavoro, soggiornare in Italia per la maggior parte di un periodo d'imposta (tenendo conto delle frazioni di giorno): per il nuovo articolo 73 del Testo unico sarà considerato residente in Italia a prescindere dal fatto di non avere nel nostro Paese legami personali né economici, il che non appare del tutto ragionevole.

La nuova definizione di domicilio è, infatti, totalmente incentrata sulle relazioni

## RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE

### Nuovo rischio di contenzioso

- Persone con interessi economici, familiari e personali all'estero che in un periodo d'imposta soggiornino in Italia per la maggior parte dell'anno tenendo conto delle frazioni di giorno
- Persone che vivono stabilmente all'estero (per lavoro o studio) senza avervi sviluppato legami personali o familiari che hanno in Italia genitori, fratelli o altri parenti che incontrano saltuariamente
- Persone che vivono all'estero con i propri familiari e gestiscono concretamente importanti attività economiche in Italia senza soggiornarvi per la maggior parte del periodo d'imposta



Casi risolvibili  
mediante le  
convenzioni  
internazionali  
contro le doppie  
imposizioni

personali e familiari del contribuente e non dà alcun peso alla localizzazione degli interessi economici. L'impossibilità di soppesare le relazioni personali con gli interessi economici consente a un interprete un poco malizioso di ritenere che il grado di "intensità" delle relazioni personali (coniuge, figli, genitori, fratelli o sorelle, ecc.) non sia più un elemento discriminante, questione, questa, di non poco conto.

Non è chiaro, inoltre, come vadano pesate le relazioni personali e familiari nel caso in cui una persona viva stabilmente all'estero – ad esempio per lavoro o studio – senza avervi sviluppato significative relazioni personali e abbia in Italia solo genitori o fratelli che incontri saltuariamente.

In questi casi, comunque, le *tie break rules* contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia soccorrono il contribuente.

Resta il fatto che la scelta del legislatore va in una direzione diametralmente opposta al principio della "valutazione globale" di tutti gli elementi che ha ispirato la giurisprudenza, anche recente. Vi è, quindi, il rischio che sia gli uffici sia i giudici siano restii ad accettare il cambiamento; perché un criterio che sia totalmente incentrato sulle relazioni personali e familiari del contribuente produce effetti poco comprensibili quando una persona che vive all'estero con i propri familiari gestisca concretamente importanti attività economiche in Italia senza soggiornarvi per la maggior parte del periodo d'imposta.

L'agenzia delle Entrate (circolare 20/E del 2024) ha già cominciato a operare delle distinzioni, affermando che devono essere fatte valutazioni caso per caso con riferimento alle «condotte con le quali una persona manifesti, con atti concreti, la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano». Con la generica aggiunta che la valutazione deve basarsi su «elementi fattuali, tenuto conto della varietà di fattispecie che possono concretamente verificarsi e della molteplicità degli elementi che, nelle differenti situazioni, possono essere presi in considerazione».

## LA RESIDENZA FISCALE DI SOCIETÀ ED ENTI/1

### La nuova definizione

Società ed enti che **per la maggior parte del periodo d'imposta** hanno nel territorio dello Stato:

- la sede legale
- o la sede di direzione effettiva
- o la gestione ordinaria in via principale



### Sede di direzione effettiva

Continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.

### Gestione ordinaria

Continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso

### La Residenza delle società secondo la norma interna e le convenzioni

Dal periodo d'imposta 2024, è in vigore una nuova definizione di residenza fiscale delle società ed enti. Si considerano residenti – in base all'articolo 73, comma 3, Tuir, sostituito dal Dlgs 209/2023 – le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.

Fra le intenzioni del legislatore vi era quello di rendere la definizione coerente con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni.

La quasi totalità delle convenzioni italiane stabilisce, però, che, in caso di doppia residenza fiscale, prevale la sede della direzione effettiva.

Solo nove delle convenzioni in vigore (Cile, Colombia, Estonia, Giamaica, Hong Kong, Lettonia, Lituania Romania e Uruguay) recepiscono la nuova versione dell'articolo 4, paragrafo 3 del modello Ocse secondo la quale autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona è considerata residente, «con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente».

Frase analoga è contenuta in altre convenzioni già firmate, ma non ancora efficaci perché in attesa di ratifica o dello scambio degli strumenti di ratifica (nuova convenzione con Cina, Kosovo, Libia e Liechtenstein). Nella convenzione con Hong Kong e in quella con la Libia è stabilito che le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato



## LA RESIDENZA FISCALE DI SOCIETÀ ED ENTI/2

### Commentario Ocse

Per stabilire la direzione effettiva, si valutano congiuntamente più fattori, fra i quali principalmente in luogo:

- in cui l'alta direzione (Cda, amministratore delegato) svolge abitualmente l'attività,
- in cui si svolge la gestione quotidiana degli esponenti di alto livello dell'entità



### Norma Interna

- Separazione della **direzione effettiva** dalla **gestione ordinaria**
- Basta che si trovi in Italia la **direzione effettiva** o la **gestione ordinaria**, senza che sia necessario soppesare i due criteri
- Rischio che la direzione effettiva sia confusa con la direzione e coordinamento

di residenza del contribuente, ma solo con particolare riferimento alla sede della sua direzione effettiva.

Al di là del fatto che la tendenza è quella di lasciare alle autorità competenti il potere e l'onere di risolvere di comune accordo i casi di doppia residenza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, resta il fatto che, in ogni caso, la nozione di direzione effettiva resta il criterio dirimente.

La sede della direzione effettiva trova una definizione sintetica, ma efficace nel commentario al modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni che – si deve immaginare – costituirà criterio guida per indirizzare le autorità degli Stati nel determinare di comune accordo la residenza del contribuente. In particolare, il paragrafo 24.1 del Commentario all'articolo 4 afferma che le autorità competenti dovrebbero tenere conto di vari fattori, quali il luogo in cui si tengono abitualmente le riunioni del consiglio di amministrazione o dell'organo equivalente dell'entità, il luogo in cui l'amministratore delegato e altri alti dirigenti svolgono abitualmente le loro attività, il luogo in cui si svolge la gestione quotidiana degli esponenti di alto livello dell'entità, dove si trova la sede dell'entità, quali sono le leggi del paese che disciplinano lo status giuridico dell'entità, dove sono tenuti i suoi registri contabili, se determinare che la persona giuridica è residente in uno degli Stati contraenti ma non nell'altro ai fini della Convenzione comporterebbe il rischio di un uso improprio delle disposizioni della Convenzione, eccetera.

Si tratta di una serie di criteri posti sullo stesso piano e da valutare nel complesso. In particolare, nel Commentario, il luogo in cui l'alta direzione svolge la propria attività e quello in cui si svolge la gestione ordinaria sono considerati fattori qualificanti della sede di direzione effettiva e non criteri alternativi per stabilire la residenza della società.

### **Per la Cassazione la nuova norma non è innovativa**

Nella nuova definizione di residenza, la gestione ordinaria, anziché essere considerata uno dei fattori caratterizzanti della direzione effettiva, è considerata un autonomo, diverso indicatore che, in alternativa alla sede legale o alla sede della direzione effettiva, comporta l'attrazione della residenza in Italia. Inoltre, come si è detto, il legislatore italiano ha ritenuto di dare una propria originale definizione del concetto di «sede di direzione effettiva» (imperniata sulle decisioni strategiche) e di «gestione ordinaria» (basata sull'esecuzione di atti di gestione corrente) che può indurre gli interpreti meno sofisticati a ritenere che la residenza della società coincida con la sede della controllante che esercita sulla società stessa la direzione e coordinamento.

La relazione illustrativa al Dlgs 209 del 2023, peraltro, precisa opportunamente che il riferimento alla direzione e alla sua effettività è in ogni caso inconciliabile con l'interpretazione di tale requisito, volta a farlo coincidere con l'elemento volitivo dei soci. Pertanto, ai fini della direzione effettiva, non rilevano le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci né le attività di supervisione e l'eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte degli stessi.

Si auspica, quindi, che i chiarimenti presenti nella relazione illustrativa facciano desistere gli uffici dal far coincidere questa definizione con quella di direzione e coordinamento. Si tratta di questione già risolta in giurisprudenza. In particolare, Assonime (circolare 15 del 2024) richiama la sentenza della Cassazione 1544 del 2023, laddove si chiarisce che non può, comunque, esservi identificazione tra la sede di direzione di un'entità e la sede della controllante fino a quando l'attività di direzione e coordinamento non ne abbia usurpato l'impulso imprenditoriale divenendone un vero e proprio amministratore indiretto: «in quanto lo spostamento effettivo, presso la controllante, della sede dell'amministrazione della consociata presuppone un grado di eterodirezione concreta superiore, integrando una fattispecie in cui la società controllante». In questo senso si vedano anche le sentenze della Cassazione penale 43809 del 2015, punto 16.86 e della Cassazione civile, 33234 del 2018, punto 6; 32506 del 2022, punto 4; 1753 del 2023, paragrafo 3.1; 20002 del 2024, punto 2.5.3)

Sotto questo aspetto, appare tranquillizzante che la più recente giurisprudenza (Cassazione, sentenza 20002 del 2024, paragrafo 2.5.2) che, pur riguardando fattispecie regolate dal vecchio articolo 73 del Testo unico, ha tenuto in considerazione anche la nuova versione, non ha colto nella revisione della norma una portata realmente innovativa.



FISCO INTERNAZIONALE: RESIDENZA, ATTRAZIONE E CRIPTOATTIVITÀ/2

# I nuovi criteri di residenza fiscale per impatriati, neo-residenti e reshoring



**Antonio Longo**

**N**egli ultimi anni l'operatività delle moderne imprese globalizzate ha contribuito al diffondersi di una crescente mobilità internazionale dei lavoratori, favorita dall'affermarsi di modelli di organizzazione dell'attività lavorativa connotati da notevole flessibilità gestionale e dal ricorso a strumenti a elevata digitalizzazione.

In questo contesto si colloca la riforma fiscale inaugurata dalla legge Delega 111/2023 che, all'articolo 3, comma 1, lettera c), nel delineare i principi e i criteri direttivi inerenti agli aspetti internazionali del sistema tributario, ha indicato, tra l'altro, la revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche per renderla coerente con la prassi internazionale e le convenzioni contro le doppie imposizioni, oltre che coordinata con la disciplina della stabile organizzazione e i regimi speciali previsti per coloro che trasferiscono o, comunque, riportano la propria residenza fiscale in Italia. In considerazione della nuova fenomenologia delle prestazioni lavorative, era anche richiesto un adeguato coordinamento con le nuove forme di lavoro "agile".

È noto che, nel corso degli anni, la normativa tributaria ha previsto regimi speciali di assoggettamento all'imposizione reddituale per alcune categorie di soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia. Si tratta, tra gli altri, del regime dei lavoratori «impatriati», da ultimo modificato con l'introduzione della disciplina prevista dall'articolo 5 del Dlgs 209/2023, e del regime opzionale di tassazione per i neo-residenti, previsto dall'articolo 24 - bis del Tuir, oggetto di una recente modifica per effetto del decreto Omnibus (Dl 113/2024).

Benché caratterizzati da presupposti e disciplina tra loro differenti, il minimo comune denominatore di questi regimi attrattivi è costituito, appunto, dal trasferimento della residenza dall'estero in Italia. Il requisito della residenza in Italia è stato anch'esso oggetto di riforma (si vedano le pagine 133-138) e viene declinato in maniera radicalmente diversa, specie con riguardo al criterio formale dell'iscrizione anagrafica e al nuovo criterio della

## LA NUOVA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 1, Dlgs 209/2023 – per la maggior parte del periodo di imposta – criteri alternativi:



**Domicilio:** luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari



**Residenza:** dimora abituale ai sensi del codice civile



**Iscrizione anagrafica:** presunzione per cui è ammessa la prova contraria



**Presenza fisica nel territorio dello Stato:** anche per frazioni di giorno

presenza fisica nel territorio dello Stato.

Sul fronte delle imprese, nell'ottica di rendere il sistema fiscale italiano più competitivo a livello internazionale, il legislatore tributario ha introdotto la disciplina del «reshoring delle attività economiche», prevedendo una particolare agevolazione fiscale finalizzata a incentivare il trasferimento in Italia delle attività economiche provenienti da Paesi non appartenenti all'Ue e allo See.

### Il nuovo regime dei lavoratori impatriati e il criterio dell'iscrizione anagrafica

In materia di residenza fiscale delle persone fisiche, il nuovo articolo 2 del Tuir introdotto dal Dlgs 209/2023 ha inteso rimediare alle criticità alimentate dall'impiego del criterio formalistico dell'iscrizione anagrafica, rimodellando, a partire dal 1° gennaio 2024, la natura della presunzione di residenza di matrice giurisprudenziale – derivante appunto dall'iscrizione anagrafica – da assoluta a relativa, superabile quindi mediante prova contraria.

Riguardo alla versione della disposizione in discorso anteriforma, infatti, l'orientamento giurisprudenziale prevalente della Cassazione accordava all'iscrizione all'anagrafe dei residenti in base all'articolo 2 del Tuir il valore di presunzione assoluta di residenza fiscale, dispensando l'Amministrazione finanziaria da qualsiasi onere di verifica in merito all'effettività della presenza del medesimo nello Stato (si vedano Cassazione, 677/15, 14434/10, 9319/06, 21970/2015 e 16634/2018).

Quanto alla prassi, la circolare ministeriale 304/1997 in materia di accertamento dei requisiti per la qualificazione dei soggetti fiscalmente residenti in Italia precisava il carattere alternativo dei tre criteri dettati dall'articolo 2 del Tuir (nella versione vigente ante riforma) e affermava la prevalenza dell'iscrizione anagrafica rispetto al domicilio e la residenza: «Essendo venuto meno il requisito dell'iscrizione nelle anagrafi - recita il documento di prassi - assume fondamentale importanza, ai fini della qualificazione fiscale di soggetto residente in Italia, la verifica della sussistenza di almeno uno dei restanti requisiti».

## IL NUOVO REGIME DEI LAVORATORI IMPATRIATI – Art. 5, Dlgs 209/23



Esenzione del **50%** per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo



Limite annuo di **600mila euro** - redditi prodotti da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato



Mantenimento della residenza in Italia per almeno **4 anni**



Residenza estera nei **tre periodi d'imposta antecedenti** a quello del trasferimento (fino a 7 anni in caso di trasferimenti infragruppo)



Svolgimento dell'attività lavorativa prevalentemente **in Italia**



Requisiti di **elevata qualificazione o specializzazione**

Nondimeno questa impostazione ha raccolto diverse critiche in relazione all'articolo 53 della Costituzione, il quale fonda il dovere contributivo sulla reale e attuale forza economica del soggetto, dovendosi, pertanto, prediligere una lettura sostanziale del requisito della residenza fiscale che valorizzi l'effettivo collegamento del soggetto a un dato territorio, idoneo a superare i dati emergenti dalle risultanze anagrafiche.

Del resto, lo stesso legislatore tributario aveva già fatto proprio un approccio "sostanzialistico" proprio nel contesto del regime dei lavoratori impatriati.

In effetti, l'articolo 16, comma 5 – ter, del Dlgs 147/2015, che disciplinava il regime speciale per lavoratori impatriati prima delle modifiche introdotte dal Dlgs 209/2023 prevedeva l'accesso al regime speciale anche per coloro che avessero avuto la residenza in un altro Stato – prima del trasferimento in Italia - ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni, a prescindere dal dato formale dell'iscrizione anagrafica in Italia.

Da ultimo, l'articolo 5, comma 6, del Dlgs 209/2023, recante il nuovo regime dei lavoratori impatriati, conferma la presunzione secondo cui si considerano residenti all'estero – indipendentemente dall'iscrizione nell'Anpr – i contribuenti che abbiano avuto la residenza in un altro Stato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni.

### **Il lavoro agile e il criterio della presenza fisica nel territorio dello Stato**

La sempre più diffusa pratica dello smart working comporta, come intuibile, complessità dal punto di vista fiscale legate all'individuazione della residenza dei lavoratori.

L'intreccio tra residenza fiscale e lavoratori in smart working è stato affrontato dall'Amministrazione finanziaria nella circolare 25/2023 del 18 agosto 2023, ove si legge che per l'individuazione della residenza fiscale e dell'imponibilità dei redditi dei lavoratori in smart working devono applicarsi i criteri ordinari di individuazione della residenza contenuti negli articoli 2 e 3 del Tuir (nella versione ante modifiche).

## LAVORO «AGILE» IN ITALIA

L'agenzia delle Entrate, con la **circolare 4 novembre 2024, n. 20/E**, ha confermato che il contribuente è residente nel luogo in cui si verificano i requisiti di



**Residenza**



**Domicilio**



**Permanenza**

La permanenza in Italia del lavoratore in *smart working* per **183** (o 184, in caso di anno bisestile) **giorni** determina, di per sé, la **residenza fiscale** nel nostro Paese

a prescindere dalla residenza del datore di lavoro o committente

Da ultimo, la riforma operata dal Dlgs 209/2023 ha suscitato un nuovo intervento dell'agenzia delle Entrate con la circolare 20/E del 4 novembre 2024, ove viene confermato che il contribuente è residente nel luogo in cui si verificano i requisiti di residenza, domicilio e permanenza, a prescindere dalla residenza del datore di lavoro o committente e dalle modalità di svolgimento del lavoro.

Pertanto, i soggetti che lavorano in *smart working* in Italia e siano qui presenti per la maggior parte del periodo d'imposta sono considerati fiscalmente residenti nel nostro Paese, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti (ad esempio residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica). È stato osservato come la novella sia ispirata proprio dall'esigenza di rispondere ai nuovi processi di mobilità lavorativa, ossia per "attrarre" lavoratori agili o ibridi che – per svolgere la propria attività da remoto o in parte da remoto e in parte in presenza – scelgano di stabilirsi nel nostro Paese per un periodo di tempo non limitato, usufruendo di servizi e infrastrutture e contribuendo con il versamento delle imposte alle spese pubbliche.

Dal punto di vista probatorio, il criterio della permanenza nel territorio dello Stato presuppone che sia anzitutto il contribuente a fornire la prova di essere stato nel nostro Paese; in questo contesto, dunque, la norma si rivolgerebbe essenzialmente a chi intenda stabilirsi in Italia. In altri termini, è stato osservato come il criterio della mera presenza fisica (ove non "rafforzato" da almeno uno degli altri criteri alternativi di collegamento soggettivo) opera in un'ottica attrattiva; più per riconoscere la residenza a chi intenda rivendicarla che per contestarla a chi invece voglia nascondersela.

La previsione di un criterio oggettivo dato dalla presenza fisica sul territorio italiano si rivela in ogni caso coerente con le misure agevolative previste per attrarre i soggetti che intendano stabilirsi nel nostro Paese, i quali hanno a disposizione una modalità sicuramente più semplice di radicamento della residenza in Italia.

## IL REGIME FISCALE DEI NEO-RESIDENTI – Art. 24 bis, Tuir

L'art. 24-bis del Tuir prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva cui possono accedere le persone fisiche fiscalmente residenti all'estero per 9 periodi di imposta nel corso dei 10 precedenti quello di inizio di validità del regime. Il regime prevede che i redditi prodotti all'estero siano tassati con un'imposta sostitutiva.



L'imposta sostitutiva di **100.000 €** per ciascun periodo d'imposta è stata raddoppiata a **200.000 €** per i soggetti che hanno trasferito in Italia la residenza ex articolo 43 del Codice civile **dopo il 10 agosto 2024 (art. 2, DI 113/2024 convertito dalla legge 143/2024)**. L'imposta sostitutiva è rimasta invariata a 25.000 € per i familiari che intendono esercitare l'opzione



Soggetti che siano stati fisicamente presenti nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta, soddisfacendo i nuovi requisiti di residenza fiscale, ma che abbiano trasferito la residenza civilistica successivamente al 10 agosto 2024

### Il regime fiscale dei neo-residenti e profili di diritto intertemporale

Il regime fiscale neo-residenti (articolo 24-bis del Tuir) consente alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di applicare un'imposta sostitutiva in misura forfettaria paria a 200mila euro sui redditi di fonte estera. Per accedere al beneficio fiscale, occorre che il soggetto interessato sia stato residente all'estero per nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti quello di inizio di validità del regime.

L'unica eccezione è costituita dalle plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate in soggetti esteri (articolo 67, comma 1 del Tuir) realizzate entro cinque anni dal trasferimento in Italia. In questo caso, la plusvalenza è soggetta in via ordinaria all'imposta nella misura del 26%.

L'importo dell'imposta sostitutiva, originariamente pari a 100mila euro per ciascun periodo di imposta, è stato raddoppiato a 200mila euro per effetto dell'articolo 2 del DI 113/2024, convertito dalla legge 143/2024. È rimasto, invece, invariato l'importo dell'imposta sostitutiva di 25mila euro dovuta dai familiari del neo-residente che trasferiscono la residenza in Italia e optano per il regime speciale.

La nuova caratura del tributo si applica solo ai soggetti che hanno trasferito in Italia la residenza ai fini dell'articolo 43 del Codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del DI 113, citato, cioè dopo il 10 agosto.

Il riferimento testuale della clausola di salvaguardia è al concetto di residenza civilistica, cioè al luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Resta da valutare se siano interessati dall'aumento dell'imposta sostitutiva quei soggetti che abbiano già acquisito la residenza fiscale in Italia nel 2024, ad esempio per effetto del criterio della presenza fisica nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta, ma che abbiano trasferito la residenza civilistica solo successivamente al 10 agosto 2024. Si pensi, ad esempio, ai soggetti che nel 2024 siano stati presenti nel territorio dello Stato per almeno 183 giorni. Questi soggetti, considerati fiscalmente resi-



## IL NUOVO REGIME DEL C.D. RESHORING - Art. 6, Dlgs 209/2023



**Non concorrono** alla formazione della base imponibile ai fini Ires e Irap nella misura **del 50% i redditi** derivanti dalle attività economiche trasferite in Italia e precedentemente svolte in un paese extra-UE/SEE



**Attività economiche:** da valutare il caso del trasferimento in Italia di holding prima localizzate all'estero



L'agevolazione si applica per il periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento **e per i 5 periodi** di imposta **successivi** (10 per grandi imprese)



Necessaria l'autorizzazione della Commissione europea

**Ratio normativa:**  
promuovere gli investimenti e la localizzazione in Italia di attività economiche

**Opportunità:**  
una volta operativa, potrà essere impiegata in "combinato" con i regimi per l'attrazione del capitale umano

denti in Italia nel 2024 in base al nuovo articolo 2, comma 2 del Tuir, dovrebbero comunque considerarsi titolati all'opzione ex articolo 24-bis del Tuir già con effetto dal 2024 e con pagamento della imposta sostitutiva nella misura di 100mila euro anche nel caso di trasferimento della residenza civilistica – ad esempio – il 15 agosto. In tal caso, in sede di presentazione dell'istanza di interpello per l'accesso al regime, si potrebbero fornire prove a supporto della presenza fisica nel territorio italiano per poter usufruire del regime fiscale alle più favorevoli condizioni.

### I neo-residenti e le novità in materia di cryptoattività – quali prospettive?

Il mercato delle cryptoattività ha acquisito dimensioni sempre più rilevanti negli ultimi anni anche perché, per molti, questa tipologia di beni ha rappresentato un'opportunità di diversificazione del portafoglio e di accesso a forme di investimento innovative. Per gli investitori in attività digitali che abbiano aderito al regime previsto dall'articolo 24-bis del Tuir diventa, dunque, dirimente appurare se i redditi ritratti dalle cryptoattività abbiano o meno fonte estera per essere ricompresi nell'imposizione sostitutiva.

Con la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 24, legge 207/2024) è stato inasprito il prelievo tributario per i redditi derivanti da cryptoattività, prevedendo che sulle plusvalenze e gli altri proventi previsti dall'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del Tuir realizzati dal 1° gennaio 2026 l'imposta sostitutiva sarà prelevata nella misura del 33% (contro l'attuale aliquota del 26%). Altra rilevante novità è rappresentata dall'eliminazione della franchigia reddituale di 2mila euro (al di sotto della quale alcuna tassazione si applicava) e dall'introduzione di un regime transitorio di affrancamento, con applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 18%, alla data del 1° gennaio 2025.

I soggetti che abbiano aderito (o che intendano aderire) al regime di cui all'articolo 24-bis non dovrebbero comunque essere interessati dalla modifica normativa laddove i redditi discendenti da cryptoattività fossero di fonte estera.

Il tema della rilevanza per i neo-residenti dei redditi derivanti da beni digitali è stato anche affrontato dall'agenzia delle Entrate con la circolare 27/2023, la quale ha chiarito che il reddito non si considera prodotto in Italia se le cripto attività (o meglio, le chiavi di accesso alle stesse) sono detenute presso un intermediario finanziario o un prestatore di servizi non residente nel territorio dello Stato. Diversamente, nei casi in cui siano detenute "direttamente" dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come chiavette Usb) senza l'intervento degli intermediari o prestatori di servizi, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato. A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è lì residente nel periodo di imposta di produzione del reddito.

Laddove i redditi fossero di fonte italiana, dovrebbe essere consentito anche al soggetto neo residente di aderire alla rivalutazione con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 18% nei termini e alle condizioni previsti dalla recente legge di Bilancio.

### **Il reshoring di attività economiche per le imprese extra Ue che scelgono l'Italia**

L'articolo 6 del Dlgs 209/2023, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina del «reshoring». Si tratta di un particolare regime in base al quale i redditi derivanti da attività di impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata svolte in un Paese estero non appartenente all'Ue o allo See e trasferite in Italia non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap nella misura del 50% del relativo ammontare nel periodo in cui avviene il trasferimento e nei cinque successivi. L'agevolazione opera, nella sostanza, per sei periodi di imposta.

Si tratta di una misura che dimostra l'interesse del nostro Paese ad attrarre investitori esteri e che peraltro potrebbe essere impiegata di concerto con i regimi di attrazione del «capitale umano», da valutare sulla base di un'analisi caso per caso.

Una tematica di primario interesse è rappresentata dall'individuazione delle attività economiche che, se trasferite in Italia, permettono di beneficiare dell'agevolazione, con specifico riguardo alle attività di impresa.

L'agevolazione in parola interessa le attività produttive e commerciali che fanno capo ad aziende o rami di azienda localizzati all'estero e, cioè, le attività esercitate mediante la gestione di un complesso organizzato di beni che era in precedenza insediato in un Paese extra-Ue (o See) e che venga ricollocato in Italia. Si immagina lo stabilimento produttivo di una azienda metalmeccanica.

Più complesso è il caso delle holding estere. Con riguardo alle holding statiche, benché le società in questione si considerino titolari di reddito di impresa, sono stati sollevati dubbi sul fatto che le stesse possano rientrare nel campo di applicazione della disciplina in esame, giacché la finalità della stessa è quella di incentivare lo svolgimento di un'attività produttiva sul territorio italiano e la norma agevolativa è stata considerata alla stregua di un aiuto di Stato per il quale è necessaria l'autorizzazione da parte della Commissione Ue.

In tale prospettiva, secondo una certa interpretazione, occorrerebbe fare riferimento alla nozione di impresa rilevante ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, sicché potrebbero assumere rilievo le attività economiche che, anche solo in astratto, siano suscettibili di essere esercitate da un'impresa e avere degli effetti sull'offerta di beni e servizi sul mercato. Con riferimento a una holding di partecipazioni, si potrebbe e ulteriormente accertare in punto di fatto se la (mera) titolarità delle partecipazioni sia accompagnata o meno da altre attività – ad esempio prestazioni di servizi – che possano configurare un'attività economica rilevante ai fini della disciplina del *reshoring*.

LE NOVITÀ SULLA CRISI D'IMPRESA

# Per il debitore meglio optare per il concordato preventivo in continuità



**Giulio  
Andreani**

Sino all'introduzione del Dlgs 13 settembre 2024, n. 136 (cosiddetto Correttivo ter), entrato in vigore il 28 settembre 2024, il campo di applicazione della ristrutturazione (cioè, della falciatura e/o della dilazione di pagamento) dei debiti tributari e contributivi è stato disciplinato con notevoli differenze nei diversi istituti previsti dal Codice della crisi. Grazie al Correttivo ter queste differenze sono state opportunamente ridimensionate, anche se permangono elementi di disomogeneità che, quando, come spesso accade, i debiti tributari e contributivi sono elevati, influenzano tuttora la scelta dello strumento utilizzabile ai fini della ristrutturazione. Qui di seguito evidenziamo le disposizioni da cui tale disomogeneità è originata.

## **I debiti oggetto di ristrutturazione nella composizione negoziata della crisi**

Nel corso della composizione negoziata il debitore può concludere, con le agenzie fiscali (Entrate e Dogane) e l'agente della Riscossione, un accordo transattivo avente a oggetto il pagamento parziale e/o dilazionato di tutti i debiti tributari, inclusi quelli relativi ai tributi e non solo gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi, che anteriormente alle modifiche apportate dal Correttivo ter erano i soli di cui l'articolo 25-bis, commi da 1 a 3, Codice della crisi d'impresa consentiva la riduzione.

L'accordo non può invece riguardare i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, poiché lo esclude espressamente il suddetto comma 2-bis, tra le quali non rientra peraltro l'Iva, la quale può essere quindi pagata parzialmente al pari degli altri tributi erariali.

Rimangono invece non falciabili, e non può neppure esserne dilazionato il pagamento (se non nei termini ordinari), i debiti verso gli enti previden-

## I FATTORI DA CONSIDERARE/1

### I sette fattori

Il trattamento dei debiti tributari e contributivi previsto nei vari istituti disciplinati dal Codice della crisi non è omogeneo in relazione ai seguenti sette fattori: **1)** l'ampiezza del perimetro delimitante la tipologia dei debiti suscettibili di essere ristrutturati; **2)** la possibilità di imporre all'amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali il cram down; **3)** la sussistenza di limitazioni del cram down, ove consentito; **4)** la responsabilità solidale per i debiti tributari del cedente da parte di chi acquista l'azienda; **5)** il trattamento ai fini delle imposte sui redditi delle sopravvenienze da esdebitazione; **6)** il regime fiscale delle plusvalenze; **7)** gli effetti della riduzione dei debiti ai fini dell'Iva.

### Fattore 1 – I debiti tributari e contributivi

- Nel concordato preventivo, nel concordato semplificato liquidatorio, nell'ADR (accordo di ristrutturazione dei debiti) e nel PRO (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), i debiti tributari erariali e contributivi possono essere falcidiati e può esserne dilazionato il pagamento in un arco temporale più ampio di quello consentito dalle disposizioni di legge applicabili in via ordinaria
- Nella composizione negoziata, invece, non sono suscettibili di alcuna ristrutturazione i debiti contributivi né quelli relativi a risorse proprie dell'Unione Europea, tra le quali non è in ogni caso da includere l'Iva, che è quindi falcidiabile
- I tributi locali (allo Stato) possono essere ristrutturati in tutti gli istituti in base alle regole generali che disciplinano in ciascun istituto il regime della generalità dei debiti ma non nella CNC secondo la Sez. Lombardia Corte dei Conti (par. 24 dicembre 2024)

ziali e assicurativi e i debiti relativi ai tributi locali di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali.

### I debiti tributari e contributivi falcidiabili nell'accordo di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo

Nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, i crediti tributari e contributivi possono essere falcidiati mediante l'istituto della cosiddetta transazione fiscale – articoli 63 e 88, Codice della crisi d'impresa – nel cui campo di applicazione rientrano sia i crediti chirografari, iscritti e non iscritti a ruolo, sia quelli assistiti da privilegio, iscritti e non iscritti a ruolo.

Dal campo di applicazione della transazione fiscale restano, invece, esclusi i tributi locali.

### I debiti tributari e contributivi falcidiabili nel concordato semplificato liquidatorio

La transazione fiscale non è prevista nell'ambito del concordato semplificato liquidatorio all'articolo 25-sexies, Codice della crisi d'impresa, e in considerazione della diversa struttura di tale istituto, che non richiede un accordo con i creditori né l'espressione di un voto da parte di questi ultimi, ma solo la possibilità di opporsi all'omologazione del concordato da parte del tribunale, il quale, eseguite le necessarie verifiche, ha, in ogni caso, il potere di omologare il concordato.

La transazione fiscale e contributiva è stata invece estesa dal Correttivo ter al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro). All'articolo 64-bis, Codice della crisi d'impresa, infatti, è stato aggiunto il comma 1-bis, grazie al quale, prima della domanda di omologazione di detto piano, il debitore può pro-

## I FATTORI DA CONSIDERARE/2

### Fattore 2 – Cram down

- Il cram down (omologazione forzata) sussiste solo nell'accordo di ristrutturazione dei debiti non liquidatorio (intendendosi per tale anche quello che prevede la continuità indiretta dell'attività) e nel concordato preventivo (tanto in continuità aziendale, diretta e indiretta, quanto liquidatorio).
- Non è invece consentito nella composizione negoziata e nel PRO e, pur non essendo previsto con una disposizione specificamente dedicata a tali debiti, è nella sostanza attuabile nel concordato semplificato liquidatorio in base alle regole generali di questa procedura, così come per tutti gli altri debiti

### Fattore 3 – I limiti al Cram down

- L'omologazione forzata, ove prevista, è limitata (cioè preclusa in presenza di specifiche condizioni o sottoposta a soglie predeterminate di soddisfacimento) solo nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti
- Nessuna limitazione è invece prevista nel concordato semplificato liquidatorio e nel concordato preventivo
- Tuttavia, con riguardo al concordato preventivo liquidatorio occorre considerare che il soddisfacimento dei creditori non può essere inferiore al 20% dell'importo dei relativi crediti; va inoltre considerato che in questo tipo di concordato, ai sensi della medesima norma, la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno 10% l'attivo disponibile al momento di presentazione della domanda di accesso alla procedura

porre il pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi e dei contributi, nonché di sanzioni e interessi, depositando agli uffici territorialmente competenti delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali un'apposita proposta, a cui deve essere allegata la relazione di un professionista indipendente che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, anche la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa liquidatoria.

### Il cram down

Mediante il cosiddetto cram down il Tribunale può omologare la transazione fiscale e contributiva, al ricorrere di alcuni presupposti, anche quando le agenzie fiscali o gli enti previdenziali non approvano le proposte di transazione loro formulate dalle imprese debtrici.

#### *Il cram down nel concordato preventivo*

Con il Correttivo ter, superando le incertezze che erano emerse in dottrina e giurisprudenza, il legislatore ha stabilito che il Tribunale può omologare forzosamente la transazione anche nel concordato preventivo in continuità aziendale; a tal fine ha abrogato il comma 2-bis dell'articolo 88 e ha disciplinato l'omologazione forzata della transazione fiscale nel concordato preventivo in due distinti commi.

Il comma 3 è ora dedicato esclusivamente al concordato liquidatorio e stabilisce (in sostanziale continuità con il previgente comma 2-bis) che, in tale ambito, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali all'articolo 109, comma 1, e il soddisfacimento di detti creditori è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il comma 4 è dedicato, invece, esclusivamente al concordato in continuità e stabilisce che il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione delle



## I FATTORI DA CONSIDERARE/3

### Fattore 4 – Responsabilità solidale

- L'esclusione della responsabilità per i debiti tributari di cui all'articolo 2560, Codice civile riguarda unicamente le cessioni d'azienda che avvengono in sede di: **a)** composizione negoziata della crisi (previa autorizzazione del tribunale); **b)** concordato preventivo (liquidatorio e in continuità); **c)** concordato semplificato liquidatorio; **d)** piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; **e)** concordato minore; **f)** liquidazione giudiziale
- Non è prevista negli altri istituti. È più ampia l'esclusione della responsabilità ex articolo 14, Dlgs 472/97

### Fattore 5 – Sopravvenienze da esdebitazione

Il trattamento delle sopravvenienze attive da esdebitazione è sostanzialmente irrilevante rispetto alla individuazione dello strumento utilizzabile ai fini del risanamento aziendale, perché la detassazione prevista dall'articolo 88 del Tuir già opera – è da ritenersi - in tutti gli istituti, anche se l'agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata sul trattamento delle sopravvenienze conseguite nell'ambito di istituti, come il concordato semplificato e il PRO, che per il momento non sono menzionati nell'articolo 88 Tuir e non sono oggetto di norme apposite, qual è quella recata dal comma 5 dell'articolo 25-bis del Codice relativamente alla composizione negoziata

agenzie fiscali e degli enti previdenziali, se il soddisfacimento di detti creditori risulta non peggiore rispetto all'alternativa liquidatoria. Ricorrendo questa ipotesi (cioè, quella della non deteriorità della proposta) – dispone la norma – «il tribunale omologa se tale adesione (quella del Fisco o degli enti, *nda*) è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista, ai fini della omologazione, dal primo periodo dell'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1» (cioè, quelle dei creditori pubblici).

La nuova disposizione afferma certamente che il tribunale può disporre l'omologazione forzosa anche nel concordato in continuità. Anteriormente al Correttivo ter, la dottrina si era interrogata su quale fosse l'effetto del cram down fiscale e cioè se esso fosse costituito dalla conversione del voto negativo dei creditori pubblici in un voto positivo oppure dalla sterilizzazione di tale voto (cioè, dal suo scomputo nel calcolo della maggioranza). La differenza non è di poco conto, perché in presenza di una situazione in cui, ad esempio, su cinque classi due hanno espresso un voto favorevole e tre, tra le quali quella relativa ai crediti tributari, un voto contrario, se si applica il criterio della conversione, il voto della classe del Fisco è da intendersi favorevole e, quindi, la maggioranza risulta raggiunta con il voto positivo di tre classi su due; con il criterio della sterilizzazione, invece, la maggioranza non risulta raggiunta poiché, a fronte di due voti negativi, solo due sono da intendersi positivi. In base alla lettera della norma è da ritenersi che siano utilizzabili entrambi i criteri, anche se in ragione di ciò la previsione del secondo (quello della sterilizzazione) si rivela inutile, non essendo mai necessario farvi ricorso, attesa la sufficienza del primo a permettere tutte le omologazioni consentite dal secondo.

## I FATTORI DA CONSIDERARE/4

### Fattore 6 – Plusvalenze da realizzo

Per quanto attiene alle plusvalenze da realizzo sussiste un regime più favorevole al contribuente (che si riflette positivamente sul soddisfacimento dei creditori) nel concordato preventivo con cessione dei beni e – deve ritenersi - nelle altre procedure liquidatorie in cui il debitore subisca uno spopolamento del proprio patrimonio

### Fattore 7 – Gli effetti sull'Iva

Relativamente alla disciplina dell'Iva delle riduzioni dei debiti generate dai vari istituti, allo stato sussiste un regime più favorevole per creditori e debitori in caso di ammissione dell'impresa debitrice a una procedura concorsuale vera e propria

### *Il cram down nell'accordo di ristrutturazione dei debiti*

Anche nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti il tribunale omologa forzosamente la transazione fiscale e contributiva qualora, entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione, non sia intervenuta l'adesione dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali (a causa sia della mancata pronuncia dei creditori pubblici sia del rigetto della proposta) e:

- l'approvazione sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di adesione dei creditori previste per l'omologazione degli accordi stessi;
- e il soddisfacimento dei crediti tributari o contributivi offerto dall'impresa debitrice sia, anche sulla base delle risultanze dell'attestazione resa dal professionista indipendente, più conveniente di quello derivante dall'alternativa liquidazione giudiziale.

### **L'assenza di cram down nella composizione negoziata della crisi e nel Pro e il diverso regime del concordato semplificato liquidatorio**

Nella composizione negoziata della crisi, la possibilità di cram down fiscale è esclusa, anche quando l'accordo dei debiti tributari proposto alle agenzie fiscali sia conveniente per l'amministrazione finanziaria. Ciò non deve tuttavia stupire, attesa la natura della composizione negoziata, che è stragiudiziale e, quindi, incompatibile con adesioni forzose dei creditori che non intendano aderire alle proposte formulate loro dall'impresa debitrice.

La possibilità di cram down è, inoltre, esclusa nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro), in considerazione della natura di questo strumento, che è anch'esso fondato sull'adesione dei creditori (persino di tutte le classi).

Nel concordato semplificato liquidatorio non è previsto un accordo tra l'impresa debitrice e i creditori pubblici né l'espressione di un voto da parte di questi ultimi, ma solo la loro possibilità di opporsi all'omologazione. Conseguentemente non è previsto nemmeno il cram down; tuttavia, le regole di omologazione di tale concordato sono tali da dar luogo nella sostanza a un "cram down generale" nei confronti di tutti i creditori, poiché in base al comma 5 dell'articolo 25-sexies, Codice della crisi d'impresa, il tribunale omologa il concordato, verificata la regolarità del procedimento, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano, se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e, comunque, assicura un'utilità a ciascun creditore.

### **Le limitazioni del cram down**

Mentre nel concordato preventivo non sono previste limitazioni del cram down, negli accordi di ristrutturazione dei debiti esso è precluso quando il debito tributario e contributivo, maturato sino al giorno anteriore a quello di presentazione della proposta di transazione, non è inferiore all'80% dell'intera esposizione debitoria dell'impresa debitrice e al tempo stesso:

- il debito tributario o contributivo deriva prevalentemente dall'omissione di versamenti relativi a imposte o contributi commessa nel corso di almeno cinque anni;
- oppure, nel caso in cui il debito tributario o previdenziale derivi, per almeno un terzo del complessivo importo oggetto di transazione, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulate o fraudolente.

Inoltre, sempre nei soli accordi di ristrutturazione dei debiti, l'omologazione forzata è esclusa se ricorre anche uno solo dei seguenti presupposti:

- ❶ il piano ha carattere liquidatorio;
- ❷ nei cinque anni anteriori al deposito della proposta di transazione il debitore ha concluso una precedente transazione, avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto per inadempimento;
- ❸ il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi non è pari almeno: **i)** al 60% del loro ammontare, esclusi interessi e sanzioni, qualora i creditori diversi da quelli pubblici che hanno aderito alla ristrutturazione rappresentino meno del 25% dell'intera esposizione debitoria del contribuente, o **ii)** al 50% del loro ammontare, esclusi interessi e sanzioni, qualora i creditori diversi da quelli pubblici che hanno aderito alla ristrutturazione rappresentino il 25% o più dell'intera esposizione debitoria.

### **Conclusioni**

In sintesi, si può pertanto affermare che, per quanto attiene al trattamento dei debiti tributari e contributivi, il concordato preventivo (in particolare quello in continuità aziendale, poiché quello liquidatorio comporta l'obbligo di soddisfare tutti i debiti almeno nella misura del 20%), sia per i minori vincoli normativi sia per l'ampiezza del campo di applicazione della transazione in esso attuabile, è l'istituto più favorevole per il debitore.

LE NOVITÀ SULLA CRISI D'IMPRESA/2

# Composizione negoziata estesa a imprese insolventi solo se mira al risanamento



**Filippo  
D'Aquino**

Il 2024 è stato, per la crisi di impresa, un anno ricco di spunti nella giurisprudenza di merito e che ha visto l'entrata in vigore dell'ultimo decreto correttivo (Dlgs 136/2024).

## Composizione negoziata

Prende piede la composizione negoziata (Cnc), l'«allerta precoce» richiesta dal diritto dell'Unione (articolo 3 della Direttiva (Ue) 2019/1023). La Cnc è estesa nella prassi anche a imprese insolventi, purché il percorso proposto indirizzi al risanamento o alla cessione dell'azienda e contempli il ricorso al concordato semplificato come *extrema ratio*.

Non è, quindi, consentito ricorrere alla Cnc solo per accedere al concordato semplificato (Appello dell'Aquila, 10 ottobre 2024). Di qui il ruolo decisivo sia dell'esperto di illustrare nella relazione ex articolo 25-sexies del Codice della crisi d'impresa la buona fede nello svolgimento delle trattative (Tribunale Milano, 23 aprile 2024), sia del giudice nel verificare eventuali abusi dello strumento concordatario (Cassazione, 17164/2022), come nel caso in cui alla bocciatura del concordato semplificato faccia seguito la proposizione di un concordato con riserva (Tribunale Milano, 15 febbraio 2024). Parimenti, va verificata la fattibilità economica del piano (Appello dell'Aquila, 19 settembre 2024; Appello Milano, 21 marzo 2024) e l'utilità per i creditori (Appello Roma, 13 agosto 2024). La bontà del piano incide, poi, in termini di *fumus boni iuris* sulla ammissibilità delle misure protettive (Tribunale Mantova, 11 ottobre 2024), anche se vi è tuttora incertezza sul contenuto del progetto di piano. Rimangono, inoltre, incertezze sulla natura del concordato semplificato, se costituisca un *tertium genus*, se sia ammissibile nella forma con assuntore (in tal senso, Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 18 ottobre 2024), se possa farsi ricorso a operazioni straordinarie o a liquidazione parziale del patrimonio (in senso negativo, Tribunale Milano, 14 settembre 2023).

## COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

### Finalità della composizione negoziata della crisi

- Composizione negoziata della crisi (CNC) estesa nella prassi anche a imprese insolventi
- Precluso il ricorso alla CNC che ha come unica finalità l'accesso al concordato semplificato
- La CNC può essere indirizzata esclusivamente alla liquidazione dell'impresa?

### Composizione negoziata della crisi e intervento giudiziale

- Contenuto del "progetto di piano" (articolo 19, comma 2, lettera c) CCII) e concessione delle misure protettive e inibitoria alle banche di escutere le garanzie statali
- Prolungamento delle misure protettive *erga omnes* tramite misure cautelari *erga unum*
- Cessione di azienda nella CNC e principio di competitività

### Incidenti di cognizione e misure protettive

Si moltiplicano nella Cnc gli «incidenti di cognizione», ossia i punti di contatto con l'autorità giudiziaria, come per le richieste di autorizzazione all'erogazione di finanziamenti prededucibili, anche futuri (Tribunale Brescia, 29 ottobre 2024). Tra gli interventi giudiziali, ruolo decisivo per il buon esito del percorso di risanamento stanno avendo le misure protettive. A fronte della limitata durata delle stesse, una soluzione è congiungere all'originaria misura protettiva *erga omnes* una successiva misura cautelare *erga unum*, finalizzata a sterilizzare comportamenti opportunistici di alcuni creditori (Tribunale Milano, 7 luglio 2024; Tribunale Imperia, 20 febbraio 2024); così come – a fronte del diniego di una misura protettiva da parte del giudice – può essere disposta in via di urgenza in sede di reclamo la «riespansione» delle misure non concesse (Tribunale Forlì, 11 ottobre 2024). Qualche dubbio generano, invece, le misure cautelari finalizzate a inibire agli istituti di credito assistiti da garanzia statale l'escussione della garanzia (Mcc, Sace) (Tribunale Milano, 4 settembre 2024; Tribunale Chieti, 29 ottobre 2024; in senso contrario, Tribunale Vicenza, 22 ottobre 2024).

### Cessazione dell'azienda nella Cnc

Capitolo a parte è la cessione dell'azienda nella Cnc, vero banco di prova di un percorso risanatorio incentrato su un effetto purgativo *ope iudicis*, analogo a quello *ipso iure* derivante dalla cessione di azienda nelle procedure concorsuali. Si tratta di un agile strumento (che si risolve *uno actu* in una istanza di autorizzazione), alternativo al concordato semplificato.

Punti nodali sono, sotto pena di diniego dell'autorizzazione, l'individuazione dell'acquirente previo svolgimento di una adeguata procedura competitiva (ad esempio, istituzione di data room su piattaforme dedicate) – sulla scia di Cassazione, Sezioni



## LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

### Temi tradizionali, nuove soluzioni

**Stato passivo:** Ammissione allo stato passivo dei crediti bancari assistiti da garanzia statale e violazione delle regole di prudenza bancaria: nullo il contratto di finanziamento?

**Liquidazione dell'attivo:** acquisizione di beni soggetti a bonifica ambientale, costi per la massa e possibili soluzioni

**Prededuzione:** trascinarsi "a valle" dei crediti prededucibili, fonti di soddisfacimento e concorso dei creditori ipotecari

**Permanenza della prededuzione:** è possibile una graduazione tra prededuzioni maturate in diverse procedure?

unite, 7337/2024 - idonea a intercettare i potenziali interessati (Tribunale Brescia, 6 novembre 2024), nonché la verifica della adeguatezza del percorso di risanamento, che può portare a differire l'emissione del provvedimento autorizzatorio (Tribunale Parma, 30 luglio 2024).

### Crediti assistiti da garanzia statale

Il tema dei crediti assistiti da garanzia statale ritorna prepotentemente in sede di formazione dello stato passivo. A dispetto della tradizionale giurisprudenza di legittimità, che esclude la nullità di finanziamenti operati in violazione delle regole di prudenza bancaria (Cassazione, Sezioni unite, numeri 26724, 26725/2007), ancorché questa si traduca in violazione di norme imperative (Cassazione, 3462/2024), la giurisprudenza di merito ha individuato nel comportamento delle banche, che hanno fatto ricorso alla garanzia statale in costanza di insolvenza del finanziato, una condotta penalmente rilevante di concorso in bancarotta semplice, ovvero - a termini dell'articolo 316-ter Codice penale - di indebita percezione di erogazioni pubbliche (Tribunale Asti, 10 gennaio 2024).

Il punto di caduta del dibattito, allo stato, sta nella specifica individuazione in termini oggettivi e soggettivi delle condotte delittuose, con particolare riferimento al concorso della banca (Cassazione, 26248/2024).

### Gestione opere di bonifica

Altro tema investe, per le procedure liquidatorie, la gestione da parte del curatore delle opere di bonifica, soprattutto dopo che le Sezioni unite (33944/2023) hanno statuito - sull'onda della giurisprudenza amministrativa, anche successiva (Consiglio di Stato, 21 febbraio 2024) - che il curatore possa essere condannato a eseguire opere di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica su aree inquinate acquisite all'attivo, soprattutto se questa

## PROCEDURE RISANATORIE

### Concordato preventivo e PRO

- *Cram down* fiscale: ambito di operatività
- Continuità diretta e valore di liquidazione: valore prospettico delle fonti ricavabili dalla liquidazione giudiziale
- Continuità indiretta e valore di liquidazione: comparazione della possibile cessione dell'azienda nella liquidazione giudiziale
- Priorità relativa e diritto di voto: quale è la classe ammessa al voto nel concordato con continuità?
- Valore di ristrutturazione attribuito ai soci, incidenza e distorsioni della proposta concordataria (art. 120-quarter CCII)
- Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO): è possibile un PRO liquidatorio?

obbligazione era stata assunta dall'imprenditore in sede di stipula di convenzione urbanistica. Allo stato, l'unica via di uscita per il curatore per sottrarsi a questi obblighi (in danno dei creditori) è quella della *derelictio* dei beni (Tribunale Treviso, 4 aprile 2024).

### Prededuzione

Una questione che, invece, è destinata a inasprirsi è quella della «prededuzione», considerata la specifica attribuzione di una collocazione in anteclasse, per legge, a diversi crediti sorti in procedure che via via si susseguono e che vanno, in definitiva, a gravare sugli altri creditori, vanificandone le aspettative di soddisfacimento. La prededuzione – come specificato dal correttivo – “permane” successivamente all'esaurimento della procedura e “sopravvive” nella procedura successiva (Cassazione, 26159/2024). In ultima analisi, se più procedure concorsuali si susseguono senza soluzione di continuità, sin dalla Cnc, questo credito andrà, in definitiva, a gravare in anteclasse sullo stato passivo dell'ultima procedura liquidatoria. Questo spiega i tentativi di arginare l'espansione della prededuzione, accertandosi in concreto ex ante la finalità risanatoria cui è preposto il credito (Tribunale Brescia, 29 ottobre 2024) e, quanto ai crediti dei professionisti, se la procedura è stata aperta giudizialmente (con esclusione della Cnc), ciò ai fini del riconoscimento dell'utilità del credito (Cassazione, 17962/2024 e 17248/2024). Nello stesso senso vanno i precedenti che impongono una verifica ex post sui finanziamenti rispetto a quanto autorizzato, ovvero indicato nel piano (Cassazione, 22772/2024). In ogni caso, questi crediti non trovano collocazione tra le spese prededucibili di carattere generale della procedura liquidatoria, non essendo intervenuta modifica con il correttivo alle regole di riparto (articolo 223 del Codice della crisi d'impresa), per cui questi crediti continuano a non poter essere antergati a quelli ipotecari sul ricavato delle sottomasse immobiliari.

## ALCUNE PAROLE CHIAVE

- **L'esperto.** L'esplosione della CNC inciderà sul numero delle future procedure risanatorie; inoltre la CNC che sia mal gestita rischia di produrre un effetto inverso (*backfire effect*): può anticipare l'apertura della liquidazione giudiziale
- **Predeuzione.** La permanenza della predeuzione tra le varie procedure mette a rischio il soddisfacimento di gran parte dei creditori
- **Priorità relativa.** L'introduzione della regola della priorità relativa può portare a un incremento del costo del denaro, perché stravolge le norme che regolano la responsabilità patrimoniale

### Procedure risanatorie

Altro tema di attualità (ancorché a fronte di una riduzione quantitativa dei casi, vista l'esplosione delle Cnc) è quello delle procedure risanatorie e, in particolare, del concordato preventivo. Tiene banco il cram down fiscale, applicabile a tutte le tipologie di concordato, non propriamente a quello semplificato (Appello Roma, 13 agosto 2024), benché il cram down non ne costituisca un *tertium genus* (Cassazione, 1033/2024); cram down esteso (come insegnano le Sezioni unite, 8504/2021) anche al diniego espresso degli Uffici (Cassazione, 27782/2024), benché non oltre i casi (e i crediti) espressamente previsti dalla legge (Cassazione, 24527/2024).

La questione coinvolge due temi collaterali, ossia – per i concordati con continuità (soprattutto diretta) – l'individuazione del valore di liquidazione e la distribuzione del valore eccedente a esso, nonché l'esercizio del diritto di voto da parte dei creditori. L'introduzione della regola normativa della priorità relativa (Rpr) sul valore eccedente quello di liquidazione distribuisce queste fonti "virtuali" non secondo le cause legittime di prelazione (come era per l'abrogato regime: Cassazione, 22169/2024), ma secondo una regola intermedia rispetto alla libera distribuzione tra i vari impieghi, propria questa delle fonti esterne.

Questo valore di base tiene conto di tutte le utilità che verrebbero realizzate nella liquidazione giudiziale e che invece difettano nella proposta concordataria, tema sul quale è pesantemente intervenuto il Correttivo ter. Se non è possibile (e la cosa va illu-

strata al tribunale) la cessione aggregata dei beni in sede liquidatoria (ad esempio con affitto di azienda o esercizio provvisorio), la continuità avrà un valore di comparazione per la liquidazione molto più basso, agganciato al valore di liquidazione dei singoli beni (Tribunale Ancona, 9 luglio 2024), rispetto all'alternativa della cessione dell'azienda in sede liquidatoria. In ogni caso, non rientrano nel valore eccedente quello di liquidazione le risorse esterne (Appello Brescia, 13 novembre 2024).

### **Distribuzione del valore eccedentario**

Superato questo scoglio, è possibile distribuire questo valore "virtuale" eccedentario secondo la Rpr. Qui viene in gioco l'individuazione della classe (ancorché unica) che può dare l'assenso all'intero impianto concordatario. Pur residuando ancora incertezze tra gli interpreti, sembra essersi fatta strada con il Correttivo ter la tesi che la classe votante non è la classe *in the money* (quella interessata che approfitta della proposta: Tribunale Genova, 17 giugno 2024), ma quella "maltrattata", che in caso di distribuzione secondo le regole ordinarie, sarebbe maggiormente soddisfatta rispetto alla proposta. In ogni caso, il Correttivo ter esclude che il cram down possa comportare l'approvazione del concordato in cui gli unici aderenti sono gli Uffici in via forzosa (articolo 88, comma 4, Codice della crisi d'impresa).

### **Trattamento del valore riservato ai soci**

Complicato, invece, appare l'approccio al tema del trattamento del valore riservato ai soci (articolo 120-quater, Codice crisi d'impresa) e alla verifica della «prova di resistenza» per accertare che il vantaggio riservato ai soci sia inferiore a quello delle classi di creditori dissenzienti (Tribunale Verona, 21 luglio 2023). Questa rischiosa valutazione, che va fatta in sede di omologa (quando la proposta non è più modificabile), può essere sterilizzata nel caso in cui (e forse era questo l'intento del legislatore) il valore di ristrutturazione sia sostanzialmente rimesso ad apporti dei soci a fondo perduto.

Degno di menzione è, inoltre, lo strumento introdotto dall'articolo 53, comma 5-bis del Codice della crisi d'impresa, che consente – anche in caso di accoglimento dell'opposizione all'omologa – di omologare il concordato in continuità, secondo la regola del «win but lose», se vi è prevalenza dell'interesse dei creditori e dei lavoratori, accordando un risarcimento all'opponente vittorioso, prededucibile (come specificato dal Correttivo), ma salvaguardando il consolidamento del risanamento (Appello Trento, 24 settembre 2024).

Da ultimo, si menziona la recente apertura, da parte della giurisprudenza di merito (Tribunale Milano, 24 ottobre 2024, ma già Tribunale Vicenza, 17 febbraio 2023), al «Pro liquidatorio» (piano di ristrutturazione omologato), privo di finalità risanatoria. Si tratta di strumento alternativo a tutte le procedure concorsuali, compreso il concordato semplificato, che consente la distribuzione delle fonti in deroga alle regole di diritto comune. Questo strumento – che richiede l'unanimità delle classi – impone particolare attenzione nel classamento dei creditori, per evitare che un creditore si trovi a far parte di una classe non omogenea («annegamento» del creditore), così impedendogli di esprimere adeguatamente il proprio dissenso.





**DAL 4 FEBBRAIO**  
TRACCIARE  
PER I PIÙ PICCOLI



**DAL 18 FEBBRAIO**  
ORTOGRAFIA  
PER I PIÙ PICCOLI



**DAL 4 MARZO**  
GIOCARRE IN INGLESE  
PER I PIÙ PICCOLI

## DISEGNA. SCRIVI. SPEAK.

Una collana composta da tre uscite per i più piccoli: **Tracciare** è un quaderno di attività che propone tanti giochi per la creazione stimolando la manualità e contemporaneamente la creatività. **Ortografia** offre un approccio divertente all'ortografia, scoprendo il modo corretto di scrivere tantissime parole. **Inglese** aiuta ad apprendere in maniera unica le basi di una seconda lingua. Pronti a crescere?



**IN EDICOLA DA MARTEDI 4 FEBBRAIO CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 CAD\***

\*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 04/04/2025.



**1A**  
EDICOLA.IT  
Ordina la tua copia su [Primaedicola.it](http://Primaedicola.it)  
e ritirala, senza costi aggiuntivi  
né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama  
il Servizio Clienti del Sole 24 Ore  
**02 30300600**

Shopping **24**  
In vendita su [Shopping24](http://Shopping24.offerte.ilssole24ore.com/)  
[offerte.ilssole24ore.com/](http://offerte.ilssole24ore.com/)  
peripiuciccoli

**24 ORE POINT**  
Per trovare l'edicola  
più vicina vai su  
[s24ore.it/24orepoint](http://s24ore.it/24orepoint)





---

IN ANTEPRIMA:  
APPROFONDIMENTI  
TELEFISCO MASTER

## LA NOVITÀ

# Iva su distacchi e prestiti di personale dal 1° gennaio 2025

contratti di prestito e di distacco di personale stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025 potrebbero essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Si accende su questa tipologia contrattuale – problematica già in passato, come si dirà in seguito – una spia di verifica sulla sussistenza o meno dei profili di rilevanza dell'imposta.

Tutto nasce dall'introduzione, in sede di conversione, dell'articolo 16-ter al Dl 131/2024 (decreto Salva infrazioni), norma che abroga il discusso articolo 8, comma 35, legge 67/1988, secondo cui «non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo».

La modifica normativa, come chiarito dallo stesso legislatore, è stata dettata dalla necessità di uniformare l'ordinamento nazionale all'interpretazione della Corte di giustizia europea espressa nella pronuncia San Domenico Vetraria (sentenza dell'11 marzo 2020, causa C-94/2019), con l'obiettivo di evitare l'avvio di una procedura di infrazione nei con-

fronti dell'Italia per incompatibilità della norma interna al diritto dell'Unione.

Di seguito saranno illustrati i motivi che, sotto l'aspetto sostanziale, hanno determinato la scelta di abrogare il regime di irrilevanza Iva previsto per il distacco, nonché le conseguenze che ne derivano in quanto – si anticipa – questa scelta non determina l'automatismo per cui, indistintamente, i contratti di distacco del personale sono soggetti a Iva.

## Le ragioni della modifica normativa

Il distacco (o prestito) di personale è una tipologia contrattuale molto diffusa nei gruppi di impresa, avente a oggetto il trasferimento temporaneo a un soggetto diverso dal datore di lavoro del potere di usare per sé l'attività di un lavoratore, sotto la propria dirigenza e coordinazione.

Una definizione normativa la si rinviene nell'articolo 30 del Dlgs 276/2003 (decreto di attuazione della legge 30/2003, *Legge Biagi*) che, al comma 1, prevede che «l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone



**Anna  
Abagnale**

temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa». Al comma 2, la stessa norma sottolinea poi che, dove si realizzi un distacco di personale, il soggetto distaccante continua a essere responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore, determinando, in sostanza, una diversificazione del soggetto a favore del quale la prestazione viene effettivamente resa.

L'articolo 8, comma 35, legge 67/1988 interveniva, sul piano fiscale, a fornire un'interpretazione autentica sul tema – già allora dibattuto (si vedano risoluzione 19 febbraio 1974, numero 500160; risoluzione 31 ottobre 1986, numero 363853) – considerando, quale condizione essenziale affinché il distacco di personale potesse considerarsi irrilevante ai fini Iva, il fatto che, a fronte della prestazione di distacco, fosse riconosciuto al distaccante solo il rimborso del costo del lavoro così sostenuto.

Negli anni la norma si è prestata a varie letture, più o meno legate al dato letterale. L'interpretazione proposta dai giudici di legittimità è stata, in definitiva, nel senso di escludere dal raggio di applicazione dell'Iva la prestazione di distacco, tendenzialmente, nei casi in cui il rimborso del costo del personale corrispondeva alla retribuzione e agli oneri previdenziali spettanti al dipendente e gravanti sul soggetto distaccante, il cosiddetto «puro costo» (si veda Cassazione Sezioni unite, sentenza 23021/2011).

Qualora, diversamente, il corrispettivo concordato dalle parti fosse superiore (o inferiore) ai suddetti importi, secondo lo stesso orientamento giurisprudenziale, l'operazione assumeva natura di prestazione di servizi e, in quanto tale, considerata integrativa del presupposto oggettivo dell'Iva, sicché l'intero corrispettivo (non solo il differenziale) andava considerato rilevante ai fini Iva.

### **Il caso San Domenico Vetraria S.p.A**

Sebbene la pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione sembrava aver dato una certa stabilità alla materia (si veda anche Cassazione, sentenza 14053/2012; sentenza 23996/2013; sentenza 4024/2015), la questione si riapre quando, in seno agli stessi giudici di legittimità, cominciano a maturare dei dubbi sulla compatibilità o meno della norma interna con il diritto unionale (Cassazione, ordinanza 2385/2019). Si tratta del noto caso San Domenico Vetraria S.p.A, che ha dato origine alla relativa pronuncia della Corte di giustizia Ue, che ha segnato un punto di rottura sul tema rispetto al passato.

Nel dettaglio, la questione all'attenzione dei giudici europei, decisa con la sentenza dell'11 marzo 2020, causa C-94/19, riguardava un'operazione molto diffusa nei gruppi di imprese: la società controllante (la Avir), nel 2004, distaccava presso la sua controllata San Domenico Vetraria S.p.A., parte del suo personale (nel caso in specie uno dei suoi dirigenti) per occupare un posto (quello di direttore) in uno degli stabilimenti di quest'ultima.

La controllata (distaccataria) riceveva dalla controllante (distaccante) fatture recanti importi corrispondenti ai costi sostenuti per il personale distaccato. Al momento del rimborso alla controllante dei costi relativi a questo distacco, la controllata corrispondeva anche l'Iva ai fini del successivo esercizio della detrazione, lato passivo. Sennonché, in sede di verifica, l'Amministrazione finanziaria riteneva queste somme estranee alla sfera di applicazione dell'Iva, provvedendo al recupero dell'imposta detratta in capo alla San Domenico Vetraria S.p.A.

Dopo vari gradi di giudizio, la questione arrivava a Lussemburgo, dove i giudici sembravano dare rilevanza essenzialmente a due elementi:

- l'esistenza di un rapporto sinallagmatico, ossia di un nesso diretto tra la prestazione di distacco del dirigente e la controprestazione di pagamento degli importi fatturati;

● L'irrilevanza dell'importo del corrispettivo, che può essere pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell'ambito della fornitura della sua prestazione.

In particolare, quanto al primo punto, secondo la Corte di giustizia è importante non trascurare il fatto che un'operazione è imponente ai fini Iva solo quando effettivamente tra prestatore e committente esiste un rapporto giuridico tale per cui si realizza uno scambio di prestazioni reciproche e il compenso ricevuto dal prestatore è a tutti gli effetti il controvalore del servizio prestato al beneficiario. Solo a tale condizione può parlarsi di nesso diretto che giustifica l'imponibilità ai fini Iva.

In sostanza, traslando questo principio al contratto di distacco, laddove il pagamento della società distaccataria degli importi fatturati dalla distaccante costituisce condizione affinché quest'ultima proceda a distaccare il dirigente, e considerati tali importi come corrispettivo del distacco, esiste il nesso diretto tra le prestazioni (punto 27 della sentenza) che ne determina l'assoggettamento a Iva.

Appariva fin da subito evidente, dunque, che questa condizione poteva non realizzarsi qualora l'interesse effettivo del distaccante fosse altro rispetto al mero rimborso del costo del personale distaccato. E in tal senso la sentenza rinviava alle corti di merito nazionali l'analisi in concreto degli interessi in gioco.

A seguito della sentenza europea, chiaramente innovativa rispetto al nostro ordinamento, la reazione della Suprema corte è stata di elaborare soluzioni di compromesso, basate su un equilibrio precario tra interpretazione vincolante della sentenza della Corte di giustizia e normativa domestica che di fatto rimaneva vigente (si veda Cassazione, ordinanze 529 e 530 del 14 gennaio 2021; ordinanze 5601, 5602, 5609 e 5615 del 2 marzo 2021; ordinanza 16067 del 9 giugno 2021; ordinanza 20589 del 19 luglio 2021; ordinanza 5874 del 23 febbraio 2022).

Con l'abrogazione della norma (articolo 8, comma 35, legge 67/1988) a opera del decreto Salva infrazioni, la questione sembrerebbe apparentemente risolta e dal 1° gennaio 2025 l'ordinamento nazionale parrebbe di nuovo in linea con la Direttiva unionale sul tema del distacco del personale.

### Le conseguenze dell'abrogazione

I contratti di distacco del personale, largamente usati dai gruppi di imprese, a seguito della modifica del legislatore nazionale, potrebbero assumere rilevanza ai fini Iva anche in caso di flussi *intercompany* di prestiti del personale di cui è ribaltato il mero costo.

L'uso del condizionale però è d'obbligo. L'abrogazione della norma domestica non implica automaticamente l'assoggettamento a Iva di ogni fattispecie di distacco o prestito. Per assumere rilevanza, dal punto di vista dell'imposizione indiretta – come rilevato dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza San Domenico Vetraria S.p.A. – l'operazione deve comunque integrare il requisito oggettivo, che richiede l'esistenza del nesso di corrispettività tra distacco di personale, da un lato, e pagamento da parte della società distaccataria di somme a titolo di corrispettivo del distacco, dall'altro. Questo nesso, ad esempio, potrebbe venire meno nell'ipotesi in cui l'interesse della Società distaccante non si identifichi con quello di ricevere il corrispettivo del distacco, talché, estremizzando, potrebbe anche non riceverlo senza che ciò comprometta il distacco.

In altre parole, se il distacco del personale è frutto di una scelta più ampia della distaccante (ad esempio di natura strategica, progettuale o formativa) che prescindere dal mero rimborso del costo del lavoro, restano margini di non rilevanza fiscale.

### Gli enti non commerciali

Anche gli enti non commerciali, che ricorrono a questa tipologia contrattuale, potrebbero trovarsi a fare i conti con

l'applicazione dell'Iva. Per questi soggetti, tuttavia, applicare l'imposta alla fattispecie di distacco del personale significherebbe che, oltre a sussistere il nesso di reciprocità (requisito oggettivo dell'Iva), questi rilevano quali soggetti passivi d'imposta (requisito soggettivo dell'Iva).

Il distacco del personale attuato da un ente non commerciale (senza partita Iva) verosimilmente è finalizzato allo svolgimento dell'attività istituzionale e, in tal senso, sembrerebbe inidoneo a far venire in rilievo il requisito soggettivo per l'applicazione dell'imposta. Come noto, nel complesso delle attività realizzabili per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente non commerciale, è possibile che quest'ultimo svolga attività con modalità commerciali ma comunque destinate allo scopo istituzionale.

La realizzazione di queste operazioni, in generale, non dovrebbe incidere sulla qualificazione di ente non commerciale, per la quale rileva, invece, il complesso delle attività ritenute essenziali per il raggiungimento dello scopo primario.

Il distacco del personale – anche qualora assumesse rilevanza Iva sotto il profilo oggettivo – dovrebbe comunque ascrivarsi all'ambito delle attività svolte per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Diverso il caso in cui l'ente non commerciale svolga anche attività commerciale. In tali circostanze, il distacco effettuato nell'ambito dell'attività commerciale potrebbe rilevare ai fini Iva, con la conseguenza che il distaccante dovrà assolvere gli adempimenti collegati (emissione della fattura, registrazione, dichiarazione etc.).

### **Gli effetti temporali**

Al comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto Salva infrazione, il legislatore definisce i profili temporali dell'abrogazione, stabilendo, in primis, che la norma dell'articolo 8, comma 35, legge 67/1988 si considera abrogata, quindi non si applica, per i contratti di prestito e distacco di

personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio. Il che sembrerebbe significare, al contrario, che per i contratti, stipulati prima di questa data e in essere al 1° gennaio 2025, resta applicabile la norma sull'irrilevanza Iva della fattispecie.

In secondo luogo, il comma 2 stabilisce che sono esclusi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a questa data conformemente alla sentenza della Corte di giustizia Ue dell'11 marzo 2020, causa C-94/19, o all'articolo 8, comma 35, della legge 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

Il punto è che, a seguito della sentenza San Domenico Vetraria S.p.A., le imprese potrebbero avere adeguato il trattamento Iva dei contratti di distacco, conformandosi all'interpretazione dei giudici europei o hanno continuato ad applicare la norma interna.

Come noto, infatti, le sentenze della Corte di giustizia Ue in materia tributaria esplicano efficacia «ex tunc», in quanto definiscono la portata delle norme comunitarie così come avrebbero dovuto essere intese e applicate fin dalla loro entrata in vigore. La retroattività degli effetti delle pronunce dei giudici Ue riguarda, però – come sottolinea l'Assonime nella circolare 8/2020 – fattispecie in cui questa efficacia retroattiva consente di rimuovere un ingiusto aggravio a danno del contribuente.

Diversamente, qualora fosse l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito di una verifica fiscale, a dare applicazione alla decisione della Corte di giustizia, contestando, di conseguenza, l'omessa applicazione del tributo, sarebbe leso il principio di legittimo affidamento del contribuente che ha agito secondo i criteri indicati dalla normativa nazionale. Per questo motivo, verosimilmente, il legislatore fa salva ogni tipo di condotta perseguita dal contribuente fino all'abrogazione della norma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

# Accesso al regime con Tcf certificato e premialità

Il regime dell'adempimento collaborativo, introdotto dal Dlgs 128/2015, successivamente modificato con Dlgs 221/2023, si pone l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia fra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, diretto a un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo viene perseguito attraverso l'interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, ivi inclusa l'anticipazione del controllo, finalizzata a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Con Dm 29 aprile 2024 (modificato con Dm 3 ottobre 2024) è stato approvato il Codice di condotta, che consacra e definisce gli impegni che reciprocamente assumono l'agenzia delle Entrate e il contribuente. L'osservanza degli impegni rientra fra i doveri all'articolo 5, Dlgs 128/2015.

Gli impegni reciprocamente assunti vincolano i soggetti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime è trasmessa all'AdE. Per i contribuenti ammessi al regime alla data di entrata in vigore del Dm

3 ottobre, il Codice di condotta impegna i soggetti a partire dalla medesima data.

## Ambito soggettivo

Ai sensi del Dm 6 dicembre 2024, il regime è riservato ai:

- soggetti (residenti e non) che realizzano un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro dal 2024, 500 milioni dal 2026 e 100 milioni dal 2028;
- contribuenti che danno esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari o di ricavi;
- contribuenti che appartengono al medesimo gruppo di imprese, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali di cui sopra e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato;
- contribuenti facenti parte di un gruppo Iva, qualora almeno uno dei soggetti partecipanti al gruppo Iva abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo.



**Maricla Pennesi**

### Requisiti di accesso al regime

I contribuenti, che intendono accedere al regime, devono essere dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo (Tcf) dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, sistema che deve essere inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.

Con il Dm 6 dicembre 2024 è stato chiarito che il sistema può dirsi efficace qualora possa garantire all'impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali, consentendole di adempiere al meglio ai propri doveri di trasparenza e collaborazione.

A tal fine, il sistema deve presentare i seguenti requisiti essenziali: (i) strategia fiscale; (ii) ruoli e responsabilità; (iii) procedure; (iv) monitoraggio; (v) adattabilità al contesto interno ed esterno; (vi) relazione agli organi di gestione; (vii) mappa dei rischi fiscali.

Il Tcf deve essere (i) predisposto secondo le linee guida indicate con apposito Provvedimento del Direttore dell'AdE, anche con riferimento al periodico aggiornamento della certificazione, e (ii) certificato da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Con il Dlgs 108/2024 è stato previsto che, in caso di certificazione infedele, poiché resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente, o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti, l'AdE ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime e comunica la condotta del professionista al Consiglio Nazionale dell'ordine pro-

fessionale di appartenenza.

Con Dm 12 novembre 2024, n. 212, sono stati indicati i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione del Tcf.

Più precisamente, i professionisti abilitati devono essere:

- iscritti in apposito elenco riservato ad avvocati e/o commercialisti iscritti al rispettivo albo professionale da più di cinque anni;
- in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità all'articolo 2 del predetto Dm, pena la cancellazione dall'Elenco e/o la decadenza dall'incarico;
- indipendenti dal soggetto che conferisce l'incarico di certificazione del Tcf.

Ai fini del rilascio della certificazione, il professionista valuta:

- con riferimento ai processi di controllo relativi alla generalità dei rischi fiscali, che il Tcf sia impostato in coerenza alle linee guida;
- con riferimento ai processi di controllo relativi a rischi specifici, che i controlli forniscano un'adeguata garanzia di efficace gestione dei rischi.

Le valutazioni devono essere condotte attraverso (i) la definizione del perimetro, (ii) l'analisi del disegno del Tcf e (iii) l'analisi dell'efficacia del Tcf, da svolgersi con cadenza almeno triennale.

La certificazione del Tcf deve contenere:

- ➊ la dichiarazione di onorabilità e indipendenza;
- ➋ l'attestazione dei requisiti di professionalità;
- ➌ la dichiarazione di esecuzione dei compiti;
- ➍ la dichiarazione di conformità del sistema;
- ➎ la descrizione delle carenze e delle azioni correttive;
- ➏ la sottoscrizione del professionista.

### Modalità di adesione

Con Provvedimento AdE 17 dicembre 2024, n. 450193 è stato approvato il nuo-

vo modello di adesione al regime da utilizzare. La domanda, da presentarsi per via telematica, dovrà esser corredata dalla seguente documentazione:

- ❶ descrizione dell'attività svolta dall'impresa;
- ❷ strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore alla presentazione dell'istanza;
- ❸ documento descrittivo del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
- ❹ mappa dei processi aziendali;
- ❺ mappa dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
- ❻ certificazione.

L'ufficio competente a valutare l'ammissibilità dell'istanza ha la facoltà di proporre gli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione al regime.

Al termine dell'attività istruttoria (nel corso della quale potranno essere effettuati accessi presso la sede del contribuente) e, comunque, non prima della ricezione della documentazione, l'ufficio dovrà avviare le interlocuzioni relative al procedimento di ammissioni, che dovranno concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza o della documentazione.

Qualora, successivamente all'ammissione al regime, emergano rischi fiscali non individuati dal sistema di controllo, l'AdE potrà disporre con provvedimento motivato, previa valutazione di rilevanza, l'esclusione del contribuente.

Come chiarito all'interno del Dm 6 dicembre 2024, per i soggetti che presentano istanza nel 2024 (o per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare che presentano istanza nel 2025 entro il termine di chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024) la certificazione del professionista abilitato potrà essere predisposta e pre-

sentata all'AdE, a integrazione della domanda di adesione già trasmessa, entro il 31 dicembre 2025.

In questo caso, il termine di 120 giorni decorre dalla data di presentazione della certificazione.

### Aspetti premiali

Numerosi sono gli aspetti premiali per le imprese aderenti. Sul punto, giova precisare che, con Dlgs 108/2024, il legislatore è nuovamente intervenuto al fine di migliorare gli effetti premiali e procedurali in ipotesi di certificazione infedele, nonché rafforzando lo scudo penale.

In primo luogo, è prevista una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione alle quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali.

Ai sensi dell'articolo 3, Dm 20 maggio 2024, il contribuente può presentare l'istanza prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli obblighi tributari aventi a oggetto la fattispecie cui si riferisce l'istanza stessa.

La risposta scritta e motivata fornita dall'ufficio competente è notificata al contribuente entro 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'interpello, ovvero dalla data di ricezione dei dati carenti.

È prevista la possibilità di un'interlocuzione preventiva rafforzata in caso di notifica di una risposta sfavorevole al contribuente, mediante l'invio di un invito al contraddittorio.

In secondo luogo, è previsto che non trovino applicazione le sanzioni amministrative (fuori dai casi di violazioni caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente) e non sia punibile la condotta di dichiarazione infedele in relazione ai rischi oggetto di comunicazione.

A seguito delle novità introdotte dal Dlgs 108/2024, è ammessa la disapplicazione delle sanzioni amministrative

per i periodi di imposta precedenti. In particolare: (i) il contribuente ha facoltà di comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, sempre che la comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati e (ii) in presenza di tali comunicazioni, purché effettuate improrogabilmente entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime, non si applicano le sanzioni amministrative.

Viene, altresì, prevista la riduzione di due anni dei termini di accertamento in presenza di un Tcf certificato.

In presenza di certificazione tributaria all'articolo 36, Dlgs 241/1997 i termini sono ridotti di un ulteriore anno.

Per i soggetti che, alla data del 18 gennaio 2024, risultavano già ammessi al regime di adempimento collaborativo, la riduzione dei suddetti termini è riconosciuta a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2024.

Infine, con precipuo riferimento allo scudo penale, a fronte del Dlgs 108/2024 la *penalty protection* esclude l'applicazione delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti virtuosi.

La causa di non punibilità, applicabile a talune delle condotte riconducibili al reato di dichiarazione infedele, opera solo laddove il rischio fiscale sia stato comunicato preventivamente ed esaurientemente all'AdE, mediante istanza di interpello oppure attraverso apposita comunicazione di rischio e per le sole violazioni fiscali relative a elementi attivi non dichiarati ovvero sottratti a imposizione, mentre non può essere invocata qualora il reato di dichiarazione in-

fedele derivi dall'inclusione nella dichiarazione dei redditi di elementi passivi inesistenti.

Lo scudo penale opera solo nei confronti dei contribuenti che hanno tenuto comportamenti collaborativi adeguati e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei rischi fiscali connessi alle violazioni tributarie all'AdE. La novella del correttivo ammette il rafforzamento dello scudo penale anche nell'ipotesi del regime opzionale.

### Regime opzionale imprese minori

Sul punto, i contribuenti, che non hanno i requisiti dimensionali per poter accedere al regime della *cooperative compliance*, possono optare per l'adozione di un Tcf, dandone comunicazione all'AdE.

L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed è irrevocabile.

Al termine di tale periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Gli effetti premiali connessi all'adozione opzionale del Tcf sono:

- riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;
- causa di non punibilità per il reato di dichiarazione infedele per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi fiscali relativi ai soli elementi attivi sottratti a imposizione, in caso di rappresentazione preventiva e circostanziata all'AdE del caso concreto in relazione al quale si ravvisano rischi fiscali, mediante istanza di interpello.

## LA GESTIONE DEGLI ERRORI CONTABILI

# Per bilanci chiari rilevanza formulata con due valutazioni

Il principio contabile Oic 29 prevede che un errore consiste nella impropria o nella mancata applicazione di un principio contabile nel caso in cui, al momento in cui esso viene commesso, siano disponibili le informazioni e i dati necessari per il suo corretto trattamento.

Gli errori contabili possono conseguire a errori materiali (ad esempio errori matematici), a una erronea interpretazione dei fatti (ad esempio l'erronea interpretazione delle clausole di un contratto), ovvero anche alla negligenza nella raccolta delle informazioni e dei dati disponibili rilevanti per la corretta imputazione contabile.

Non sono errori, bensì cambiamenti delle stime, le variazioni delle valutazioni e delle stime fatte in precedenti esercizi a fronte di nuove informazioni sopravvenute.

Analogamente non sono errori, bensì cambiamenti di principi contabili, i cambiamenti che conseguono al fatto che le informazioni e i dati diligentemente assunti alla base della scelta di un criterio contabile si dimostrano successivamente diversi o non corretti.

Gli errori commessi in esercizi precedenti sono suddivisibili in due categorie, quelli «rilevanti» e quelli «non rilevanti», e i principi contabili prevedendo per essi diverse modalità di rilevazione contabile.

## Rilevazione in bilancio delle correzioni di errori

Non è ammesso rinviare la correzione degli errori una volta che gli stessi sono stati scoperti e che la società ha modo di rilevare contabilmente il corretto trattamento della posta inficiata dall'errore.

Secondo l'Oic 29, se si tratta di errore rilevante commesso in esercizi precedenti, la correzione deve essere effettuata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui l'errore viene individuato, imputandolo alla voce «utili portati a nuovo» o ad altra componente del patrimonio netto, se ritenuta più idonea (cosiddetta applicazione retroattiva).

Ai fini della comparabilità dei dati di bilancio, in caso di errore rilevante commesso nell'esercizio precedente,



**Andrea  
Vasapoli**



occorre rideterminare gli importi comparativi dell'esercizio precedente.

Se l'errore rilevante è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, occorre rettificare i saldi di apertura delle attività, delle passività e del patrimonio netto del bilancio dell'esercizio precedente.

Le regole sopra esposte in tema di comparabilità dei dati trovano, tuttavia, una deroga:

- per il caso in cui non sia possibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente dell'errore rilevante, e allora la società deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e del patrimonio netto dell'esercizio corrente in cui si individua l'errore;

- per il caso in cui non sia determinabile l'effetto cumulativo dell'errore rilevante per tutti gli esercizi precedenti, e quindi la società deve correggere i dati comparativi a partire dal primo esercizio in cui ciò sia possibile.

L'Oic 29 precisa, altresì, che la correzione di un errore rilevante commesso in esercizi precedenti comporta la non comparabilità delle voci interessate da tale correzione, per cui trova applicazione il disposto dell'articolo 2423-ter, comma 5, Codice civile. Ne consegue che, in caso di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, la nota integrativa illustra la descrizione dell'errore commesso, l'ammontare della correzione operata con riferimento a ciascuna voce interessata del bilancio, le eventuali motivazioni nel caso in cui non sia stato possibile determinare l'effetto di competenza degli esercizi precedenti o l'effetto cumulativo dell'errore rilevante all'inizio dell'esercizio corrente.

Nessuna indicazione viene, invece, fornita dallo standard setter nazionale con riferimento alle modalità di contabilizzazione della correzione di errori non rilevanti degli esercizi precedenti,

non perché gli stessi non debbano essere corretti, bensì perché la contabilizzazione di tali correzioni non presenta alcuna incertezza, dando semplicemente origine a sopravvenienze. Ne consegue che se si tratta di errore non rilevante commesso in esercizi precedenti, la correzione viene contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui l'errore è individuato.

Dai diversi criteri di rilevazione in bilancio degli errori contabili, a seconda che essi siano qualificabili come rilevanti o non rilevanti, discende l'esigenza di definire il concetto di rilevanza e di comprendere, quindi, quando un errore debba essere considerato rilevante.

#### **Il concetto di rilevanza nel bilancio**

L'articolo 2423, comma 4, Codice civile, come modificato dal Dlgs 139/2015 in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, stabilisce che «[n]on occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione».

La disciplina civilistica sopra richiamata non definisce, tuttavia, cosa debba intendersi per rilevanza, né individua i soggetti destinatari dell'informativa di bilancio dal cui punto di vista debba essere valutata la rilevanza dell'informazione. Tali concetti sono stati definiti dallo standard setter nazionale.

Secondo il principio contabile Oic 11, quello della rilevanza è uno dei postulati del bilancio il cui rispetto è necessario al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

Tale principio contabile, in particola-

re, prevede che «[u]n'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio».

Secondo l'Oic 11, inoltre:

- per quantificare la rilevanza, si deve tenere conto sia di elementi qualitativi sia quantitativi;
- i fattori quantitativi afferiscono alla dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento, rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio da prendere a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio;
- i fattori qualitativi trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter, di per sé, influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

I destinatari primari del bilancio, in funzione dei quali occorre stabilire cosa è rilevante e cosa no, vengono individuati dall'Oic 11 in «coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: investitori, finanziatori e altri creditori».

Secondo l'Oic 11, quindi, il giudizio di rilevanza va espresso non in senso assoluto, bensì va formulato con riferimento alla complessiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, e tale giudizio deve tenere conto di due valutazioni:

❶ quantitativa, che prende in considerazione la dimensione degli effetti economici dell'evento di rilevanza contabile rispetto alla dimensione complessiva del bilancio;

❷ qualitativa, quindi le caratteristiche peculiari dell'evento di rilevanza contabile e la capacità di tale informazione, a prescindere dalla sua dimensione, di influenzare le decisioni economiche dei destinatari principali del bilancio.

La rilevanza di un'informazione, inoltre, è misurata in relazione al fatto se la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese (non da un qualunque possibile destinatario del bilancio, bensì) dai destinatari primari dell'informazione di bilancio.

L'Oic 29 afferma altresì che «[u]n errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso (quindi sulla base di una valutazione sia quantitativa sia qualitativa, n.d.a.) ed è valutata a seconda delle circostanze».

Secondo il principio di revisione Isa Italia 320:

- «gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio;
- i giudizi sulla significatività vengono elaborati alla luce delle circostanze contingenti e sono influenzati dall'entità o dalla natura di un errore o da una combinazione di entrambe».

Tale principio precisa, altresì, che:

- «[c]ome punto di partenza nella determinazione della significatività per il bilancio nel suo complesso, viene spesso applicata una percentuale a un valore

di riferimento prescelto»,

● i «valori di riferimento che possono risultare appropriati, in relazione alle circostanze dell'impresa, includono ad esempio le categorie di redditi dichiarati quali l'utile prima delle imposte, i ricavi totali, l'utile lordo e i costi totali, il totale del patrimonio netto ovvero il valore dell'attivo netto. L'utile prima delle imposte è spesso utilizzato per le imprese con fini di lucro. Qualora l'utile prima delle imposte sia volatile, possono risultare più appropriati altri valori di riferimento, quali l'utile lordo o i ricavi totali»;

● «[e]siste una relazione tra la percentuale applicata dal revisore ed il valore di riferimento prescelto, tale che, ad esempio, la percentuale applicata agli utili ante imposte sarà di norma più elevata rispetto alla percentuale applicata ai ricavi totali».

### Parametri di riferimento per la definizione quantitativa della significatività complessiva di bilancio

L'Isa Italia 320 non fornisce indicazioni di natura quantitativa con riferimento alla significatività complessiva, ossia a quella che attiene al bilancio nel suo complesso, la quale, sulla base delle indicazioni dell'Oic 11, è quella che assume rilievo nel determinare la rilevanza dell'informazione contabile e, quindi, nel determinare la rilevanza, o meno, dell'errore.

Tale principio di revisione, tuttavia,

sottolinea che spesso nella *best practice*, per la determinazione della significatività complessiva, si fa ricorso a percentuali applicate a determinati valori di bilancio.

Con riferimento alla prassi internazionale, tali parametri sono indicati nel documento dell'Ifac «Guide to Using ISAs in the Audits of Small and Medium-Sized Entities» (si veda la tabella uno, qui in basso).

La prassi nazionale, al fine di determinare la significatività complessiva di bilancio, tende a utilizzare i parametri presenti nella tabella 2 sottostante.

Tali percentuali, seppur non vincolanti per le ragioni sopra esposte, rappresentano tuttavia per l'interprete un utile range di riferimento per quanto riguarda l'analisi quantitativa in merito alla rilevanza degli errori contabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAB. 1	% MIN	% MAX
<b>Assets (Totale attivo)</b>	1	3
<b>Equity (Patrimonio netto contabile)</b>	3	5
<b>Revenues or expenditures (Ricavi delle vendite o costi)</b>	1	3
<b>Profit from continuing operations (EBITDA)</b>	3	7

TAB. 2	% MIN	% MAX
<b>Totale attivo</b>	0,5	1
<b>Patrimonio netto contabile</b>	1	5
<b>Ricavi delle vendite</b>	0,5	1
<b>Utile ante imposte (EBT)</b>	5	10

## ANTIRICICLAGGIO

# Dall'Ue nuovo limite sul contante e stretta sulla prevenzione

Ripercorrendo i più recenti sviluppi normativi in materia di antiriciclaggio, nel corso del 2024 e nei primi giorni del nuovo anno si sono gettate le basi per una futura regolamentazione della materia sempre più nel segno del superamento delle esperienze nazionali a favore di un quadro normativo unionale, capace di garantire una maggiore uniformità di applicazione della specifica normativa.

## Aml package

Si muove in questa direzione il cosiddetto «Aml package», ossia il nuovo pacchetto antiriciclaggio composto dalla Direttiva (Ue) 2024/1640, dal Regolamento (Ue) 2024/1624 e dal Regolamento (Ue) 2024/1620.

La Direttiva (Ue) 2024/1640 del 31 maggio 2024 costituisce la sesta Direttiva antiriciclaggio e riguarda i meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo: modifica la Direttiva (Ue) 2019/1937 e abroga la direttiva (Ue) 2015/849. Gli Stati membri dovranno recepirli nel pro-

prio ordinamento normativo entro il 10 luglio 2027 (a eccezione degli articoli 11, 12, 13 e 15, relativi al registro sui titolari effettivi - che dovranno essere recepiti entro il 10 luglio 2026 - e dell'articolo 18, in materia di punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili, che dovrà essere recepito entro il 10 luglio 2029).

Il Regolamento (Ue) 2024/1624 del 31 maggio 2024, ribattezzato «Regolamento antiriciclaggio», costituisce il nuovo caposaldo normativo in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Regolamento si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2027, salvo che per i soggetti obbligati previsti dall'articolo 3, punto 3, lettere n e o (agenti calcistici e società calcistiche professionistiche), ai quali si applicherà dal 10 luglio 2029.

Fissa norme concernenti:

- le misure che i soggetti obbligati devono applicare per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- gli obblighi in materia di trasparen-



**Valerio Vallefucio**

za della titolarità effettiva per i soggetti giuridici, i trust espressi e gli istituti giuridici affini;

- le misure volte a limitare l'abuso degli strumenti anonimi.

Il Regolamento, inoltre, introduce per la prima volta un limite a livello di Unione per i pagamenti in contanti, fissato in 10mila euro, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni, che appaiono collegate. Nel contempo, viene riconosciuta agli Stati membri la facoltà di adottare limiti inferiori, previa consultazione della Banca centrale europea e con l'obbligo di notificarli alla Commissione entro tre mesi dall'introduzione della misura a livello nazionale.

I limiti inferiori alla soglia di legge già esistenti a livello nazionale non sono decaduti: era, tuttavia, necessario notificarli alla Commissione entro il 10 ottobre 2024. A tal riguardo, vale la pena rammentare, che attualmente nel nostro Paese il limite all'utilizzo del contante è di 5mila euro e che rientrano in questo limite anche le operazioni di trasferimento tra soggetti diversi realizzate con passaggi artificialmente frazionati.

Il limite unionale al denaro contante non si applica:

- ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione;
- ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento.

Spetta agli Stati membri stabilire le sanzioni nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della loro professione e sono sospettate di una violazione del limite al contante, sia di quello imposto dalla Ue, sia di quello, eventualmente inferiore, adottato dagli Stati membri.

Completa il pacchetto Aml il Regolamento (Ue) 2024/1620 del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta

al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (Amla), che avrà sede a Francoforte, con una ampia gamma di funzioni: supervisione diretta di un determinato numero di soggetti obbligati selezionati nel settore finanziario, compresi i prestatori di servizi per le cripto-attività; monitoraggio, analisi e scambio di informazioni sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno; coordinamento e sorveglianza dei supervisori Aml/Cft del settore finanziario; coordinamento e sorveglianza dei supervisori Aml/Cft del settore non finanziario, compresi gli organi di autoregolamentazione; coordinamento e sostegno delle Fiu.

Il Regolamento (Amla) entrerà in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applicherà dal 1° luglio 2025.

### Adeguamento italiano

Sul versante domestico, l'accelerazione dell'azione di adeguamento alle misure di prevenzione messe a punto a livello unionale ha portato all'adozione di due nuovi decreti legislativi, che incidono su materie tradizionalmente collegate a quella dell'antiriciclaggio.

Si tratta del Dlgs 21/2024, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2018/1672 del 23 ottobre 2018, in materia di controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione. In vigore dal prossimo 17 gennaio, apporta significative novità in materia valutaria, con aggiornamenti delle definizioni di «denaro contante», «valuta», «strumenti negoziabili al portatore», «carte prepagate» e attribuzione ad Adm e Guardia di Finanza del potere di trattenere temporaneamente il denaro non dichiarato, ove vi sia il sospetto che sia collegato ad attività criminose e una sostanziale revisione del sistema sanzionatorio vigente nello specifico settore.



Lo stesso Decreto ridisegna la disciplina del mercato dell'oro, con l'avvio del Registro degli operatori professionali in oro, affidato all'Organismo degli agenti e mediatori (Oam).

Con altro decreto legislativo, il 204/2024, l'Italia, invece, ha provveduto all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (Ue) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività.

Anche in questo caso molte le novità, finalizzate soprattutto ad assicurare la tracciabilità dei trasferimenti di fondi e crypto-attività, in linea con le raccomandazioni riviste del Gafi, che proprio nel febbraio del 2024 ha concluso la quinta sessione plenaria presso la sede di Parigi, indicando quattro giurisdizioni (Barbados, Gibilterra, Uganda ed Emirati Arabi Uniti) non più soggette al processo di monitoraggio rafforzato del Gafi.

La nuova lista "grigia" aggiornata al 25 ottobre 2024 comprende attualmente: Algeria, Angola, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Croazia, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Kenya, Libano, Mali, Monaco, Mozambico, Namibia, Nigeria, Filippine, Sudafrica, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Venezuela, Vietnam e Yemen.

All'esito della sessione sono stati, inoltre, varati nuovi orientamenti per migliorare la trasparenza della titolarità effettiva a livello globale e impedire a criminali e terroristi di nascondere attività e fondi dietro complesse strutture societarie e istituti giuridici come i trust.

### **Titolarietà effettiva**

Il tema della titolarità effettiva continua a tenere banco anche nell'ordinamento interno coniugandosi con quello relativo all'attuazione del Registro dei titolari effettivi, al momento sospeso, in attesa della pronuncia pregiudiziale della Corte di

giustizia Ue, chiamata in causa dal Consiglio di Stato, con le ordinanze collegiali 08245/2024 e 08248/2024.

Attualmente, infatti, tutte le comunicazioni al Registro dei titolari effettivi non sono dovute fino alla pronuncia della Corte Ue, restano fermi però gli attuali obblighi di individuazione del titolare effettivo.

### **Dichiarazione antiriciclaggio**

Con il correttivo alla riforma Cartabia, si sblocca, invece, l'annosa questione relativa alla portata della dichiarazione antiriciclaggio nell'ambito della disciplina dell'esecuzione forzata, quale risultante dalla riforma attuata dal Dlgs 149/2022, come modificato dalla legge 197/2022.

A seguito di tale riforma, l'articolo 585 del Cpc ha configurato a carico dell'aggiudicatario l'onere di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità civile e penale per eventuali dichiarazioni false o mendaci al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato, nel termine fissato per il versamento del prezzo, le informazioni prescritte dall'articolo 22 del Dlgs 231/2007 (decreto antiriciclaggio), ossia tutte i dati necessari e aggiornati per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, compresi quelli sulla titolarità effettiva.

Tuttavia, non era ben chiaro se tale onere doveva essere adempiuto a pena di decadenza dall'aggiudicazione. Il correttivo ha aggiornato l'articolo 587 Cpc, che ora espressamente dispone che, se nel termine stabilito, non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione antiriciclaggio, il giudice dell'esecuzione, con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronunciando la perdita della cauzione a titolo di multa e disponendo un nuovo incanto.

Pertanto, sulla base della nuova previsione, è indubbio che la decadenza dall'aggiudicazione consegue non solo al mancato versamento del saldo ma anche all'omessa dichiarazione antiriciclaggio.

### Indicatori di anomalia

L'esigenza di regole chiare non fa difetto neppure nella materia dell'antiriciclaggio laddove anzi è amplificata dalla difficoltà di tradurre sul piano pratico norme generali pensate per una ampia ed eterogenea platea di soggetti. Non a caso, negli ultimi anni ha via via assunto una crescente importanza la normativa di fonte secondaria alimentata da soggetti operanti a diversi livelli.

Ci si riferisce, anzitutto, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif), cui si deve l'elaborazione e l'aggiornamento degli «indicatori di anomalia», ossia strumenti destinati a coadiuvare i soggetti obbligati nell'individuazione di quelle operatività o di quei comportamenti della clientela rivelatori di possibili intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e come tali da segnalare senza ritardo alla stessa Uif.

L'ultimo aggiornamento degli indicatori è stato attuato con un Provvedimento entrato in vigore il 1° gennaio 2024, cui va il merito di aver compendiato in un testo unitario gli indicatori relativi a tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, così superando la precedente regolamentazione fondata su indicatori differenziati per le diverse operatività.

I nuovi indicatori sono 34, ciascuno dei quali consta di sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento. Resta rimesso ai soggetti obbligati il compito di selezionare gli indicatori e i sub-indici per loro rilevanti in considerazione del tipo di attività svolta in concreto, con l'avvertimento «che l'elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è esaustiva né vincolante; è infatti possibile che ulteriori comportamenti, sebbene non previsti, assumano caratteristiche tali da generare in concreto profili di sospetto. Inoltre, le fattispecie elencate non sono da considerare sospette se si realizzano in presenza di una giustificazione».

Come indicato nel nuovo Provvedi-

mento dell'Uif, ai fini della selezione degli indicatori e dei sub-indici di proprio interesse, gli organismi di autoregolamentazione possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.

### Nuove regole antiriciclaggio dei commercialisti

Il 15 gennaio 2025 il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili ha comunicato agli Ordini territoriali dei professionisti iscritti al relativo albo l'approvazione delle «Regole tecniche ex articolo 11, comma 2 del Dlgs 231/2007 applicate dagli iscritti all'albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni». Le nuove regole avevano già ottenuto l'ok del Comitato di sicurezza finanziaria il 27 dicembre 2024 e rappresentano un aggiornamento per tutti i professionisti, fatto anche a seguito della applicazione e attuazione delle Regole tecniche del 2019 con l'obiettivo di semplificare la messa in atto delle procedure antiriciclaggio negli studi professionali.

L'entrata in vigore è prevista dal 16 gennaio e vanno applicate da tutti gli iscritti all'albo poiché il Cndcec è definito dalla normativa antiriciclaggio organismo di autoregolamentazione e pertanto le sue deliberazioni tecniche sono da considerare vere fonti normative secondarie, relativamente a una serie di obblighi antiriciclaggio.

Da una prima lettura si può evidenziare che il documento fornisce un aggiornamento sulle regole tecniche antiriciclaggio, con modifiche e chiarimenti riguardanti autovalutazione del rischio, verifica della clientela e conservazione dei dati.

Sull'autovalutazione si evidenzia che le misure di mitigazione del rischio devono essere adottate solo in presenza effettiva di un rischio; sono state altresì eliminate sia la soglia numerica per la funzione antiriciclaggio (necessaria solo nel caso di associazioni o società professionali salvo che gli

adempimenti antiriciclaggio non siano assolti direttamente da ciascuno dei soci o associati sia la scadenza triennale per l'aggiornamento dell'autovalutazione del rischio). Quest'ultima da effettuare, se necessaria, qualora muti il rischio in modo rilevante o entro un anno dalla pubblicazione dell'analisi nazionale dei rischi.

Riguardo l'adeguata verifica della clientela sono aggiunte nuove prestazioni a rischio non significativo, come consulenza tecnica di parte, assistenza legale, mediazione, arbitrato, incarichi di gestore della crisi e di esperto indipendente nell'ambito della composizione della crisi, attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica nella gestione di risorse pubbliche, anche europee, e in alcuni casi l'apposizione del visto di conformità e l'invio telematico di pratiche varie agli uffici pubblici compe-

tenti. Inoltre, alcune prestazioni a rischio non significativo sono meglio definite e l'elenco delle prestazioni a rischio abbastanza significativo è ridotto, come ad esempio amministrazione di società o enti considerati a rischio poco significativo.

Infine, relativamente alla custodia dei dati di conservazione cartacea, è stato eliminato l'obbligo per il professionista di apporre la firma sui documenti contenuti nel fascicolo antiriciclaggio e la data potrà essere apposta alternativamente su ciascun documento o su un documento riepilogativo.

In estrema sintesi, il documento è orientato più alla sostanza del rispetto della normativa che al formalismo, dedicando attenzione ai presidi delle situazioni e a operazioni più a rischio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LEGGI DI BILANCIO 2025 E DECRETO IRPEF-IRES

# La composizione civilistica e fiscale del patrimonio netto

Alcune delle norme nella legge di Bilancio 2025 (Legge 207 del 30 dicembre 2024) e nel decreto Irpef-Ires (Dlgs 192 del 13 dicembre 2024) potrebbero avere un effetto, anche indiretto, sul patrimonio netto delle società di capitali:

- apponendo dei vincoli all'utile di esercizio (vedasi Ires dal 24% al 20% per gli investimenti in beni strumentali, Legge 207/2024, articolo 1, commi 436-444) e/o
- liberando determinate riserve dal regime fiscale di sospensione d'imposta (vedasi affrancamento straordinario con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%, Dlgs 192/2024, articolo 14) per trasformarle in riserve di utili liberamente distribuibili e/o
- ristrutturando societariamente un gruppo con un'operazione straordinaria quale la scissione mediante scorporo (Dlgs 192/2024, articolo 16 che introduce nuovi commi all'articolo 173 del Tuir).

Da non dimenticare l'effetto che sul patrimonio netto possono avere l'assegnazione agevolata dei beni ai soci (Legge 207/2024, articolo 1, commi 31-36) o i riallineamenti, per masse o per singole

fattispecie, delle differenze tra valori fiscali e civili che possono emergere in caso di mutamento dei principi contabili o in presenza di operazioni straordinarie di per sé fiscalmente neutrali (articoli 11-12, Dlgs 192/2024).

Da ultimo, piuttosto interessante, anche la norma sul riporto delle perdite fiscali che introduce l'utilizzo del criterio del patrimonio netto economico in alternativa a quello contabile.

È quindi determinante prestare attenzione alla composizione, civilistica e fiscale, del patrimonio netto al 31 dicembre 2024 e alla natura e movimentazione delle riserve, in modo da operare in modo tranquillo e sicuro, rispettando i diversi vincoli, civilistici, statutari e fiscali, sia per la distribuzione/destinazione dell'utile 2024 sia per la modifica delle riserve.

L'articolo intende suggerire/riepilogare alcuni punti di attenzione per un *assessment* puntuale del patrimonio netto al 31 dicembre 2024 per le società con esercizio solare, focalizzando l'attenzione prima sul patrimonio netto civilistico, poi sull'attività di revisione del patrimonio netto e, infine, sugli aspetti fiscali delle riserve.



**Emanuele Paolo Reich**



**Franco Vernassa**

### Il patrimonio netto civilistico

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio ed è composto dalle 10 voci indicate nella lettera A) del passivo dello stato patrimoniale.

Il principio contabile di riferimento è l'Oic 28 che, nel paragrafo 21, limita le operazioni sul patrimonio netto a «quelle effettuate tra la società ed i soggetti che esercitano i loro diritti e doveri in qualità di soci». Ad esempio, i finanziamenti ricevuti da soci che prevedono un obbligo di restituzione delle somme ricevute sono trattati nell'Oic 19 «Debiti», mentre i versamenti effettuati dai soci che non prevedono un obbligo di restituzione delle somme ricevute sono di competenza dell'Oic 28, che li distingue in:

- «Versamenti in conto aumento di capitale»: tale riserva accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio;
- «Versamenti in conto futuro aumento di capitale»: tale riserva accoglie i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale;
- «Versamenti in conto capitale»: tale riserva accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale;
- «Versamenti a copertura perdite»: tale riserva accoglie i versamenti effettuati dopo che si sia manifestata una perdita.

La Nota integrativa, articolo 2427, Codice civile, richiede un'adeguata informativa sulle movimentazioni delle voci del patrimonio netto e precisamente:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- le variazioni intervenute nella consi-

stenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

- la composizione della voce «altre riserve»;
- le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuitività, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero ed il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
- le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
- il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
- la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

Nell'informativa di bilancio è opportuno anche citare l'articolo 2427-bis comma 1, n. 1b) - quater del codice civile, relativo alla riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Per la gestione delle informazioni richieste dal codice civile, l'OIC 28 suggerisce anche dei prospetti di lavoro che, pur non essendo parte integrante del principio, costituiscono comunque una best practice per le imprese.

Ad esempio, il prospetto delle movimentazioni civilistiche del patrimonio netto dovrà considerare, in base alle indicazioni normative e statutarie, la possibilità di utilizzazione/disponibilità delle riserve a seconda dell'utilizzo consentito dal legislatore per l'esecuzione di



determinate operazioni (copertura perdite, aumento di capitale, distribuzione/assegnazione ai soci, sospensione degli ammortamenti nel periodo COVID, ecc..) e di distribuibilità delle stesse, a seconda del regime di erogazione ai soci.

### Il patrimonio netto dal punto di vista del revisore di bilancio

Dal punto di vista del revisore del bilancio, il patrimonio netto implica quasi sempre un basso “inherent risk”, il che non significa però che il rischio di errore significativo sia nullo. I rischi di errore affluiscono principalmente ad una non corretta movimentazione del patrimonio netto, ad un’errata valutazione delle componenti OCI (Bilanci IFRS), ad un’errata imputazione a conto economico verso patrimonio netto, ad un’errata classificazione debt/equity (bilanci IFRS).

Dopo avere valutato i rischi in base alla conoscenza dell’impresa ed alla tipologia di transazioni, il revisore deve identificare:

- i conti significativi delle componenti di patrimonio netto (capitale sociale, riserve di patrimonio netto, componenti di OCI) e
- le classi significative di transazioni (non routinarie, quali movimentazioni delle poste di patrimonio netto, incluso il pagamento di dividendi, l’emissione di strumenti di capitale e piani di stock option) che hanno un impatto su tali conti e sulla relativa informativa.

In sintesi, gli obiettivi principali della revisione del patrimonio netto (vedasi gli ISA 230, 250, 250B, 315, 500, 501, 540, 560, 580 e 701 e check list Assirevi per i bilanci 2024) sono i seguenti:

- la verifica della corretta determinazione dei valori iscritti in bilancio in termini di ammontare, natura e denominazione
- la verifica della corretta esecuzione e registrazione delle operazioni con riferimento alle delibere assembleari, alle norme di legge ed allo statuto;

- la verifica della corretta esposizione in bilancio (prospetti di bilancio, movimentazioni, nota integrativa). A tal fine, con l’ausilio dei consulenti fiscali, il revisore dovrà anche accertare la corretta rilevazione delle eventuali conseguenze fiscali delle movimentazioni del patrimonio netto (ad esempio, conteggio dell’imposta sostitutiva) e la corretta esposizione nella nota integrativa dei vincoli sul capitale sociale e sulle riserve.

### Il patrimonio netto fiscale

Anche da un punto di vista fiscale, il patrimonio netto assume rilevanza poiché può essere composto da diverse tipologie di riserve distinte tra:

- A)** riserve di utili, che sono costituite dagli utili dell’esercizio e dalle riserve formate con utili di esercizi precedenti;
- B)** riserve di capitali, che sono costituite dalle somme ricevute dalla società a titolo di sovrapprezzo azioni e dai versamenti operati dai soci a fondo perduto;
- C)** riserve in sospensione d’imposta, che si sono formate in particolari circostanze e con specifiche norme; a esse è attribuito un favorevole regime fiscale rappresentato dal rinvio dell’imposizione in capo alla società in un momento successivo alla nascita; l’imposizione generalmente coincide con la distribuzione o con altri presupposti che comportano il venire meno della sospensione (ad esempio, affrancamento con il pagamento di un’imposta sostitutiva).

La movimentazione fiscale del patrimonio netto avviene, come per quella civilistica, tramite la distribuzione ai soci, la copertura perdite, l’aumento di capitale sociale e la ricostituzione di riserve di capitali o di utili a seguito di operazioni straordinarie (fusioni e scissioni).

In merito alla fiscalità, la distribuzione di:

- A)** utili/riserve di utili non comporta la tassazione in capo alla società che li distribuisce, ma solo in capo ai soci al momento dell’incasso; naturalmente è op-

portuno ricordare l'articolo 47, comma 1 del Tuir secondo il quale, indipendentemente dai contenuti della delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale;

**B)** riserve di capitali (articolo 47, comma 5, Tuir) non costituisce utile tassabile in capo al percettore, riducendone invece il costo fiscale della partecipazione;

**C)** riserve in sospensione d'imposta che sono tassate in capo alla società e in capo al socio al momento della distribuzione, ponendo attenzione al fatto che in alcune fattispecie ogni utilizzo determina l'imponibilità.

La composizione fiscale del patrimonio netto è monitorata ogni anno nella dichiarazione dei redditi delle società di capitali, tramite la compilazione di un apposito prospetto (per i redditi 2023 delle società di capitali, vedasi il quadro RS, righe 130-142), che serve per supportare la corretta applicazione delle norme fiscali riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti sia in capo alla società, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.

Le istruzioni al quadro RS richiedono che i dati siano forniti per "masse", raggruppando le poste di natura fiscale omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte.

Ovviamente sarà necessario predisporre delle tabelle di supporto nel caso in cui vi sia una pluralità di riserve da gestire, come nel caso delle riserve di rivalutazione in sospensione che si sono cre-

ate nel tempo a seguito delle numerose norme sulla rivalutazione, sia a pagamento sia gratuite; il prospetto accoglierà un unico importo (rigo RS140 di Redditi SC 2024) mentre le riserve di rivalutazioni possono essere sorte con il versamento di differenti aliquote di imposte sostitutive; la stessa situazione può crearsi anche nel patrimonio netto civilistico ove sarà la nota integrativa che dettaglierà le diverse riserve di rivalutazione.

Da tenere conto che anche il capitale sociale potrebbe essere composto da riserve di rivalutazione, a seguito di precedenti aumenti gratuiti del capitale sociale (rigo RS130 di Redditi SC 2024); nel patrimonio netto civilistico sarà di nuovo la nota integrativa a dettagliare tale importo.

### **Confronto tra patrimonio netto civilistico e fiscale**

Dal confronto tra il patrimonio netto civilistico e quello fiscale possono emergere delle differenze che devono essere individuate e maneggiate con cura, anche attraverso appositi prospetti di riconciliazione. Ad esempio, le riserve di utili potrebbero essere più alte di quelle di capitali nel patrimonio netto civilistico rispetto a quello fiscale poiché sono state distribuite, anche in anni precedenti, riserve di capitali pur in presenza di riserve di utili, vigendo la presunzione dell'articolo 47, comma 1 del Tuir che ha riqualificato la distribuzione come riferita a riserve di utili e non di capitali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IRPEF

# Con la conferma delle tre aliquote taglio alle detrazioni

La attuazione della riforma dell'Irpef passa per la messa a regime delle tre aliquote e dei relativi scaglioni di reddito. Viene altresì previsto il riordino totale del sistema delle detrazioni per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75mila euro e le modifiche alle detrazioni d'imposta per reddito di lavoro dipendente con un imponibile complessivo non superiore a 15mila euro, nonché quelle previste per i figli e gli altri familiari a carico del contribuente.

La tracciabilità delle spese di trasferta per l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente e la deducibilità in capo all'impresa/professionista erogante, unitamente alle conferme concernenti la riduzione del «cuneo fiscale» per i redditi fino a 40mila euro, completano le significative modifiche operate dalla legge di Bilancio 2025 (207/2024), che dispone una serie di cambiamenti destinati a incidere in maniera significativa sul sistema fiscale dei contribuenti.

## Tre aliquote a regime

L'articolo 1, comma 2, lettera a della legge 207/2024 stabilizza e rende definitiva la ri-

duzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito complessivo imponibile (e delle relative aliquote Irpef), già introdotta dall'articolo 1, comma 1, del Dlgs 216/2023 con un provvedimento «a tempo», valevole per il solo periodo d'imposta 2024.

A regime queste saranno le tre aliquote previste: 23% per i redditi fino a 28mila euro, 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro, 43% per i redditi che superano 50mila euro.

In pratica, rispetto alla disciplina previgente (Irpef lorda fino al 31 dicembre 2023), per tutti gli imponibili superiori a 15mila euro soggetti a imposta sul reddito delle persone fisiche, si concretizza un risparmio d'imposta lordo crescente e variabile all'aumentare del reddito quantificabile fino a un livello massimo di 260 euro (13mila per 2%).

## Detrazioni e bonus integrativo

Viene confermato e messo a regime anche l'incremento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione per i lavoratori dipendenti (e dei soggetti a essi equiparati – articolo 50 del Tuir - ) con redditi fino a 15mila euro: si tratta dell'innalzamento, della «no tax



**Lorenzo Pegorin**

area» fino a 8.500 euro che sancisce l'equiparazione della relativa area di esenzione fiscale parificandola a quella dei percettori di redditi da pensione.

Resta invariata, invece, la disciplina delle detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro dipendente con un imponibile complessivo superiore a 15mila euro, così come quella prevista per le altre detrazioni d'imposta (per i pensionati, per lavoro autonomo, d'impresa minore e redditi diversi).

Confermato, inoltre, come da legislazione vigente, il beneficio previsto al comma 3 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025, che stabilizza a regime il meccanismo correttivo in materia di trattamento integrativo (ex «bonus Renzi»), in base al quale il trattamento spetta a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (escluse le pensioni) sia superiore all'ammontare della detrazione per tipo di reddito prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a del Tuir, quest'ultima diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15mila euro, il trattamento integrativo della retribuzione è pari a 1.200 annui rapportabili al periodo di lavoro.

Il bonus spetta anche in caso di contribuenti con reddito compreso tra 15mila e 28mila euro. In questo caso, il beneficio spetta qualora la somma di un elenco di detrazioni e spese, dichiarabili nel 730 o nel modello Redditi, superi l'imposta lorda. Si tratta delle seguenti detrazioni: carichi di famiglia; lavoro dipendente; prestiti e mutui agrari; mutui acquisto prima casa; spese sanitarie; mutuo costruzione prima casa; ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico.

In presenza di queste condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare determinato in misura pari alla differenza tra somma delle detrazioni citate e imposta lorda, e comunque non può superare i 1.200 euro.

### **Detrazioni per carichi di famiglia**

Viene modificata, con decorrenza 1° gennaio 2025, la detrazione per i figli a carico, prevedendo l'applicazione solo per quelli di età inferiore a 30 anni.

Unica eccezione alla regola riguarda i figli con disabilità accertata in base all'articolo 3 della legge 104/1992 a i quali, pur se di età pari o superiore a 30 anni, continuano a spettare le detrazioni previste dall'articolo 12 del Tuir (detrazioni per figli a carico).

Inoltre, va segnalato che non viene modificata la regola che prevede che le detrazioni Irpef non spettano per i figli inferiori a 21 anni in quanto sostituite - a partire dal 1° marzo 2022, dall'assegno unico previsto dal Dlgs 230/2021 ed erogato direttamente dall'Inps.

Nel dettaglio, il comma 11, lettera a, numero 1 della legge di Bilancio 2025 modifica l'articolo 12, comma 1, lettera c, primo periodo del Tuir, prevedendo che la detrazione per carichi di famiglia spetti con riferimento ai figli a carico (nella misura massima di 950 euro per ciascun figlio - rapportabile al reddito -), compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi col coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni, ma under 30.

Inoltre, dal 1° gennaio 2025 viene limitata ai soli ascendenti (genitore o nonno) conviventi la detrazione generica (pari a 750 euro - detrazione teorica rapportabile in funzione del reddito) in precedenza riconosciuta per tutti i familiari a carico diversi dal coniuge e dai figli (fino al 31 dicembre 2024).

A seguito delle modifiche apportate, ora la detrazione viene limitata ai soli ascendenti e diventa altresì necessario che questi convivano con il contribuente.

Viene, inoltre, esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti residenti in Italia, ma che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Ue o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero (arti-

colo, 1 comma 11, lettera b della legge 207/2024).

### Redditi superiori a 75mila euro

Il comma 10 della legge di Bilancio 2025, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, introduce il nuovo articolo 16-ter del Tuir, il quale prevede, con riferimento alle sole persone fisiche con redditi complessivamente superiori a 75.000 euro (al netto del reddito dell'abitazione principale e pertinenze), un limite massimo per la fruizione delle detrazioni d'imposta parametrato in funzione dell'imponibile percepito e del numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare.

Alla luce delle modifiche previste, vengono individuati due limiti: quello eventualmente stabilito dalla singola norma agevolativa (ad esempio, limite massimo pari a 96mila euro con detrazione del 50% della spesa sostenuta da suddividere in dieci anni) e quello nuovo riguardante la totalità delle spese detraibili.

Il limite posto dal massimale riguarda ogni tipo di onere e spesa eleggibile per le detrazioni Irpef, con la sola esclusione di spese sanitarie e somme investite in start up e pmi innovative. Vengono escluse anche le rate delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, nonché interessi passivi sui mutui e premi di assicurazione relativi a contratti stipulati entro la stessa data.

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici o in generale per altri casi di detrazione ripartita in più anni, si potranno continuare a detrarre «senza limite» le sole spese relative ai bonus edilizi pagati fino al 31 dicembre 2024. Per quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 si dovrà fare i conti col nuovo limite previsto dall'articolo 16-ter del Tuir.

### Nuovo limite per le detrazioni Irpef

Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l'importo base di spesa previsto dalla norma per un coeffi-

ciente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente.

L'importo base è pari a:

- 14mila euro se il reddito complessivo del contribuente supera 75mila ma non 100mila euro;
- 8.000 euro se il reddito complessivo del contribuente supera 100mila.

Il coefficiente è così determinato:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata in base all'articolo 3 della legge 104/1992.

Va specificato che la normativa in questione prevede, con le limitazioni previste, un limite massimo di spesa detraibile e non di detrazione complessiva. In altre parole, il sistema introduce un limite massimo di spesa e non di detrazione. Inoltre, va specificato che il reddito a cui la norma fa riferimento è quello relativo al singolo contribuente e non quello relativo all'eventuale nucleo familiare; per cui, in ogni caso la relazione da stabilire è sempre quella con il singolo soggetto percettore di reddito.

Quindi, nel caso in cui un contribuente abbia un reddito fra 75mila e 100mila euro, il limite massimo di spesa detraibile sarà pari a: 7.000 euro senza figli a carico (ossia 14mila per 0,5), 9.800 euro con un figlio a carico (ossia 14mila per 0,7), 11.900 euro con due figli a carico (ossia 14mila per 0,85), 14mila con un figlio diversamente abile o più di due figli a carico.

Lo stesso conteggio va seguito per i soggetti che dichiarano un reddito superiore ai 100mila euro, partendo dall'importo base pari ad 8mila euro i cui limiti massimi di spesa verrebbero così individuati: 4mila euro (zero figli), 5.600 euro (un figlio), 6.800 euro (due figli), 8mila euro (un diver-



samente abile o più di due figli).

### Riduzione del cuneo fiscale

La manovra 2025 stabilizza i tagli al cuneo fiscale già introdotti lo scorso anno per i dipendenti. Viene però modificata radicalmente la modalità di intervento, che riguarda l'aspetto fiscale e non più quello contributivo.

La norma prevede regole diverse a seconda del reddito complessivo del dipendente. Per chi dichiara un imponibile non superiore a 20mila euro l'operazione prevede un'indennità esentasse (e non assoggettabile nemmeno a contribuzione), che va dal 7,1% per chi guadagna fino a 8.500 euro al 5,3% per i redditi fra 8.501 e 15mila euro, al 4,8% da 15.001 fino a 20mila euro.

Per coloro che dichiarano un reddito superiore a 20mila euro il bonus muta in detrazione. In pratica, per chi guadagna tra 20mila e 32mila euro, ci sarà una detrazione fissa di 1.000 euro; oltre i 32mila la detrazione diminuisce gradualmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di quota 40mila.

### Spese di trasferta e fringe benefit

L'articolo 1 commi 81-83, intervenendo sull'articolo 95 del Tuir, prevede che le spe-

se di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati con autoservizi pubblici non di linea (principalmente taxi e Ncc), sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposte a lavoratori autonomi, sono deducibili (imposte dirette e Irap), nei limiti previsti dall'articolo 95 (commi 1,2,3) se effettuate con metodi tracciabili.

Allo stesso modo la tracciabilità della spesa è indispensabile per la non imponibilità delle somme rimborsate ai dipendenti (articolo 51, comma 5 del Tuir).

Riguardo al limite di non imponibilità dei *fringe benefit*, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga all'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del Tuir, non concorrerebbero a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi datori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite sale a 2mila euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IN EDICOLA DAL

**29**  
GENNAIO

CON IL SOLE 24 ORE A

**12,90\*€**

**\*Oltre al prezzo del quotidiano**

Offerta valida in Italia fino al 30 Marzo 2025

Per trovare l'edicola più vicina vai sul sito  
[www.24orepoint.ilssole24ore.com](http://www.24orepoint.ilssole24ore.com)




OPPURE ONLINE:  
[offerte.ilssole24ore.com/iva25](http://offerte.ilssole24ore.com/iva25)

# IVA 2025

**a cura di Benedetto Santacroce**

Il debutto del 2025 si presenta ricco di novità procedurali e sostanziali che toccano tutte le imprese e i relativi consulenti: la Guida del Sole 24 Ore cerca di fare il punto sulle novità Iva intervenute nel corso dell'anno precedente (con un particolare focus sui provvedimenti di fine anno) e più in dettaglio di quelle misure che hanno efficacia dal 1° Gennaio e che impegnano gli operatori economici e i consulenti nell'adeguare i propri sistemi, ovvero nell'adattarsi a nuove previsioni di carattere normativo o a sostanziali cambiamenti determinati dalla prassi e dalla giurisprudenza unionale e nazionale.





# Audi *for business*

Più tempo per te e per il business della tua azienda, con i modelli diesel, benzina e mild-hybrid plus.



Audi supporta i responsabili delle flotte aziendali con servizi esclusivi per la gestione del parco auto, come la **consulenza personalizzata**, un **fleet manager dedicato** e la qualità e l'esperienza di **Audi Service**.

Scopri di più su [audi.it/business](https://www.audi.it/business)

Fare impresa, guidati dall'avanguardia.

Audi è Main Partner di



Gamma Audi AS. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato (WLTP): 4,8 - 8,0. Emissioni CO<sub>2</sub> (g/km) ciclo combinato (WLTP): 126 - 182. I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> e/o, in caso di modello ibrido plug-in, al consumo di energia elettrica, sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). I valori di emissioni CO<sub>2</sub> nel ciclo combinato sono rilevanti ai fini della verifica dell'eventuale applicazione dell'Ecotassa/ Ecobonus, e relativo calcolo. Eventuali equipaggiamenti e accessori aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi e a consultare il sito [audi.it](https://www.audi.it). È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub>, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.